

# Assicurazione Multirischi per piccole medie imprese

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: "Aviva Valore Business"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza, riservata alle imprese correntiste della Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. (facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari), che copre, a seconda delle garanzie attivate, l'azienda dai rischi incendio, furto, danni diretti e materiali alle proprie apparecchiature elettroniche; può altresì tenere indenne l'Assicurato per i danni involontariamente provocati a terzi e per le spese di tutela legale dei propri diritti nell'ambito della propria attività e fornire assistenza in situazioni di emergenza.

Inoltre permette all'azienda di tutelare il titolare, i collaboratori, i dipendenti o i soci dalle conseguenze di infortuni (avvenuti sia in ambito professionale che nel tempo libero) e malattia e fornire assistenza medica in situazioni di emergenza.



## Che cosa è assicurato?

La polizza può essere emessa per una o più delle seguenti garanzie opzionali, a seconda del settore di appartenenza e delle esigenze del Contraente:

### Linea Patrimonio

- ✓ Incendio
- ✓ Furto
- ✓ Elettronica (per il Settore Business)
- ✓ Guasti Macchine (per il settore Impresa e Agricoltura)
- ✓ Responsabilità Civile
- ✓ Tutela legale
- ✓ Assistenza ai locali

### Linea Persona

- ✓ Infortuni (Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea, Spese di Cura)
- ✓ Invalidità Permanente da Malattia
- ✓ Diaria da ricovero da infortunio o malattia
- ✓ Assistenza alla persona

Le somme assicurate ed i massimali sono scelti dal Contraente in base al valore dei beni da assicurare (in riferimento alla Linea Patrimonio) ed in base alle proprie esigenze.

- ✗ Persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e sindromi ad essa correlate;
- ✗ Persone affette da malattie o difetti fisici in atto per la Sezione Infortuni

Inoltre:

- ✗ Aziende/fabbricati ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.



## Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

### Sezione Incendio

- ! danni determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.

### Sezione Furto

- ! a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune.

### Sezione Elettronica e Guasti Macchine

- ! danni e/o guasti di corrosione, deperimento, ossidazione, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.

### Sezione Responsabilità Civile

- ! danni subiti da persone non considerate terze.

### Sezione Tutela Legale

- ! materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto

### Sezione Infortuni

- ! infarti ed ernie (salvo quelle traumatiche);
- ! infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato, nonché dall'uso e guida di mezzi subacquei ed aerei.

### Sezione Diaria da Ricovero

- ! conseguenze di malattie – presunte o accertate – malformazioni, difetti fisici e stati patologici conosciuti o preesistenti o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto.



## Che cosa non è assicurato?

### Linea Patrimonio

- ✗ Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività assicurata ove la parte restante dell'intero fabbricato abbia cinematografi, nights e depositi infiammabili;
- ✗ Fabbricati aventi strutture portanti verticali, pareti esterne o manto del tetto in materiali combustibili;
- ✗ Fabbricati in cattive condizioni di statica e manutenzione.
- ✗ In relazione alla garanzia Furto, locali aventi mezzi di protezione e chiusura non conformi.

### Linea Persona

- ✗ Persone che non siano titolari, collaboratori, dipendenti o soci dell'Azienda Contraente;
- ✗ Persone che non siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ Persone che abbiano un'età superiore a 80 anni (per la Sezione Infortuni) o 65 anni (per le Sezioni Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero)



## Dove vale la copertura?

- ✓ Incendio, Furto, Elettronica e Guasti Macchine e Assistenza ai locali: territorio Repubblica Italiana
- ✓ Responsabilità Civile e garanzie Linea Persona (fatta eccezione per l'Assistenza alla Persona): mondo intero.
- ✓ Tutela legale:  
per tutti i rischi, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:
  - in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
  - nei paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein nel Principato di Monaco o in Svizzera, nell'ipotesi di vertenze contrattuali;
  - in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative.
- ✓ Assistenza alla persona: può essere fornita solo in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano



## Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto  
L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.  
Per le garanzie Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero, deve essere compilato da ciascun Assicurato, in maniera completa, precisa e veritiera, il Questionario Medico.
- Nel corso della durata del contratto  
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato o una variazione nella professione.
- In caso di sinistro
  - Incendio, Furto, Elettronica, Guasti Macchine, l'Assicurato deve:
    - fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
    - darne avviso scritto all'Impresa di Assicurazione entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza;
    - sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, nei casi previsti dalla legge, trasmettendone copia all'Impresa di Assicurazione;
    - conservare le tracce ed i residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla data del sinistro;
    - in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
    - predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione documentazione probatoria che possa essere richiesta dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti.
  - Responsabilità Civile, il Contraente deve darne avviso scritto all'Impresa di Assicurazione, fornendo una narrazione dei fatti e facendo seguire, nel più breve tempo possibile, la documentazione e le informazioni a riguardo.
  - Tutela Legale, l'Assicurato deve denunciare tempestivamente il sinistro a DAS (Società incaricata dall'Impresa di Assicurazione per la gestione dei sinistri di Tutela Legale) trasmettendo inoltre tutti gli atti a lui notificati e i documenti necessari alla prestazione della garanzia assicurativa.
  - Infortuni, l'Assicurato deve presentare per iscritto all'Impresa di Assicurazione la denuncia dell'infortunio con l'indicazione di luogo, giorno, ora e dettagliata descrizione dell'evento, corredata di certificato medico, entro 9 giorni dall'infortunio o da quando ne abbia avuto la possibilità.
  - Invalidità Permanente da malattia, l'Assicurato deve dare denuncia scritta all'Impresa di Assicurazione della malattia che, secondo parere medico, sembri comportare una invalidità permanente, fornendo la documentazione medica di supporto.
  - Diaria da Ricovero, l'Assicurato deve darne denuncia scritta all'Impresa di Assicurazione entro 30 giorni dal ricovero e dovrà inviare copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione medica.
  - In entrambi i tre casi precedenti, l'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici dell'Impresa di Assicurazione ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato/curato.
  - Assistenza ai locali – Assistenza alla persona, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa di Blue Assistance.]



## Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio, comprensivo di imposte, avviene al momento della sottoscrizione della Polizza, mediante l'addebito in conto corrente presso la Filiale della Banca del Contraente che, a tal fine, ha conferito apposito mandato all'incasso alla Banca. Il premio è convenuto per periodi di assicurazione di un anno. E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali o mensili con un aumento del 3% sul premio annuale, purché l'importo annuo non sia inferiore a €300,00.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha durata annuale e in ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all'anno (temporanee). La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, se non disdettato, si rinnova automaticamente per l'anno successivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.



## Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite invio di raccomandata da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso. Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.]

# Assicurazione Multirischi per piccole medie imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Impresa di Assicurazioni: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto "Aviva Valore Business"

Data di realizzazione 01.01.2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Aviva Italia S.p.A.** Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1  
Numero Verde: 800 114.433 sito internet: [www.aviva.it](http://www.aviva.it) PEC: [aviva\\_italia\\_spa@legalmail.it](mailto:aviva_italia_spa@legalmail.it)

**Aviva Italia S.p.A.** è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet [www.aviva.it](http://www.aviva.it) – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) [aviva\\_italia\\_spa@legalmail.it](mailto:aviva_italia_spa@legalmail.it) per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 162.118.707€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 104.410.151€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 148%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet [www.aviva.it](http://www.aviva.it).

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

### LINEA PATRIMONIO

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si precisa che vi sono Condizioni di Assicurazione specifiche per la parte Linea Patrimonio, a seconda del Settore di appartenenza dell'attività assicurata, ovvero:

- Settore Business (aziende che operano nel commercio, nel turismo e ristorazione, uffici e liberi professionisti);
- Settore Impresa (aziende che operano nell'industria e artigianato) e Agricoltura.

Il Contraente può richiamare e rendere operante una o più delle seguenti garanzie opzionali, in base al proprio settore di appartenenza.

### SETTORE BUSINESS

#### INCENDIO

L'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- ✓ Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora
- ✓ Caduta di aeromobili
- ✓ Fumo, gas, vapori
- ✓ Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate

- ✓ Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici
- ✓ Caduta di ascensori
- ✓ Urto di veicoli stradali o natanti
- ✓ Atti vandalici e dolosi
- ✓ Eventi atmosferici, compresi il sovraccarico di neve, gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento
- ✓ Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo
- ✓ Acqua condotta
- ✓ Perdita del combustibile
- ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi
- ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati
- ✓ Danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l'attività dichiarata a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada
- ✓ Perdita o distruzione di denaro e valori, in conseguenza di un rischio assicurato dalla presente sezione
- ✓ Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti
- ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro

Nel caso in cui il Contraente sia locatario dei locali ove si svolge l'attività assicurata, è possibile attivare la garanzia Rischio Locativo, in alternativa alla partita Fabbricato, come segue:

#### **Rischio Locativo**

Nei casi di responsabilità dello stesso ai sensi del codice civile, l'Impresa di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali da sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

#### **Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

##### **OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

<b>Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici</b>	È possibile escludere dalla partita Incendio Fabbricato e Contenuto i danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici, con conseguente riduzione del premio
<b>Franchigia su tutte le garanzie della Sezione Incendio</b>	È possibile inserire una franchigia di € 500,00 per tutte le garanzie previste nella Sezione Incendio. Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 500,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia.  Tale limitazione prevede uno sconto del premio
<b>Garanzia limitata per il fabbricato</b>	È possibile limitare la garanzia Incendio ai soli danni da: incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, fumo, gas e vapori, guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.  Tale limitazione prevede uno sconto del premio

##### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

<b>Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici</b>	È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici ai pannelli solari e/o fotovoltaici fino alla concorrenza € 20.000,00 a valore intero, con applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00.  I pannelli solari devono essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modifiche; i pannelli fotovoltaici devono essere conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche.  Tale estensione prevede un aumento del premio
<b>Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici</b>	È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici ai pannelli solari e/o fotovoltaici fino alla concorrenza € 20.000,00 a primo rischio assoluto, con applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00.  I pannelli solari devono essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modifiche; i pannelli fotovoltaici devono essere conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche.  Tale estensione prevede un aumento del premio

<b>Flottante stagionale</b>	<p>È possibile aumentare la partita merci di € 50.000,00 rispetto alla somma assicurata limitatamente ai periodi dal 01/11 al 31/01 e dal 30/06 al 30/09.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio</p>
<b>Garanzia eventi atmosferici per veicoli posti all'aperto (valida solo per Autosaloni)</b>	<p>È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici, ai veicoli posti all'aperto, costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contraente purché riconducibili all'attività assicurata, situati nell'area circostante il rischio oggetto dell'assicurazione. La garanzia è prestata con una franchigia di € 500,00 per ciascun veicolo. Non verrà indennizzato importo superiore al 30% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 10.000,00 per singolo veicolo ed € 40.000,00 per sinistro e anno.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio ed aumento massimo della somma assicurata di € 40.000,00.</p>

## FURTO

L'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto posto nell'ubicazione assicurata indicata in polizza o nelle relative dipendenze (purché situate nella medesima ubicazione assicurata) purché l'autore del fatto si sia introdotto nei locali assicurati:

- ✓ Con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura
- ✓ Con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili
- ✓ Con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione – l'Assicurazione vale fino alle ore 24:00 del terzo giorno successivo alla denuncia.
- ✓ Per via diversa da quella ordinaria
- ✓ In modo clandestino
- ✓ Attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili con rottura del vetro retrostante
- ✓ Durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 08:00 e le ore 24:00
- ✓ Durante l'orario di apertura al pubblico
- ✓ Mediante l'utilizzo di ponteggi

Inoltre, sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di:

- ✓ Furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato
- ✓ Furto commesso utilizzando, per l'asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza
- ✓ Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché di vetro antisfondamento, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché stabilmente fissati all'interno e all'esterno dei locali dell'esercizio
- ✓ Furto e/o rapina di merci /o attrezzature trasportate inerenti l'attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di Leasing
- ✓ Furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano
- ✓ Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi
- ✓ Rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate
- ✓ Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate

## PORTAVALORI

La garanzia, qualora fosse richiamata, resa operante e corrisposto il relativo premio, prevede l'indennizzo per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:

- ✓ Scippo e/o rapina
- ✓ Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro
- ✓ Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

<b>Mezzi di chiusura di tipo A</b>	<p>Qualora l'Assicurato dichiarasse che i mezzi di chiusura fossero di tipo A ovvero che le aperture verso l'esterno dei locali sono difese per tutta la loro estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Serramenti in legno pieno dello spessore di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno.</li> </ul>
------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inferriate di ferro a piena sezione dello spessore di 15 mm, ancorate al muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, oppure se non rettangolari di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>verrà applicata una riduzione del premio furto.</p> <p>Qualora, in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura sono difformi da quanto sopra indicato, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà il 75% dell'indennizzo restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
<b>Impianto d'allarme installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.</b>	<p>Qualora l'Assicurato dichiarasse che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ I locali sono protetti da impianto di allarme a Norme CEI, munito di registratore di funzione ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.</li> <li>✓ si impegna a mantenerlo in perfetta efficienza e ad attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone,</li> <li>✓ ha stipulato contratto di manutenzione (con ispezioni almeno semestrali) e qualsiasi operazione verrà fatta dalla ditta a cui è affidata la manutenzione,</li> </ul> <p>verrà applicata una riduzione del premio furto.</p> <p>Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale – l'Impresa di Assicurazione corrisponderà il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
<b>Impianto d'allarme di tipo generico</b>	<p>Qualora l'Assicurato dichiarasse che i locali sono protetti da impianto automatico di allarme, verrà applicato uno sconto sul premio furto.</p> <p>Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale – l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Flottante stagionale</b>	<p>È possibile aumentare la partita contenuto di € 10.000,00 rispetto alla somma assicurata limitatamente ai periodi dal 01/11 al 31/01 e dal 30/06 al 30/09.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio</p>
<b>Furto di veicoli posti all'aperto (valida solo per Autosaloni)</b>	<p>È possibile estendere la garanzia Furto, ai veicoli posti all'aperto, costituenti merci, purché l'area sia protetta e cintata e con aperture chiuse con cancelli dotati di adeguati congegni di chiusura.</p> <p>La garanzia è operante a condizione che il furto avvenga con scasso o effrazione delle recinzioni e e/o delle chiusure, che le chiavi dei veicoli siano custodite all'interno dei locali, e solo in caso di furto totale (escluso il parziale).</p> <p>Tale estensione è prestata per un massimo del 30% della somma assicurata alla partita contenuto, con il limite di € 25.000,00 per sinistro e €10.000,00 per veicolo, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €500,00 per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio furto.</p>
<b>ELETTRONICA</b>	
<p>L'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso.</p> <p>Inoltre, si indennizzano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Onorari a periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti nominati</li> <li>✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche</li> </ul> <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
<b>RESPONSABILITA' CIVILE</b>	
<p>La Sezione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).</li> </ul>	



L'impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurata.

- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.).
- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.
- ✓ Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti:

- ✓ Dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, comprese le dipendenze, dehors, tende in genere, spazi di pertinenza, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi comprese le antenne o paraboliche. Comprende i danni:
  - da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio
  - da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna, purché conseguenti a rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato
- ✓ Da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi
- ✓ Da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività e comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente dei lavori
- ✓ Dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i rischi derivanti dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands
- ✓ Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelloni pubblicitari e striscioni. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori
- ✓ Dall'uso, nell'ambito dell'ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività
- ✓ Dall'esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei
- ✓ Dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermiere e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda
- ✓ Dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'azienda per tale scopo
- ✓ Dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi
- ✓ Dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette a mezzi di trasporto a mano, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato
- ✓ Dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani
- ✓ Dall'esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato
- ✓ Dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute

Inoltre, la garanzia è estesa ai danni:

- ✓ Diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni
- ✓ Subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna e custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione
- ✓ Diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda
- ✓ Conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori
- ✓ Cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelle derivanti da loro vizio originario. Per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.
- ✓ Derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata
- ✓ Cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli
- ✓ Derivanti alla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi familiari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ✓ Derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti. Sono compresi l'uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell'ambito delle aree private dell'azienda
- ✓ Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza
- ✓ A cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività assicurata
- ✓ Da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, sempre che i fatti li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato

- ✓ Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo
- ✓ Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'assicurato

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile di tutti i dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso l'Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Il massimale indicato in polizza è unico per sinistro e rappresenta il limite globale di esposizione dell'Impresa di Assicurazione, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dal presente Settore.

#### **Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

##### **OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

<b>Esclusione della responsabilità civile verso gli operai</b>	<p>È possibile limitare la garanzia di responsabilità civile ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>
<b>Franchigia su tutte le garanzie alla sezione di Responsabilità Civile verso Terzi</b>	<p>È possibile applicare una franchigia di € 1.000,00 per sinistro, limitatamente ai danni alle cose.</p> <p>Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 1.000,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>
<b>Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato</b>	<p>Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato assicurata a valore intero nell'ambito della Sezione Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, i dehors, le tende, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.</p> <p>Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l'assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile ed al locatario nella qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro.</p> <p>Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempreché il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>

##### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

<b>R.C. Postuma</b>	<p>È possibile inserire la garanzia R.C. Postuma per i danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<b>Malattie Professionali</b>	<p>È possibile estendere il rischio alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e di quelle ritenute tali dalla Magistratura – escluse comunque in ogni caso l'asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita.</p> <p>Le malattie devono manifestarsi in data posteriore a quella di stipula della polizza e devono essere conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.</p> <p>La garanzia è prestata nell'ambito del 25% del massimale RCO per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<b>Franchigia assoluta sul danno biologico</b>	<p>È possibile estendere l'indennizzo ai danni ai prestatori di lavoro non rientranti nell'elenco delle "Attività protette" previste dalla disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs.38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni dai quali sia derivata un'inabilità permanente escluse le malattie professionali.</p> <p>L'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di €2.500,00.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>



<b>Prestatori di lavoro stagionali</b>	<p>È possibile variare il numero degli addetti, per lo svolgimento della propria attività, a titolo stagionale, per un numero massimo di 4 unità e per un periodo massimo di 4 mesi nell'arco di ogni periodo assicurativo.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
--	---

## ASSISTENZA

La garanzia assistenza garantisce varie prestazioni per i locali adibiti all'attività oggetto della copertura quali:

- ✓ Invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro
- ✓ Servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere
- ✓ Servizio di segnalazioni guasti
- ✓ Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro
- ✓ Servizio di sorveglianza a seguito di furto

Inoltre, la Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro, durante gli orari di lavoro, nei confronti dell'attività, dei dipendenti e dei visitatori dell'azienda per:

- ✓ Reperimento ed invio di un'ambulanza a seguito di infortunio o malattia
- ✓ Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione in tutto il mondo (costo a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

## TUTELA LEGALE

La garanzia tutela legale garantisce il rischio di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato quali le spese:

- ✓ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- ✓ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- ✓ di giustizia;
- ✓ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- ✓ conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa di Assicurazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
- ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- ✓ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- ✓ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- ✓ per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo
- ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa di Assicurazione assicura:

- ✓ le spese per l'assistenza di un interprete;
- ✓ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- ✓ l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale.

L'Importo anticipato dovrà essere restituito all'Impresa di Assicurazione entro 60 giorni dalla sua erogazione.

### Persone Assicurate

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.

La garanzia Tutela Legale, prevede **due formule**:

- Opzione A: riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività d'impresa quali:
  - Procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
  - Procedimento penale per delitto doloso, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato.

- Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (sempre esclusa la materia fiscale e tributaria). La garanzia vale quando la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
- Opzione B: oltre a quanto indicato nell'Opzione A, prevede la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei seguenti casi:
  - Danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi
  - Controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00
  - Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

<b>Vertenze contrattuali con i clienti 5 casi</b>	Qualora venga acquistata l'opzione B, l'Assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia alle vertenze contrattuali, compreso il recupero crediti, relativo a forniture di beni e prestazioni di servizi che possano insorgere e processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di 5 denunce per ciascun anno.
---	---

**SETTORE IMPRESA E AGRICOLTURA**

**INCENDIO**

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- ✓ Incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora
- ✓ Fulmine
- ✓ Caduta di aeromobili
- ✓ Fumo, gas, vapori
- ✓ Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate
- ✓ Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici
- ✓ Caduta di ascensori
- ✓ Urto di veicoli stradali o natanti
- ✓ Atti vandalici e dolosi
- ✓ Eventi atmosferici, compresi il sovraccarico di neve, gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento
- ✓ Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo
- ✓ Acqua condotta
- ✓ Spese di rimpiazzo del combustibile
- ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi
- ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati
- ✓ Danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l'attività dichiarata a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada
- ✓ Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi
- ✓ Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti
- ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro
- ✓ Il mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario
- ✓ La perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi
- ✓ I costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato

Nel caso in cui il Contraente sia locatario dei locali ove si svolge l'attività assicurata, è possibile attivare la garanzia Rischio Locativo, in alternativa alla partita Fabbricato, come segue:

**Rischio Locativo**

Nei casi di responsabilità dello stesso ai sensi del codice civile, l'Impresa di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali da sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

<b>Esclusione dei danni causati da atti vandalici e dolosi ed eventi atmosferici</b>	<p>È possibile escludere i danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>
<b>Franchigia su tutte le garanzie del settore Incendio</b>	<p>È possibile inserire una franchigia di € 2.000,00 per tutte le garanzie previste nella Sezione Incendio. Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 2.000,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>
<b>Garanzia limitata per il fabbricato</b>	<p>È possibile limitare la garanzia Incendio ai soli danni da: incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, fulmine, caduta di aeromobili, fumo, gas e vapori, guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Spese di demolizione e sgombero fino a € 50.000,00</b>	<p>È possibile garantire le Spese di demolizione e sgombero, necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro per un importo aggiuntivo, a primo rischio assoluto, di € 50.000,00 per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<b>FURTO</b>	
<p>Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto posto nell'ubicazione assicurata indicata in polizza o nelle relative dipendenze (purché situate nella medesima ubicazione assicurata) purché l'autore del fatto si sia introdotto nei locali assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura</li> <li>✓ Con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili</li> <li>✓ Con uso di chiavi vere anche elettroniche smarrite o sottratte in modo fraudolento purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione – l'Assicurazione vale fino alle ore 24:00 del terzo giorno successivo alla denuncia.</li> <li>✓ Per via diversa da quella ordinaria</li> <li>✓ In modo clandestino</li> <li>✓ Attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante</li> <li>✓ Durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 08:00 e le ore 24:00</li> <li>✓ Durante l'orario di apertura al pubblico</li> </ul> <p>Inoltre, sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato</li> <li>✓ Furto commesso utilizzando, per l'asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza</li> <li>✓ Furto e/o rapina di merci /o attrezzature trasportate inerenti l'attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di Leasing</li> <li>✓ Furto e/o rapina di merci attrezzatura durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano</li> <li>✓ Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi</li> <li>✓ Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate</li> <li>✓ Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate</li> </ul>	
<b>PORTAVALORI</b>	
<p>La garanzia, qualora fosse richiamata, resa operante e corrisposto il relativo premio, prevede l'indennizzo per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Scippo e/o rapina</li> <li>✓ Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro</li> <li>✓ Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori</li> </ul> <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	

<p><b>Mezzi di chiusura di tipo A</b></p>	<p>Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini delle garanzie previste dalla presente Sezione, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:</p> <p>a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;</p> <p>b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm<sup>2</sup>.</p> <p>Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato l'Impresa di Assicurazione corrisponderà il 75% dell'indennizzo restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
<p><b>Impianto d'allarme installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.</b></p>	<p>Qualora l'Assicurato dichiarasse che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ I locali sono protetti da impianto di allarme a Norme CEI, munito di registratore di funzione ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.,</li> <li>✓ Si impegna a mantenerlo in perfetta efficienza e ad attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone;</li> <li>✓ ha stipulato contratto di manutenzione e qualsiasi operazione verrà fatta dalla ditta a cui è affidata la manutenzione, verrà applicato uno sconto sul premio furto.</li> </ul> <p>Verrà applicata una riduzione del premio furto.</p> <p>Qualora, in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente, anche in modo parziale, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
<p><b>Impianto d'allarme di tipo generico</b></p>	<p>Qualora l'Assicurato dichiarasse che i locali sono protetti da impianto automatico di allarme, verrà applicato uno sconto sul premio furto.</p> <p>Qualora, in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente, anche in modo parziale, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
<p><b>GUASTI MACCHINE</b></p>	
<p>L'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da guasti accidentali alle apparecchiature ed impianti elettronici nonché alle parti elettriche, elettroniche e meccaniche, delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all'esercizio dell'attività o al servizio del fabbricato, posti nell'ubicazione indicata in polizza, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ errata manovra, negligenza, imperizia</li> <li>✓ Mancato o difettoso funzionamento d'apparecchiature di comando o controllo, di condizionamento dell'aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione</li> <li>✓ Errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione</li> <li>✓ Correnti scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine</li> </ul> <p>Inoltre, indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati. Sono compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.</li> <li>✓ Pannelli solari e fotovoltaici</li> </ul> <p>Inoltre, l'Impresa di Assicurazione indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati</li> <li>✓ Le spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche</li> </ul> <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
<p><b>RESPONSABILITA' CIVILE</b></p>	
<p>La Sezione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).</li> </ul>	

L'impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurata.

- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.).
- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.
- ✓ Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti:

- ✓ Dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati assicurati e nei quali si svolge l'attività, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza dell'Assicurato, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese le antenne o paraboliche radio-televisive. Comprende i danni:
  - Da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio
  - Da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato
- ✓ Da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività
- ✓ Da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività
- ✓ Dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i rischi derivanti dall'allestimento, montaggio e smontaggio e qualora siano effettuati da terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente
- ✓ Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelloni pubblicitari e striscioni. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori
- ✓ Dall'uso, nell'ambito dell'ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività
- ✓ Dall'esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei
- ✓ Dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermiere e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda
- ✓ Dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'azienda per tale scopo
- ✓ Dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi
- ✓ Dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette a mezzi di trasporto a mano, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato
- ✓ Dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani
- ✓ Dall'esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato
- ✓ Dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute

Inoltre, la garanzia è estesa ai danni:

- ✓ Diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni
- ✓ Subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna e custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione
- ✓ Diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda
- ✓ Conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori
- ✓ Cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelle derivanti da loro vizio originario. Per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto
- ✓ Derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata
- ✓ Cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli
- ✓ Derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi familiari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ✓ Derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti. Sono compresi l'uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell'ambito delle aree private dell'azienda
- ✓ Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- ✓ A cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività assicurata
- ✓ Da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda
- ✓ Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo
- ✓ Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'assicurato

<p>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile di tutti i dipendenti dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi (escluso l'Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni.</p> <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
<p><b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b></p>	
<p><b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b></p>	
<p><b>Esclusione della responsabilità civile verso gli operai</b></p>	<p>È possibile limitare la garanzia di responsabilità civile ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio.</p>
<p><b>Franchigia su tutte le garanzie alla sezione di Responsabilità Civile verso Terzi</b></p>	<p>È possibile applicare una franchigia di € 1.000,00 per sinistro, limitatamente ai danni alle cose.</p> <p>Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 1.000,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio.</p>
<p><b>Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato</b></p>	<p>Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato nell'ambito della Sezione Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, gli spazi adibiti a giardino, compresi i parchi e alberi anche di alto fusto, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.</p> <p>Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l'assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile e per il locatario nella sua qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, sono considerati terzi tra loro.</p> <p>Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente/Assicurato stesso non eserciti egli stesso tale azione nei confronti del medesimo.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>
<p><b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b></p>	
<p><b>Franchigia assoluta sul danno biologico</b></p>	<p>È possibile estendere l'indennizzo ai danni ai prestatori di lavoro, non rientranti nell'elenco delle "Attività protette" previste dalla disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs.38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente escluse le malattie professionali.</p> <p>L'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 2.500,00.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p><b>Cessione di lavori in subappalto</b></p>	<p>È possibile estendere la garanzia per la responsabilità civile dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per danni cagionati a terzi da subappaltatori e loro dipendenti mentre eseguono i lavori medesimi</li> <li>• Per infortuni subiti in occasione di lavoro dai subappaltatori e loro dipendenti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività.</li> </ul> <p>Qualora l'Assicurato appalti o subappalti lavori ad altre imprese in una misura non superiore al 30% di ogni singola opera.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p><b>Danni a condutture ed impianti sotterranei</b></p>	<p>È possibile estendere la garanzia ai danni alle condutture ed impianti sotterranei. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia pari a € 500,00 per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p><b>Danni da cedimento o franamento del terreno</b></p>	<p>È possibile estendere la garanzia ai danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.</p> <p>Per i danni ai fabbricati, l'estensione è prestata con un limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per anno assicurativo ed uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro.</p> <p>Per i danni ad altre cose, è applicata una franchigia di € 250,00 per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>



<p><b>Danni da furto</b></p>	<p>È possibile estendere la garanzia per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 50.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p><b>R.C. Postuma per officine di veicoli a motore, carrozzerie, elettrauto e gommisti</b></p>	<p>È possibile estendere la garanzia alla R.C. Postuma per gli assicurati che effettuano lavori di autoriparazione che copre i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile.</p> <p>Per i danni a cose, l'estensione è operante sino ad un importo massimo di € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo liquidabile, con il minimo di € 250,00 per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p><b>R.C. Postuma per attività diverse</b></p>	<p>È possibile estendere la garanzia alla R.C. Postuma derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose non installate, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione dei lavori.</p> <p>L'assicurazione è prestata per danni verificatisi e denunciati durante la validità della copertura e comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro 2 anni dalla data ultimazione lavori per attività rientranti nel campo di applicazione D. Lgs. Del 22/1/2008 n. 37 con i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Danni a cose verificatisi entro il primo anno dall'ultimazione dei lavori, importo massimo di € 100.000,00 per sinistro/anno con scoperto 10% dell'importo liquidabile con il minimo di €250,00;</li> <li>o Danni a cose verificatisi nel corso del secondo anno dall'ultimazione dei lavori, importo massimo di € 50.000,00 per sinistro/anno con scoperto 10% dell'importo liquidabile con il minimo di €250,00;</li> </ul> </li> <li>- Entro 1 anno dalla data ultimazione lavori, per le altre attività, con i seguenti limiti: per danni a cose fino a € 100.000,00 per sinistro/anno, con scoperto 10% con il minimo di €250,00 per sinistro.</li> </ul> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p><b>Malattie Professionali</b></p>	<p>È possibile estendere il rischio alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e di quelle ritenute tali dalla Magistratura – escluse comunque in ogni caso l'asbestosi, la silicosi e I sindrome da immunodeficienza acquisita.</p> <p>Le malattie devono manifestarsi in data posteriore a quella di stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.</p> <p>La garanzia è prestata nell'ambito del 25% del massimale RCO per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p><b>ASSISTENZA</b></p>	
<p>La garanzia assistenza garantisce varie prestazioni per i locali adibiti all'attività oggetto della copertura quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Invio di un idraulico</li> <li>✓ Invio di un elettricista</li> <li>✓ Invio di un fabbro</li> <li>✓ Servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere</li> <li>✓ Servizio di segnalazioni guasti</li> <li>✓ Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro</li> <li>✓ Servizio di sorveglianza</li> </ul> <p>Inoltre, la Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro, durante gli orari di lavoro, nei confronti dell'attività, dei dipendenti e dei visitatori dell'azienda per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reperimento ed invio di un'ambulanza a seguito di infortunio o malattia</li> <li>✓ Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione in tutto il mondo (costo a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza.</li> </ul> <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
<p><b>TUTELA LEGALE</b></p>	
<p>La garanzia tutela legale garantisce le spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato quali le spese:</p>	

- ✓ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- ✓ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- ✓ di giustizia;
- ✓ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- ✓ conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa di Assicurazione, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate da D.A.S.;
- ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- ✓ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- ✓ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- ✓ per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- ✓ le spese per l'assistenza di un interprete;
- ✓ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- ✓ l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.

#### **Persone assicurate**

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.

La garanzia Tutela Legale, prevede due formule:

- Opzione A: riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività d'impresa quali:
  - Procedimento penale del delitto colposo o per contravvenzione, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa
  - Procedimento penale per delitto doloso, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato
  - Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (sempre esclusa la materia fiscale e tributaria). La garanzia vale quando la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
- Opzione B: oltre a quanto indicato nella Opzione A, prevede la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei seguenti casi:
  - Danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi
  - Controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite sia superiore a €200,00
  - Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

#### **Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

##### **Vertenze contrattuali con i clienti 5 casi**

Qualora venga acquistata l'opzione B, l'Assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia alle vertenze contrattuali, compreso il recupero crediti, relativo a forniture di beni e prestazioni di servizi che possano insorgere e processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di 5 denunce per ciascun anno assicurativo.

## **LINEA PERSONA**

Il Contraente può rendere operanti una o più delle seguenti garanzie opzionali a favore del titolare, collaboratori, dipendenti o soci della propria azienda (Assicurati)

### **INFORTUNI**

L'assicurazione vale per gli **Infortuni** che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni principali e secondarie dichiarate; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

La copertura è estesa anche agli **Infortuni** avvenuti a seguito di:

- Malore o incoscienza non dovuto a condizione patologica;
  - Colpi di sole e punture di insetti – Assideramento – Congelamento, oltre a morsi di animali e rettili;
  - Negligenza grave, imprudenza e/o imperizia dell'Assicurato, ingestione accidentale e/o assorbimento di sostanze nocive nonché annegamento accidentale;
  - Tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sindacale o sociale, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria;
  - Forze della natura e contatto con corrosivi;
  - Rapina – Tentata rapina – Scippo o sequestro di persona;
  - Rischio guerra;
  - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, purché in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prevista;
  - Sforzi muscolari; ernie aventi esclusivamente carattere traumatico (a condizioni diverse nel caso che siano operabili o meno);
  - Rischio volo, Dirottamenti: durante i viaggi aerei effettuati come passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico. La somma delle garanzie stabilite in polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato con l'Impresa di Assicurazione o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare l'importo di Euro 1.050.000,00 per persona ed Euro 2.600.000,00 complessivamente per aeromobile;
  - Calamità naturali, quali movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. In caso di evento che colpisca più assicurati con la stessa Impresa di Assicurazione, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare la somma di Euro 2.600.000,00;
  - Alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai: fino al 3° grado, anche senza accompagnamento; oltre il 3° grado purché con accompagnamento di Guida professionista, Istruttore Nazionale di Club Alpini, Istruttore di scuole di alpinismo o di sci alpino da Club Alpini Nazionali;
- inoltre, a integrazione di quanto indicato nel DIP, si precisa che:
- Mancinismo: se l'Assicurato è mancino il grado dell'invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa;
  - Diabete: la garanzia si intende prestata anche nei confronti di persone affette da diabete, fermo restando che sono escluse dall'assicurazione le relative conseguenze;
  - Raddoppio automatico del capitale per morte contemporanea di entrambi i coniugi, con il massimo di Euro 500.000,00 in aumento, in caso di indennizzo spettante a figli minori beneficiari dell'assicurazione. Sono equiparati ai figli minori anche i minori in affidamento permanente;
  - Menomazioni estetiche: in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun riconoscimento di invalidità permanente, sarà rimborsato fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per evento le spese documentate, sostenute dall'Assicurato per ridurre o eliminare il danno tramite un intervento di chirurgia plastica o estetica.
  - Perdita anno scolastico, nel caso in cui lo studente assicurato, a causa di un infortunio, si trovi nell'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso, sarà corrisposto un importo pari all'1% della somma assicurata di invalidità permanente nei suoi confronti, dietro presentazione di specifica documentazione.

Integrazioni specifiche per le singole garanzie:

- ✓ **Morte:** l'Impresa di Assicurazione corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso Morte qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto.
- ✓ **Invalidità Permanente:**
  - Qualora l'invalidità si verifichi entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per l'Invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità riconosciuto, facendo riferimento a determinati valori e criteri.
  - La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
  - L'indennizzo per Invalidità Permanente Parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente Totale, in proporzione al grado di invalidità che è accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri previsti dalla tabella ANIA.

Inabilità Temporanea (opzionale):

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, l'Impresa di Assicurazione liquida la somma giornaliera prevista:

- integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- al 50%, per tutto il tempo in cui l'Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni.

L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per il periodo della necessaria cura medica e decorre, ferma la franchigia, dal giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato (in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia) e cessa il giorno precedente a quello dell'avvenuta guarigione

Spese di Cura da Infortunio (opzionale):

L'Impresa di Assicurazione rimborsa, a guarigione avvenuta, l'Assicurato per determinate spese di cura rese necessarie da infortunio coperto a termini di polizza, nei limiti della somma assicurata prevista per la garanzia medesima.

Per l'insieme delle prestazioni "terapie fisiche e spese farmaceutiche" e "trasporto in ospedale o clinica con autoambulanza" l'onere a carico dell'Impresa di Assicurazione non potrà superare il 30% della somma assicurata

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

<b>Limitazione della garanzia ai soli rischi extra-professionali</b>	La garanzia è limitata ai soli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza, con conseguente riduzione del premio.
<b>Limitazione della garanzia ai soli rischi professionali</b>	La garanzia è limitata ai soli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza, con conseguente riduzione del premio.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

<b>Estensioni delle garanzie</b>	Con un aumento di premio, l'Assicurato può estendere la copertura ai seguenti sport: <ul style="list-style-type: none"><li>- Calcio, ciclismo, equitazione, lotta nelle sue varie forme e atletica pesante, pugilato, pallacanestro, pallavolo, rugby, football americano e sci alpino (a livello dilettantistico e non professionale). Verrà applicata una franchigia assoluta del 5% per il caso di invalidità permanente che verrà applicata sulla prima fascia di capitale assicurato e non sono risarcibili perdite di denti, sfregi e deformazioni fisiche.</li><li>- Immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci e idrosci, alpinismo, motociclismo e go-kart (a livello dilettantistico e non professionale). Verrà applicata una franchigia assoluta del 10% per il caso di invalidità permanente che verrà applicata sulla prima fascia di capitale assicurato e non sono risarcibili perdite di denti, sfregi e deformazioni fisiche.</li></ul>																					
<b>Tabella INAIL</b>	Per la valutazione <b>dell'Invalidità Permanente</b> , l'Assicurato può scegliere l'applicazione della tabella di cui all'All. 1 del D.P.R. nr. 1124/1965, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge, con un aumento di premio.																					
<b>Supervalutazione delle mani e delle dita dei Medici, dei Veterinari e degli odontotecnici</b>	La tabella delle indennità per <b>Invalidità Permanente</b> si intende sostituita con la seguente, per i casi di perdita totale, anatomica o funzionale, di: <table border="1"><thead><tr><th></th><th><b>destro</b></th><th><b>sinistro</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>– un pollice</td><td>40%</td><td>30%</td></tr><tr><td>– un indice</td><td>40%</td><td>30%</td></tr><tr><td>– un medio</td><td>20%</td><td>15%</td></tr><tr><td>– un anulare</td><td>20%</td><td>15%</td></tr><tr><td>– un mignolo</td><td>15%</td><td>12%</td></tr><tr><td>– una mano</td><td colspan="2">100%</td></tr></tbody></table> entro il limite della somma assicurata per tale garanzia, con conseguente aumento di premio.		<b>destro</b>	<b>sinistro</b>	– un pollice	40%	30%	– un indice	40%	30%	– un medio	20%	15%	– un anulare	20%	15%	– un mignolo	15%	12%	– una mano	100%	
	<b>destro</b>	<b>sinistro</b>																				
– un pollice	40%	30%																				
– un indice	40%	30%																				
– un medio	20%	15%																				
– un anulare	20%	15%																				
– un mignolo	15%	12%																				
– una mano	100%																					
<b>Lesioni tendinee</b>	Vale per le persone di età non superiore a 60 anni. Per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successivo al compimento del 60esimo anno di età dell'assicurato. In caso di infortunio che abbia come conseguenza solamente la rottura di uno o più tendini del corpo, viene liquidato fortettariamente un grado di invalidità pari al 4%, col limite minimo di Euro 6.000,00 per evento e senza applicazione di franchigie, per i seguenti casi: tendine di Achille (trattato chirurgicamente o meno); tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale); tendine dell'estensore del pollice; tendine del quadricipite femorale; cuffia dei rotatori. La scelta della presente opzione prevede un aumento di premio.																					
<b>Assicurazione degli infortuni dei quali sia responsabile il Contraente (R.C. integrativa) – valida per le sole polizze cumulative</b>	<u>Valida per contratti intestati a persona giuridica, che assicura categorie professionali se espressamente richiamate.</u> Con un aumento di premio, può essere scelta tale opzione per la quale l'Impresa di Assicurazione si impegna a rispondere delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per morte, invalidità permanente o inabilità temporanea, in eccedenza alle indennità dovute in base alle norme che regolano l'assicurazione e fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello di dette indennità, con il massimo di Euro 1.050.000,00 complessivi, anche nel caso di evento che colpisca più persone.																					

**INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA**

**La presente Sezione è una estensione della precedente Sezione Infortuni e può essere prestata in due forme, Generica o Specifica.**

Qualora la malattia dell'Assicurato, insorta successivamente alla data di effetto del contratto, abbia per conseguenza una invalidità permanente, l'Impresa di Assicurazione liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità riconosciuto in base alla forma prescelta:

- **Generica:** in relazione alla perdita o alla diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
- **Specifica:** in relazione alla perdita o alla diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità dell'Assicurato all'esercizio della propria attività professionale dichiarata

Per entrambe le forme previste (Generica e Specifica), la valutazione viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30-06-1965 nr.1124, mentre nei casi di invalidità permanente non previsti dal T.U., la valutazione è concordata tra il medico dell'Assicurato ed il Consulente Medico dell'Impresa.

## DIARIA DA RICOVERO

La polizza prevede le seguenti garanzie, sempre operanti qualora sia stata acquistata la presente Sezione "Diaria da Ricovero":

### ✓ **Diaria di Ricovero per Infortunio e Malattia:**

L'Impresa di Assicurazione garantisce una diaria per ogni giorno di ricovero in Istituti di cura resosi necessario da Infortunio, Malattia, Parto con o senza taglio cesareo, compreso l'aborto terapeutico e l'aborto spontaneo. L'indennità verrà corrisposta in base all'età dell'Assicurato, a seconda della formula prescelta.

### ✓ **Diaria da ingessatura per Infortunio:**

Se a seguito di Infortunio, l'Assicurato fosse portatore di ingessatura o tutore immobilizzante o equivalente, o comunque inamovibile da parte sua, l'Impresa di Assicurazione liquiderà la somma assicurata, dal giorno di dimissione fino alla rimozione dell'ingessatura e per il periodo abbinato alla soluzione scelta dall'Assicurato. L'indennizzo per diaria da ingessatura non è cumulabile con quello per diaria da ricovero.

Le garanzie di cui sopra possono essere prestate in due forme, a seconda del massimale prescelto.

## ASSISTENZA

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, in caso di alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico ma per la quale l'Assicurato desidera richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, lo stesso verrà messo in contatto, attraverso la Centrale Operativa, con i medici di Blue Assistance, che valuteranno la richiesta.

### ✓ **Consulenza medica:**

- Consulenza medica di secondo livello

Vengono attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita una consulenza di orientamento di accertamenti specifici (Check-up);

- Attivazione della rete nazionale di "Centri di Eccellenza"

Previa valutazione positiva dei medici della centrale operativa, si procederà alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria e verrà sottoposta ai medici specialisti dei Centri di Eccellenza. Il Cento medico eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche, potrà richiedere di visitare il paziente;


- Attivazione del secondo parere Internazionale


Nel caso in cui, su indicazione dei medici della Centrale Operativa o di quelli dei "Centri di eccellenza" si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali, queste verranno contattate dai medici specialisti al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale.

### ✓ **Assistenza medica domiciliare:**

- Invio di un medico
- Trasporto in autoambulanza
- Invio di un infermiere al domicilio
- Invio di un fisioterapista al domicilio
- Prelievo sangue e urine a domicilio
- Consegna medicinali urgenti a domicilio
- Consegna esiti a domicilio
- Invio di una collaboratrice domestica
- Assistenza non sanitaria per convalescenza
- Assistenza ai genitori anziani
- Assistenza ai figli minorenni
- Spese d'albergo per ricovero
- Consulenza medica
- Consulenza cardiologica
- Consulenza geriatrica
- Consulenza ginecologica
- Consulenza odontoiatrica
- Consulenza ortopedica
- Consulenza pediatrica
- Consulenza medicina non convenzionale – agopuntura e omeopatia

- Tutoring sanitario telefonico post dimissioni
- Consulso psicologico telefonico
- Invio di un accompagnatore o di un mezzo di trasporto
- Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>			
<b>LINEA PATRIMONIO</b>			
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si precisa che vi sono franchigie, scoperti, limiti di indennizzo ed esclusioni specifici per la parte Linea Patrimonio, a seconda del Settore di appartenenza dell'attività assicurata, ovvero:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Settore Business (aziende che operano nel commercio, nel turismo e ristorazione, uffici e liberi professionisti);</li> <li>- Settore Impresa (aziende che operano nell'industria e artigianato) e Agricoltura.</li> </ul>			
<b>SETTORE BUSINESS</b>			
<b>INCENDIO</b>			
<b>Garanzie</b>	<b>Franchigie/scoperti (per sinistro)</b>	<b>Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)</b>	<b>Esclusioni a valere per singola garanzia</b>
Azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici	€ 200,00	€ 10.000,00 a primo rischio, con il limite di € 4.000,00 per sinistro/anno per le macchine/apparecchiature/componenti elettronici	Da fenomeno elettrico derivante da usura o carenza di manutenzione; montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo.



Atti vandalici e dolosi		Scoperto 10% con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00	80% della somma assicurata alle partite fabbricato e/o contenuto	Danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere; causati da atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo; di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo; verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto in occasione di serrata; verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; a cose ed enti mobili all'aperto; di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti
	Atti di terrorismo e sabotaggio	10% minimo € 250,00		
Eventi atmosferici	Tutti i danni	Scoperto 10% con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo € 250,00	80% della somma assicurata alle partite fabbricato e/o contenuto	Danni a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari, fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti; a cose ed enti mobili all'aperto, tende esterne, e installazioni e consimili, fatta eccezione per serbatoi, macchinari e impianti fissi per natura e destinazione; arrecati a sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati; subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, mareggiate, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali;
	Sovraccarico di neve		50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto	
	Gelo	-	€ 3.500,00 a primo rischio	
	A tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	-	€ 15.000,00 (con esclusione sovraccarico neve e danni al contenuto)	
	Grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento	-	3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 15.000,00	
Infiltrazioni di acqua piovana	€ 500,00		50% della somma assicurata alle partite fabbricato e/o	da bagnamento all'interno del fabbricato che non sia arrecato

		contenuto (tale massimo non sarà inferiore a € 15.000,00)	direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti ed ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici; arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24:00 ore consecutive prima del sinistro.
Acqua condotta – rottura e/o guasto	€ 200,00		Spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato. Spese per rendere conforme l'impianto alle normative vigenti in materia.
Acqua condotta – occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e di condizionamento	€ 500,00	50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto (tale massimo non sarà inferiore a € 15.000,00)	
Acqua condotta – spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni	€ 250,00	2% della somma assicurata per il fabbricato con il limite di € 5.000,00	
Perdita del combustibile	-	€ 2.000,00	-
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova presso terzi	-	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 50.000,00	-
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre ecc.	-	20% della somma assicurata con il massimo di € 20.000,00	-
Danni materiali e diretti alle merci trasportate	Scoperto 20% (esclusivamente per i danni avvenuti in occasione di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada)	10% della somma assicurata per il contenuto con il limite assoluto di € 6.000,00	-
Perdita o distruzione di denaro e valori	-	10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 6.000,00	-
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	-	10% dell'indennizzo con il massimo di € 11.000,00	-
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro	-	15% dell'indennizzo	-
<b>Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>! determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;</li> <li>! determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;</li> <li>! da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a 12cm dal suolo;</li> <li>! da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto;</li> <li>! indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale.</li> </ul>			
<b>AUMENTI DELL'INDENNIZZO</b>			
L'impresa di Assicurazione riconosce un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:			
a) mancato godimento dei locali o perdita pigioni, con il massimo di un anno e purché sia assicurata la partita fabbricato;			
b) costi di urbanizzazione, purché sia assicurata la partita fabbricato.			
<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>			
<b>della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del:</b>			
Denaro	20% con il massimo di € 6.000,00		
Valori	10% con il massimo di € 15.000,00		
Tappeti, oggetti d'arte, argenteria non costituenti merci dell'attività assicurata	€ 15.000,00 per singolo oggetto		

Oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività	15% con il massimo di € 10.000,00
Preziosi e valori portati dai clienti e consegnati all'albergatore	30% con il massimo di € 30.000,00
Fustelle farmaceutiche	€ 30.000,00
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, compresa la ricostruzione degli stessi e degli indennizzi dovuti a terzi	20%
Merci e attrezzature riposte in cantina, box, magazzini ed altri eventuali pertinenze dell'ubicazione assicurata	30%

## FURTO

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Uso di chiavi vere	-	€ 800,00	-
Mediante utilizzo di ponteggi	20% sull'indennizzo	-	-
Furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato	-	10% della somma assicurata con il limite di € 1.500,00 per il denaro	-
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza	15% sull'indennizzo	-	-
Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché antisfondamento	-	10% della somma assicurata con il limite di € 1.000,00	-
Furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate su automezzi non telonati	€ 150,00	10% della somma assicurata con il limite di € 2.500,00	-
Furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano	-	10% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00	-
Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi	-	15% della somma assicurata con il massimo di € 4.000,00	-
Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri	-	10% della somma assicurata. Tale limite di indennizzo non sarà inferiore ad € 1.500,00 e superiore ad € 3.000,00	-
Portavalori (se operante)	10% dell'indennizzo	Partita assicurata "Portavalori"	Trasporti effettuati da persone di età inferiore a 18 anni o superiore a 75 anni. Trasporti diversi dal trasporto al domicilio del titolare, banche, fornitori e/o clienti e viceversa. Trasporti effettuati fuori dall'ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato o diverso dalle province limitrofe.

### Franchigia a carico dell'Assicurato (sempre operante):

Relativamente a tutte le garanzie previste dalla presente Sezione Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una **franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto"**.

### Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

<p>! agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;</li> <li>o persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;</li> <li>o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;</li> <li>o persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non conviventi nonché, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata;</li> </ul> <p>! avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno;</p> <p>! indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.</p>
--

**LIMITI DI INDENNIZZO**

**della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:**

Per tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria	€ 15.000,00 per singolo oggetto
Per denaro, valori e preziosi ovunque riposti	20% con il massimo di € 3.000,00 elevato a 50% con il massimo di € 15.000,00 in caso di custodia in cassaforte.
Per valori e preziosi dei clienti consegnati all'albergatore purché custoditi in cassaforte	30% con il massimo di € 10.000,00
Per oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività	10% con il massimo di € 2.000,00
Per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi dovuti a terzi	20%
Merci e attrezzature riposte in cantina, box, magazzini ed altri eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione assicurata	10%

**Mezzi di chiusura e protezione – Operatività dell'assicurazione:**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Salvo i casi esplicitamente previsti, la garanzia furto non è operante qualora:

- ! per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
- ! il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

**Delimitazione degli scoperti:**

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi sono unificate:

- 30% qualora non venga richiamata la condizione "impianto d'allarme a norme IMQ"
- 40% qualora risulti richiamata la condizione "impianto d'allarme a norme IMQ"

**ELETRONICA**

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Tutti i danni	€ 200,00	-	-
Danni a impianti ed apparecchi ad impiego mobile verificatisi in	€ 250,00	20% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00	

conseguenza di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico			
Danni a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali	€ 250,00	20% della somma assicurata con il limite di € 10.000,00	-
Danni ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa ai terminali P.O.S.	€ 200,00	10% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00	-
Danni a impianti solari e fotovoltaici	€ 250,00	€ 3.000,00	-
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	-	10% dell'indennizzo con il limite di € 3.000,00	-
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine e apparecchiature elettroniche	-	15% dell'indennizzo	-
Atti vandalici e dolosi	10% dell'indennizzo o con il minimo di € 250,00 (in aggiunta alle franchigie previste dalla sezione)	Limiti di indennizzo previsti dalla Sezione	Danni di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all'esterno dei locali. Danni direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura. Danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware. Danni a impianti e pannelli solari e fotovoltaici.
Furto	20% dell'importo liquidabile, in caso di mezzi di protezione e chiusura non conformi, in aggiunta alle franchigie previste dalla Sezione.	Limiti di indennizzo previsti dalla Sezione	Danni di furto e/o atto vandalico qualora: - per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti, i mezzi di chiusura e/o di protezione previsti; - il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
<p><b>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dalla presente sezione i danni e/o guasti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>! determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata</li> <li>! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate</li> <li>! verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti</li> <li>! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore</li> <li>! meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato, la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica</li> <li>! di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili</li> <li>! attribuiti a difetti noti all'Assicurato e/o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza</li> <li>! ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate</li> <li>! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti</li> <li>! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine</li> <li>! di furto relativamente ad impianti e pannelli solari e/o fotovoltaici</li> </ul>			

**Operatività dell'assicurazione Furto - Mezzi di chiusura e protezione**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

**AUMENTO DELL'INDENNIZZO**

**l'Impresa di Assicurazione riconosce all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile, per il danno materiale e diretto per:**

<b>Garanzie</b>	<b>Franchigie/scoperti (per sinistro)</b>	<b>Esclusioni a valere per singola garanzia</b>
Costi per la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti e la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati	€ 100,00	Danni dovuti a: errata registrazione, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista e la perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici
Costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da: spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S.; spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive	2 giorni	Costi supplementari di elaborazione dovuti a: limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche; eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati; modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate

**RESPONSABILITA' CIVILE**

<b>Garanzie</b>	<b>Franchigie/scoperti (per sinistro)</b>	<b>Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)</b>	<b>Esclusioni a valere per singola garanzia</b>
Produzione e/o conduzione dei fabbricati - spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna	€ 150,00	-	-
Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato	-	15% del massimale	-
Danni diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico	€ 100,00	-	-
Subiti dalle merci di terzi detenute o in consegna e custodia dall'Assicurato	€ 300,00	€ 5.000,00	-
Diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti	€ 200,00 per ogni veicolo	-	-
Derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata	€ 200,00	€ 50.000,00	-
Cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli	€ 200,00	-	-
Derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici	€ 200,00	-	-
Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	10% minimo € 500,00	10% del massimale con il limite di € 100.000,00	-



A cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività	10% minimo € 250,00	€ 25.000,00	I danni da incendio e furto i i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori. Non è operante per oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.
Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato	10% minimo € 1.000,00	€ 50.000,00	-
Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato	10% minimo € 1.500,00	€ 30.000,00	-

**Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende i danni derivanti da:**

- ! detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! detenzione o impiego di esplosivi
- ! malattie professionali da qualunque causa determinate
- ! da furto e rapina
- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età
- ! da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato
- ! da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrato all'esterno del fabbricato
- ! a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto espressamente coperto dalle estensioni di garanzia
- ! alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori
- ! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico
- ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati
- ! derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia;
- ! derivanti da amianto o Crysosthile
- ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto
- ! derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria
- ! derivati da lavori di ampliamento, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia

Non sono considerate Terzi:

- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ! quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
- ! i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ! i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### **ASSISTENZA AI LOCALI**

<b>Garanzie</b>	<b>Franchigie/sc operti (per sinistro)</b>	<b>Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)</b>	<b>Esclusioni a valere per singola garanzia</b>
Invio di un idraulico	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un elettricista	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un fabbro	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro	-	€ 225,00 per evento	-

Servizio di sorveglianza	-	Spese sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento	-
--------------------------	---	---	---

**Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:**

- ! disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa
- ! guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate
- ! movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato
- ! sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi
- ! sinistri riguardanti attività di gestione parcheggi
- ! per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a causa di forza maggiore

**TUTELA LEGALE**

**Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:**

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate
- ! controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere
- ! controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l'attività indicata in polizza
- ! vertenze con i clienti
- ! controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale
- ! controversie e procedimenti quando il Contraente sia un'azienda edile

L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

**SETTORE IMPRESA E AGRICOLTURA**

**INCENDIO**

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici	€ 200,00	€ 10.000,00 a primo rischio assoluto e con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici	Da fenomeno elettrico derivante da usura o carenza di manutenzione; montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo; difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.
Atti vandalici e dolosi	10% minimo € 250,00 ed il massimo di € 3.000,00	80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto	Furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione
Atti di terrorismo e sabotaggio	10% minimo € 250,00		

				artificiale di particelle atomiche; di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; a cose ed enti mobili all'aperto; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre; di dispersione di liquidi contenuti nei serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo; di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo.
Eventi atmosferici	Tutti i danni	10% con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00	80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto	A Baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti; a cose ed enti mobili all'aperto, fatta eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, tende esterne e installazioni consimili; arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati; subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua; da bagnamento all'interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici; arrecati da gelo alle tubature installate e/o
	Sovraccarico di neve	-	30% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto	
	Gelo	-	€ 3.000,00	
	Tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	-	€ 10.000,00 (con esclusione sovraccarico neve e danni al contenuto)	
	Grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento	-	3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00	

				interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro.
Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo	€ 250,00		30% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo di € 30.000,00	-
Acqua condotta – rottura del guasto	€ 200,00		-	Le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato. Spese per rendere conforme l'impianto alle normative vigenti in materia.
Acqua condotta – occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento	€ 250,00		€ 30.000,00	
Acqua condotta – spese di ricerca, riparazione	€ 250,00		3% della somma assicurata per il fabbricato con il limite di € 5.000,00	
Spese di rimpiazzo del combustibile	-		€ 2.000,00 a primo rischio assoluto	-
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova presso terzi	-		10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 25.000,00	-
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere ecc.	-		10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 10.000,00	-
Danni materiali e diretti alle merci trasportate		20% dell'indennizzo Limitatamente ai danni avvenuti in seguito a collisione con altri veicoli, urto con corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada	10% della somma assicurata per le merci con il massimo di € 6.000,00	-
Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi	-		€ 1.000,00	Estensione non operante se attiva la Sezione Furto
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	-		10% dell'indennizzo con il massimo di € 11.000,00	-
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro	-		10% dell'indennizzo	-
Costi di urbanizzazione	-		5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 8.000,00	-
<b>Esclusioni valide per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>! Determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile</li> <li>! Determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine</li> <li>! Per la garanzia Fulmine, subiti da impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, salvo quanto espressamente coperto dalla garanzia "azioni di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici"</li> <li>! A macchinari o impianti nei quali si è verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto materiale</li> <li>! Da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a 12cm dal suolo</li> <li>! Da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto</li> <li>! Indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere</li> </ul>				
<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>				
<b>della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del:</b>				
Denaro			20% con il massimo di € 6.000,00	
Tappeti, oggetti d'arte, valori, argenteria, non costituenti merci dell'attività assicurata			€ 15.000,00 per singolo oggetto	

Oggetti ed Effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività assicurata	15% con il massimo di € 15.000,00
Preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'azienda e non costituenti merce	20% con il massimo di € 10.000,00
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti	20%
Merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze dell'ubicazione assicurata	30%

## FURTO

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Uso di chiavi vere anche elettroniche	-	€ 800,00	-
Furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato	-	10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 per il denaro	-
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nei locali	-	85% dell'indennizzo	-
Furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate su automezzi non telonati	€ 150,00	10% della somma assicurata per le merci con il limite di € 2.500,00	-
Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi	-	15% della somma assicurata con il massimo di € 4.000,00	-
Furto e/o rapina di merci attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizione, fiere, mostre ecc.	-	10% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00	-
Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri	-	10% della somma assicurata con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 3.000,00	-

### Franchigia a carico dell'Assicurato (sempre operante):

Relativamente a tutte le garanzie previste dalla presente Sezione Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una **franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto"**.

### Esclusioni valide per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
- ! verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
- ! agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - o persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - o persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;
  - o persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi nonché, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata;
- ! avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno;
- ! indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate

### LIMITI DI INDENNIZZO

**della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del:**

Denaro e valori ovunque riposti	20% con il massimo di € 3.000,00 elevato a 50% con il massimo di € 12.000,00 in caso di custodia in cassaforte e/o armadio corazzato
Tappeti, oggetti d'arte, valori, argenteria non costituenti merci dell'attività assicurata	€ 15.000,00 per singolo oggetto
Oggetti ed effetti personali	10% con il massimo di € 2.000,00

Preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'azienda e non costituenti merci dell'attività dichiarata	10% con il massimo di € 3.000,00
Merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione assicurata	10%
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti	20%

**Mezzi di chiusura (tipo B) Operatività dell'assicurazione:**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Salvo i casi esplicitamente previsti, la garanzia furto non è operante qualora:

- ! per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
- ! il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

**Delimitazione degli scoperti:**

Qualora risultasse che l'impianto d'allarme fosse inefficiente l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'indennizzo con la seguente franchigia:

- 30% qualora non venga richiamata la condizione "Impianto d'allarme a norme I.M.Q."
- 40% qualora venga richiamata la condizione "Impianto d'allarme a norme I.M.Q."

**GUASTI MACCHINE**

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Tutti i danni	10% minimo € 250,00	-	-
Danni a Conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registri di cassa e ai terminali POS, ai pannelli solari e fotovoltaici	€ 250,00	€ 3.000,00	-
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	-	10% dell'indennizzo con il limite di € 3.000,00	-
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro	-	10% dell'indennizzo	-

**Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:**

- ! determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate
- ! verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché in occasione di traslochi, trasporti o trasferimenti fuori dall'Azienda e relative operazioni di carico e scarico
- ! di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili
- ! ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate
- ! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in relazione ai predetti eventi
- ! ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, telefoni cellulari, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio di trasformatori e degli interruttori assicurati o assicurabili con altre sezioni di polizza, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dal punto "correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici"
- ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in relazione ai predetti eventi
- ! a veicoli a motore in genere
- ! indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

**AUMENTO DELL'INDENNIZZO**

L'Impresa di Assicurazione riconosce all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile, per il danno materiale e diretto per:



Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Esclusioni a valere per singola garanzia
I costi per la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi; la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi	€ 150,00	Danni dovuti a errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento); a cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista; a perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.
Costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da: spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e di terminali P.O.S.; le maggiori spese sostenute rispetto a quelle normali per l'uso di apparecchiature sostitutive; spese per le ore straordinarie connesse alla riparazione o rimpiazzo delle apparecchiature danneggiate; spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; spese di trasporto per tali apparecchiature	2 giorni	Costi supplementari di elaborazione dovuti a limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità; eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati; modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate

#### RESPONSABILITA' CIVILE

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza – danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna	€ 150,00	-	-
Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di Incendio di cose dell'Assicurato	-	15% del massimale	
Danni diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico	€ 100,00	-	-
Danni subiti dalle merci di terzi detenute in consegna e custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico/scarico	€ 500,00	€ 10.000,00	
Danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti	€ 200,00 per veicolo		
Danni derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata	€ 500,00	€ 100.000,00	-
Danni cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli	€ 250,00	-	-
Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali	10% minimo € 250,00	10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00	-
Danni a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia	10% minimo € 250,00	€ 100.000,00	Danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle

			quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in esse contenute
Danni da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato	10% minimo € 1.000,00	€ 50.000,00	
Danni da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato	10% minimo € 1.500,00	€ 30.000,00	-
<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>! detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>! detenzione o impiego di esplosivi;</li> <li>! malattie professionali da qualunque causa determinate</li> <li>! da furto o rapina</li> <li>! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili</li> <li>! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età</li> <li>! da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato</li> <li>! da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato</li> <li>! a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto espressamente coperto dalle estensioni di garanzia</li> <li>! alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori</li> <li>! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico</li> <li>! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati</li> <li>! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia</li> <li>! conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, provocato da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione diretta di organismi geneticamente modificati</li> <li>• produzione, manipolazione, estrazione, manutenzione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti e sostanze contenenti in qualsiasi forma o natura l'amianto</li> <li>• dall'emissione di onde e campi elettromagnetici</li> </ul> </li> <li>! derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia</li> <li>! derivanti da amianto o Crysosthile</li> <li>! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto</li> <li>! derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria</li> <li>! subiti da persone che non sono considerate terzi ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il coniuge, i genitori, i fi gli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;</li> <li>• quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata e l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;</li> <li>• i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio</li> <li>• i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione</li> </ul> </li> </ul>			
<b>ASSISTENZA AI LOCALI</b>			
<b>Garanzie</b>	<b>Franchigie/scoperti (per sinistro)</b>	<b>Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)</b>	<b>Esclusioni a valere per singola garanzia</b>
Invio di un idraulico	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un elettricista	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un fabbro	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio

Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio	-	€ 225,00	-
Servizio di sorveglianza	-	Spese sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento	-

**Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:**

- ! disposizione delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa
- ! guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate
- ! movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato
- ! sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi
- ! sinistri riguardanti: attività di gestione parcheggi
- ! per danni conseguenti ad un mancato o ritardo intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore

**TUTELA LEGALE**

**Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:**

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate
- ! controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere
- ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello ove viene svolta l'attività indicata in polizza
- ! vertenze con i clienti
- ! controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale
- ! controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda
- ! controversie e procedimenti quando il Contraente sia un'azienda edile

**LINEA PERSONA**

**INFORTUNI**

**Esclusioni**

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che sono esclusi altresì gli infortuni derivanti da:

- ! dall'esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo quanto previsto dall'estensione - alpinismo), pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci ed idrosci, sci acrobatico, bob (guidoslitta), immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
- ! dalla partecipazione a corse, gare e allenamenti, svolti sotto l'egida della Federazione sportiva di appartenenza anche se solamente a livello dilettantistico dei seguenti sport: sci alpino, calcio, ciclismo, motociclismo, pallacanestro, pallavolo, equitazione, go-kart, rugby, football americano; tuttavia restano assicurati e validi i raduni automobilistici e gare di regolarità pura, regate veliche o raduni cicloturistici;
- ! da stato di ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili: quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- ! da stato di guerra e insurrezioni (salvo quanto previsto dall'estensione - rischio guerra);
- ! da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ! da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio;
- ! da avvelenamento del sangue anche se il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa.

**Franchigia Invalidità Permanente**

La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:

- a) sui primi € 155.000,00 di somma assicurata, non si darà luogo ad indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 3% della totale. Se invece l'invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte di invalidità permanente eccedente il 3% della totale;
- b) sull'eventuale eccedenza di questa somma e fino a € 300.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 5% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 5% dell'invalidità permanente totale, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente;
- c) sull'eventuale eccedenza di € 300.001,00 e fino a € 600.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 10% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell'invalidità permanente totale, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.

- d) sull'eventuale eccedenza di €. 600.001,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 15% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 15% dell'invalidità permanente totale, l'indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente.

Tuttavia se il grado di invalidità permanente accertato è superiore al 40% la franchigia si intende abrogata.

#### Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto.

Si precisa inoltre quanto segue:

#### INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO

<b>Esclusioni</b>	Sono previste le stesse esclusioni previste per la Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortuni.
<b>Franchigie</b>	La liquidazione dell'indennizzo è soggetta alle seguenti franchigie assolute: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 giorni per somma assicurata fino a Euro 50,00</li> <li>• 11 giorni per somma assicurata superiore a euro 50,00</li> </ul>

#### INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

<b>Esclusioni</b>	Sono escluse dall'assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da: <ul style="list-style-type: none"> <li>! malattie e/o invalidità preesistenti alla data di stipulazione della polizza;</li> <li>! malattie professionali e mentali;</li> <li>! intossicazioni per abuso di alcolici od uso, a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni;</li> <li>! trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>! atti di guerra o insurrezioni;</li> <li>! reati dolosi commessi dall'Assicurato;</li> <li>! sindrome da immunodeficienza acquisita.</li> </ul>
<b>Franchigie</b>	Nella forma <u>Generica</u> , l'indennità spetta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 25% della totale. Nella forma <u>Specificata</u> , l'indennità spetta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 33% della totale.

#### DIARIA DA RICOVERO

##### Diaria da ricovero

##### Giorni di Franchigia

Fino a 40 anni: 3 gg  
Da 41 a 65 anni: 5gg

Indennizzo diaria riconosciuta per ciascun giorno di degenza a seguito di malattia e/o infortunio:

Forma Base: € 100,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno

Forma Plus: € 200,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e quella di uscita dal Centro Ospedaliero sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

##### Diaria da ingessatura

Indennizzo diaria riconosciuta dal giorno di dimissione dall'Istituto di Cura fino alla rimozione dell'ingessatura:

Forma Base: € 50,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno

Forma Plus: € 100,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno

#### Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dalle garanzie e dalle prestazioni di cui alla presente Sezione:

- ! gli stati patologici correlati alla infezione da HIV o dal virus "Ebola";
- ! le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- ! gli infortuni e le malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso di psicofarmaci e di stupefacenti;
- ! gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- ! gli infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- ! le cure dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
- ! correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;
- ! aventi finalità dietologica le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da infortunio); le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;

- ! le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio-attivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- ! aborto volontario non terapeutico.

Relativamente alla diaria da ingessatura, sono esclusi il collare cervicale e la stecca di Zimmer.

#### Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili.

### ASSISTENZA ALLA PERSONA

Garanzie	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)
Attivazione della rete nazionale di "Centri di Assistenza"	€ 300,00 (costi visita specialistica, trasferimento/alloggio)
Trasporto in autoambulanza	€ 500,00 per anno con un massimo di € 130,00 per sinistro
Invio di un infermiere al domicilio	€ 900,00 per anno per l'opzione Base ed € 1.800,00 per anno per l'opzione Plus
Invio di un fisioterapista al domicilio	€ 900,00 per sinistro per l'opzione Base ed € 1.800,00 per sinistro per l'opzione Plus
Prelievo del sangue e urine a domicilio	€ 200,00 per anno per l'opzione Base ed € 400,00 per anno per l'opzione Plus
Consegna medicinali urgenti a domicilio	€ 200,00 per sinistro per l'opzione Base ed € 400,00 per sinistro per l'opzione Plus
Consegna esiti a domicilio	€ 200,00 per sinistro per l'opzione Base ed € 400,00 per sinistro per l'opzione Plus
Invio di una collaboratrice domestica	12 ore annue – minimo 2 ore ad intervento
Assistenza non sanitaria per convalescenza	12 ore annue – minimo 2 ore ad intervento
Assistenza ai genitori anziani	12 ore annue – minimo 2 ore ad intervento
Assistenza ai figli minorenni	€ 250,00 per sinistro e per anno per l'opzione Base ed € 500,00 per sinistro e per anno per l'opzione Plus
Spese d'albergo per ricovero	€ 400,00 per sinistro e per anno per l'opzione Base ed € 750,00 per sinistro e per anno per l'opzione Plus
Tutoring sanitario psicologico telefonico	Massimo 30 giorni consecutivi ed una volta sola all'anno
Invio di un accompagnatore o di un mezzo di trasporto	€ 300,00 per sinistro e per anno per l'opzione Base ed € 500,00 per sinistro e per anno per l'opzione Plus
Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche	Massimo 90 giorni per sinistro
<b>Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>! infortuni e le malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni ed all'uso di psicofarmaci e di stupefacenti;</li> <li>! infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato – sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;</li> <li>! le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;</li> <li>! le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.).</li> </ul>	



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro?

##### Denuncia di sinistro

##### Incendio, Furto, Elettronica/Guasti Macchine, Responsabilità Civile

Il Contraente deve inviare denuncia scritta di sinistro, nelle modalità previste, con la documentazione necessaria, alla casella di mail [sinistri\\_bpbari@ttycreo.it](mailto:sinistri_bpbari@ttycreo.it) oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.

##### Assistenza ai Locali – Assistenza alla persona:

Il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, il Centro Operativo di Blue Assistence S.p.A. Per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:

- Numero Verde dall'Italia 800 19.69.14
- Numero dall'estero +39 011.742.56.88
- Numero di fax +39 011 742.55.88

##### Tutela Legale:

Il Contraente deve denunciare il sinistro a DAS al seguente indirizzo:


- Via Enrico Fermi 9/B – Verona
- Numero telefono +39 045 8378901
- Numero di fax +39 045 8351023

##### Infortuni e Invalidità Permanente da Malattia

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue:

- qualora sia operante la garanzia Inabilità Temporanea, il contraente/assicurato deve prontamente inviare il primo certificato medico attestante i giorni di inabilità Totale o Parziale


	<p>e, in caso di prolungamento, gli ulteriori certificati medici. In caso di ingiustificato ritardo della denuncia, l'eventuale indennità giornaliera per Inabilità Temporanea prevista in polizza decorrerà dal giorno successivo a quello dell'inoltro della denuncia stessa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora sia operante la garanzia Inabilità Permanente da Malattia, la denuncia deve essere corredata da certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso o le conseguenze della malattia; certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica; copia delle cartelle cliniche ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti. Trascorsi i trenta giorni dalla denuncia della malattia, il Contraente o l'Assicurato debbono presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuo dalla malattia denunciata;</li> <li>• quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso all'Impresa di Assicurazione.</li> </ul> <p><b>Diaria da Ricovero</b> Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che l'Indennità per diaria da ingessatura sarà liquidata solo in seguito alla presentazione dei certificati medici attestanti l'avvenuta apposizione e l'avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <b>Assistenza alla Persona:</b> è prevista l'Assistenza medica domiciliare composta da medici, infermieri, fisioterapisti e collaboratori che, tramite la struttura operativa di Blue Assistance, prestano il loro servizio a tariffa controllata.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese</b> <b>Assistenza:</b> Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazioni si avvale della Struttura Operativa: <b>Blue Assistance S.p.A.</b>, con sede in Via Santa Maria 11 – 10122 Torino</p> <p><b>Tutela Legale:</b> Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazioni si avvale di: <b>D.A.S.</b>, con sede in Via Enrico Fermi 9/B - Verona</p> <p><b>Prescrizione:</b> Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (quali, ad esempio, le informazioni sull'età, sullo stato di salute, sull'attività svolta), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p><b>Incendio, Furto, Elettronica/Guasti Macchine:</b> Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa di Assicurazioni entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai paragrafi delle Esclusioni e Delimitazioni, dolo dell'Assicurato o del Contraente.</p> <p><b>Responsabilità Civile, Diaria da Ricovero:</b> L'Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell'indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno.</p> <p><b>Infortuni e Inabilità Permanente da Malattia</b> Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa di Assicurazione provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni. Se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, l'Impresa di Assicurazione, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi l'importo già concordato, oppure l'importo offerto, oppure l'importo oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme che regolano l'Assicurazione Infortuni/previsti</p>


 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora il recesso avvenisse in data diversa da quella annuale, l'Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non consumato; per le partite assicurate nella forma a primo rischio, il rimborso di premio imponibile sarà pari alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.


 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>
---



<b>Durata</b>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni</p> <p><b>Tutela Legale:</b> nel caso di controversie di natura contrattuale, la garanzia decorre trascorsi i 90 giorni dalla stipulazione del contratto.</p> <p><b>Invalidità Permanente da Malattia</b> la garanzia <u>Invalidità Permanente da Malattia</u> prevede un termine di aspettativa (ovvero di non operatività iniziale della garanzia) pari a 90 giorni.</p> <p><b>Diaria da Ricovero</b> La copertura assicurativa decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli infortuni, dalle ore 24:00 del giorno in cui ha effetto l'assicurazione;</li> <li>• per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;</li> <li>• per l'aborto terapeutico e spontaneo e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data;</li> <li>• per il parto con o senza taglio cesareo, dal 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;</li> <li>• per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti anteriormente alla stipulazione del contratto e non ancora manifestati, certa la non conoscenza dell'Assicurato, dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione.</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	Non previsto

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto
<b>Risoluzione</b>	Non previsto

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Il prodotto è rivolto a persone giuridiche (micro, piccole e medie imprese nonché a liberi professionisti) correntiste della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto interessate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutelare l'azienda da uno o più dei seguenti rischi: danni materiali e diretti all'immobile e al suo contenuto a causa di incendio, eventi naturali, furto, ecc; danni alle apparecchiature elettroniche; danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività; assistenza legale per difendere i propri diritti nell'ambito della propria attività; assistenza in caso di emergenze;</li> <li>- e/o tutelare il titolare, i collaboratori, i dipendenti o soci dell'azienda dalle conseguenze derivanti da infortunio (avvenuto sia in ambito professionale che nel tempo libero) e da malattia. Il soggetto assicurato, alla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, deve avere un'età inferiore a 81 anni per l'attivazione delle garanzie Infortuni mentre l'età deve essere inferiore a 65 anni per l'attivazione delle garanzie Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero da Infortunio o Malattia.</li> </ul>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p>- <b>Costi di intermediazione</b> la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 35,00% sul premio imponibile – al netto delle imposte.</p>	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: <a href="mailto:cureclami@aviva.com">cureclami@aviva.com</a></p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alle Imprese di Assicurazione, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>

<b>All'IVASS</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:invass@pec.ivass.it">invass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
------------------	---

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>ARBITRATO:</b>  <b>Incendio, Furto, Elettronica/Guasti Macchine</b>  In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di Arbitrato. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.</p> <p><b>Tutela Legale</b>  In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e l'Impresa di Assicurazione sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Compagnia la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Compagnia stessa, in linea di fatto o di diritto.</p> <p><b>Infortuni, Invalidità Permanente da Malattia, Diaria da Ricovero</b>  In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia, sulla natura della malattia, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sui criteri di indennizzabilità nonché sull'entità del danno, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.  È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo.</p>

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, OVE PREVISTO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# Aviva Valore Business



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

DATA DI REALIZZAZIONE 31/12/2018

PMI01

**Gruppo Aviva**

---



# Polizza Aviva Valore Business

---

Condizioni di Assicurazione





## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art.2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

### **Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Il pagamento della prima annualità o rata di premio deve essere effettuato con procedura di addebito in conto corrente intestato al Contraente presso una Filiale della Banca, a favore della Società, come autorizzato in polizza; per le rate successive si procede con addebito diretto SEPA Direct Debit (S.D.D.) sul conto corrente indicato dal Contraente; ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, farà fede la documentazione contabile della Banca stessa.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il frazionamento del premio annuo può essere pattuito, su richiesta del Contraente, in rate semestrali o mensili.

### **Art. 4 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **Art. 6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 Facoltà di recesso in caso di sinistro**

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

#### **Art. 8 Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Art. 9 Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 10 Foro Competente**

Valgono le norme di legge.

#### **Art. 11 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 12 Criteri di assicurabilità**

Le condizioni essenziali per l'assicurabilità di un rischio e per l'efficacia del contratto sono le seguenti:

- negli ultimi tre anni, il rischio da assicurare è esente da sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla Polizza;
- non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla Polizza ed il Contraente non ha avuto polizze annullate per sinistri relativi ai predetti rischi.

Sono altresì previsti criteri di assicurabilità specifici per le singole Sezioni Incendio, Furto e per le garanzie previste dalla Linea Persona a cui si rimanda per maggiori dettagli.

#### **Art. 13 Garanzia Assistenza**

La Società presta il servizio di "Assistenza ai locali" e "Assistenza alla Persona" tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., tuttavia, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Società ha la facoltà di cambiare la struttura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE – LINEA PATRIMONIO**

#### **Art. 14 Trasloco degli enti assicurati**

Qualora l'attività venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i **quattordici** giorni successivi alla data di comunicazione del trasferimento o dalla data effettiva di inizio trasloco, purché comunicata dall'Assicurato prima dell'inizio del trasloco stesso, sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano e risponda alle medesime caratteristiche del rischio essenziali per l'efficacia delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Furto (destinazione d'uso, caratteristiche costruttive e condizioni di statica e manutenzione del fabbricato; mezzi di chiusura e protezione dei locali contenenti le cose assicurate per la Sezione Furto).

Nel caso di assicurazione a primo rischio assoluto il massimo indennizzo per ogni ubicazione si intende stabilito nel 50% della somma assicurata.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'art. 5 - Aggravamento del rischio.

#### **Art. 15 Tutela Legale**

Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Società medesima, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE – LINEA PERSONA**

### **Art. 16 Persone assicurabili**

**Relativamente alle garanzie previste dalla Linea Persona, possono essere assicurate esclusivamente le persone:**

- **che siano titolari, collaboratori, dipendenti o soci dell'azienda Contraente;**
- **che siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana;**
- **che abbiano una età non superiore a**
  - o **80 anni per le garanzie previste dalla Sezione Infortuni (Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea, Spese di Cura), come meglio descritto all'Art. 15.4 delle Condizioni di Assicurazione**
  - o **65 anni per le garanzie previste dalle Sezioni Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero, come meglio descritto dagli Art. 16.7 e 17.4**
- **che non siano affetti da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e sindromi ad essa correlate come meglio descritto dagli Artt. 15.5 e 17.5 – Persone non assicurabili;**
- **che non siano affetti da malattie o difetti fisici in atto per le garanzie Infortuni (Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea, Spese di Cura)**
- **che abbiano compilato il Questionario Medico e che, sulla base dello stesso, siano stati ritenuti assumibili dalla Società, per le garanzie Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero.**

**La garanzia Assistenza può essere attivata solo per persone assicurate in almeno una delle altre garanzie previste dalla Linea Persona.**

## LINEA PATRIMONIO

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICATE AL SETTORE BUSINESS

#### 1) SEZIONE INCENDIO

##### Art. 1.1 Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che i Fabbricati assicurabili o contenenti le cose assicurabili per la presente Sezione devono:

- trovarsi in buone condizioni di statica e manutenzione ed avere strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- essere adibiti all'esercizio dell'attività indicata nel frontespizio di polizza e nella superficie restante dell'intero fabbricato non esistere cinematografi, nights e depositi di infiammabili,

la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza e nell'ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- 1) **incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;**
- 2) **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 3) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti anche non assicurati; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione Incendio che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- 4) **guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 5) **azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici**, da qualunque causa provocati, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, **sino ad un importo massimo di € 10.000,00 con il limite di € 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici.**

**Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro;**

- 6) **caduta di ascensori**, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- 7) **urto di veicoli stradali o natanti** non appartenenti all'Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- 8) **atti vandalici e dolosi** avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine.

**Sono, altresì, compresi i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché stabilmente fissati, all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per anno assicurativo.**

**Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari all'80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro; limitatamente agli**

**atti di terrorismo e sabotaggio la garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00;**

- 9) **eventi atmosferici** quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all'interno dei locali ed al loro contenuto, purchè verificatesi attraverso brecce, rotture o lesioni al tetto o alle coperture, alle pareti e ai serramenti, causati dalla violenza di tali eventi atmosferici.

**Sono compresi i danni:**

- **da sovraccarico di neve** sui tetti o sulle coperture purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve, compresi i danni che occorressero all'interno del fabbricato, **sino ad un importo massimo pari al 50% della somma assicurata alle singole partite fabbricato e contenuto;**
- **da gelo** che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino a un importo massimo indennizzabile di **€ 3.500,00;**
- **a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati**, sino ad un massimo indennizzo di **€ 15.000,00** causati dai predetti eventi atmosferici **con esclusione del sovraccarico di neve e dei danni al relativo contenuto;**
- **da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento** fino alla concorrenza del **3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 15.000,00.**

**Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari all'80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per ogni sinistro;**

- 10) **infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo**, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici, verificatesi:

- attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture;
- a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico;

**Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto. Tale massimo importo indennizzabile, così calcolato, non sarà in ogni caso inferiore ad € 15.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro;**

- 11) **acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:**

- **rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato corrispondente all'ubicazione assicurata oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione;**
- **rottura e/o guasto di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d'acqua trovantisi nei locali stessi.**

**L'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00;**

- **occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente il rischio assicurato oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto. Tale massimo importo indennizzabile, così calcolato, non sarà in ogni caso inferiore ad € 15.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro;**

**Sono inoltre comprese:**

- **le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;**
- **le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, purché accertata dall'Azienda erogatrice o da altro operatore specializzato e che comporti il blocco**

dell'erogazione del servizio. **Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.**

**Resta inteso che, relativamente alle spese di ricerca e riparazione, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore al 2% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il limite assoluto di € 5.000,00 e previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;**

- 12) **perdita del combustibile**, in conseguenza di un rischio assicurato dalla presente Sezione Incendio o di un guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o condizionamento, **sino ad un importo massimo di € 2.000,00 per anno assicurativo;**
- 13) **incendio, esplosione e scoppio del contenuto** quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di **€ 50.000,00;**
- 14) **incendio, esplosione e scoppio del contenuto** verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del **20%** della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di **€ 20.000,00;**
- 15) **danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l'attività dichiarata, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada**, purché avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall'Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite assoluto di € 6.000,00; limitatamente ai danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo;**
- 16) **perdita o distruzione di denaro e valori**, in conseguenza di un rischio assicurato dalla presente Sezione Incendio quando sono **custoditi in cassette di sicurezza o caveau in istituti di credito** o di pegno nel territorio italiano, sino ad un importo massimo pari al **10%** della somma assicurata per il contenuto con il limite di **€ 6.000,00.**

**La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:**

- 17) gli **onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri** e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione, sino ad un importo massimo del **10%** dell'indennizzo, con il massimo assoluto di **€ 11.000,00;**
- 18) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** alla più vicina discarica i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del **15% dell'indennizzo.**

#### **Art. 1.2 Aumento dell'indennizzo**

La Società si obbliga a riconoscere all'Assicurato un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza complessiva del **20%** di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:

- a) il **mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni**, occupati dall'Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, con il **massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;**
- b) i **costi di urbanizzazione** che dovessero gravare sull'Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, **purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato.**

#### **Art. 1.3 Limiti di indennizzo**

**Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del:**



- a) **20%** con il massimo di **€ 6.000,00** per il denaro;
- b) **10%** con il massimo di **€ 15.000,00** per i valori;
- c) **€ 15.000,00** per singolo oggetto relativamente a tappeti, oggetti d'arte, argenteria, non costituenti merce dell'attività dichiarata. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;
- d) **15%** con il massimo di **€ 10.000,00** relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali assicurati ove si svolge l'attività dichiarata in polizza;
- e) **30%** con il massimo di **€ 30.000,00** per preziosi e valori portati dai clienti e consegnati all'albergatore. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;
- f) **€ 30.000,00** per fustelle farmaceutiche;
- g) **20%** per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge;
- h) **30%** per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza.

#### **Art. 1.4 Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nel limite della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. **7.6 - Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale.**

#### **Art. 1.5 Esclusioni e delimitazioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) **determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- b) **determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;**
- c) **determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;**
- d) **da fenomeno elettrico derivante da:**
  - **usura o carenza di manutenzione;**
  - **montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo;**
- e) **relativamente alla garanzia prevista dall'art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione, punto 8) - Atti vandalici e dolosi:**
  - **di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;**
  - **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
  - **verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;**
  - **verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
  - **di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;**
  - **a cose ed enti mobili all'aperto;**

- da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
  - di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
  - da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, di qualsiasi natura;
  - di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
- f) relativamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione, punto 9) - Eventi atmosferici:
- a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino;
  - a cose ed enti mobili all'aperto, tende esterne, e installazioni e consimili, fatta eccezione per serbatoi, macchinari e impianti fissi per natura e destinazione;
  - arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
  - subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
  - da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua salvo quanto previsto dall'art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione, punto 10) - Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, mareggiate, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - da bagnamento all'interno del fabbricato che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti ed ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
  - arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24:00 ore consecutive prima del sinistro;
- g) da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
- h) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto;
- i) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.2 - Aumento dell'indennizzo;
- l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- m) relativamente all'art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione, acqua condotta, le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato;

### **CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO** (che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Incendio)

#### **1) Colpa grave**

A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.

#### **2) Buona fede**

A parziale deroga dell'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non

pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

**3) Uffici e/o Studi professionali** (operante se l'assicurazione si riferisce a tale rischio)

A parziale deroga di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto, sono escluse dall'assicurazione le merci.

**4) Alberghi** (operante se l'assicurazione si riferisce a tale rischio)

Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto l'assicurazione di cui al presente Settore comprende:

- le cose portate dai clienti e non consegnate, **sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per singolo oggetto**, ovvero: vestiario, indumenti, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, con esclusione del denaro. **Relativamente a valori e preziosi portati dai clienti la garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui tali beni siano stati consegnati in custodia all'albergatore;**
- **i veicoli a motore dei clienti - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno – purché custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo sino ad un importo massimo di € 20.000,00 per sinistro.**

**5) Macchine elettroniche**

Sono escluse dall'assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla Sezione Elettronica.

**6) Beni in leasing**

Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

**7) Prezzo di vendita**

Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese**, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

**8) Cose all'aperto**

Relativamente ad attrezzature e merci, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all'aperto, salvo le esclusioni previste - per le singole garanzie - all'art. 1.5 – **Esclusioni e delimitazioni.**

**La garanzia è operante purché le attrezzature e le merci si trovino nell'ambito dell'area immediatamente circostante l'ubicazione assicurata.**

**9) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio**

A parziale deroga della normativa contrattuale relativa alla presente Sezione Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%°(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

**CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO**  
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

**A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici**

Le garanzie previste dall'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione, ai punti **8) atti vandalici** e **9) eventi atmosferici** - sono escluse dalla presente assicurazione.

**B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione.**

**Tutte le garanzie previste dall'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione - di cui alla Sezione Incendio sono prestate con applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro.** Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l'indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione di detta franchigia; **tuttavia la stessa non verrà ulteriormente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a € 500,00.**

**C) Garanzia limitata per il fabbricato**

La garanzia è operante limitatamente a quanto previsto dall'art. 1.1 – **Oggetto dell'Assicurazione** - ai punti: 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora – 2) caduta aeromobili, veicoli spaziali – 3) fumo, gas e vapori – 4) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.

**D) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici**

A deroga di quanto previsto all'art. 1.5 – **Esclusioni, lettera f) – eventi atmosferici** - la Società indennizza, fino alla concorrenza di **€ 20.000,00, nella forma assicurativa a valore intero**, i danni subiti da pannelli solari, purché conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modifiche e da pannelli fotovoltaici, purché conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche.

Il limite d'indennizzo su indicato si riferisce al limite per sinistro e anno assicurativo e verrà decurtato di uno scoperto **del 10%** con il minimo di **€ 500,00**; tale franchigia s'intende unica e sostituisce quella operante all'art. 1.1 - **Oggetto dell'Assicurazione**, punto **9)** eventi atmosferici.

**E) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici**

A deroga di quanto previsto all'art. 1.5 – **Esclusioni, lettera f) – eventi atmosferici**, la Società indennizza, fino alla concorrenza di **€ 20.000,00, nella forma assicurativa a primo rischio assoluto**, i danni subiti da pannelli solari, purché conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modifiche e da pannelli fotovoltaici, purché conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche.

Il limite d'indennizzo su indicato si riferisce al limite per sinistro e anno assicurativo e verrà decurtato di uno scoperto **del 10%** con il minimo di **€ 500,00**; tale franchigia s'intende unica e sostituisce quella operante all'art. 1.1 - **Oggetto dell'Assicurazione**, punto **9)** eventi atmosferici.

**F) Flottante stagionale**

**Limitamente ai seguenti periodi stagionali:**

- dal 01/11 al 31/01
- dal 30/06 al 30/09

**la somma assicurata alla partita Contenuto è temporaneamente aumentata di un importo - aggiuntivo alla somma assicurata – di € 50.000,00.**

**G) Garanzia eventi atmosferici per veicoli posti all'aperto – (per cod. attività AU10 “AUTOSALONI” – escluse autorimesse, officine meccaniche e depositi)**

A deroga di quanto previsto all'art. 1.5 – **Esclusioni, lettera f) – eventi atmosferici**, si prende atto che la garanzia è estesa ai veicoli posti all'aperto, costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contraente purché riconducibili all'attività assicurata, situati nell'area immediatamente circostante il rischio oggetto dell'assicurazione. **La garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di €. 500,00 per ciascun veicolo. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al 30% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di €. 10.000,00 per singolo veicolo e €. 40.000,00 per sinistro e per anno.**

## 2) SEZIONE FURTO

### Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti di indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per sinistro e anno assicurativo. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nell'ubicazione assicurata indicata in polizza e nelle relative pertinenze e/o dipendenze (purché situate nella medesima ubicazione assicurata), in relazione a furto purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- 1) con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura purché gli stessi abbiano caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 2.4 - Mezzi di chiusura - Operatività dell'assicurazione, della presente Sezione Furto, oppure praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- 2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- 3) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro. L'assicurazione vale sino alle ore 24:00 del terzo giorno successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi, la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto, sino ad un importo massimo di € 800,00 per anno assicurativo;
- 4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, attraverso aperture situate in linea verticale a più di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- 5) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;

nonché i furti commessi:

- 6) attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili con rottura del vetro retrostante;
- 7) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8:00 e le ore 24:00 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- 8) durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio, con rottura delle vetrine;
- 9) mediante l'utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi. In tal caso, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'indennizzo, restando il 20% rimanente a carico del l'Assicurato stesso fermo quanto disposto dall'art. 2.4 – Mezzi di chiusura.

La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:

- 10) furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'esercizio, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia, alla Società. Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.500,00 per il denaro;
- 11) furto commesso utilizzando, per l'asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato. In tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'indennizzo, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 12) furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché di vetro antisfondamento, anche non comunicanti con i locali assicurati purché trovantisì nelle immediate vicinanze, oppure solidamente fissate all'esterno degli stessi, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, avvenuto a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura. Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.000,00;

- 13) **furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate** inerenti l'attività dichiarata, **su automezzi non telonati** di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall'Assicurato o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore **6:00** e le ore **21:00** nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate ed i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 2.500,00 e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;**
- 14) **furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano**, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 2.4 – Mezzi di chiusura - del presente Settore. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo;**
- 15) **furto e/o rapina di merci**, attrezzature e arredamento **quando si trovano temporaneamente** in deposito, in riparazione o lavorazione **presso terzi**, sino ad un importo massimo del **15% della somma assicurata per il contenuto** con il massimo di **€ 4.000,00;**
- 16) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 17) **furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri** - ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e d'allarme, alle casseforti, agli armadi corazzati ed al loro contenuto in genere - in occasione di furto o tentativo di furto o rapina. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata. Tale massimo importo indennizzabile, così calcolato, non sarà in ogni caso inferiore ad € 1.500,00 e superiore ad € 3.000,00 per sinistro.**

## Art. 2.2 Portavalori

La Società si obbliga ad indennizzare, **per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il portavalori**, la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:

- scippo e/o rapina;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;

**purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell'attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'esercizio assicurato.**

Le garanzie vengono prestate a condizione che:

- **dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni ne superiore a 75 anni;**
- **gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell'ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.**

**In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'indennizzo, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

## Art. 2.3 Limiti di indennizzo

**Della somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:**

- a) di **€ 15.000,00** per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria;
- b) del **20% con il massimo di € 3.000,00** per denaro, valori e preziosi ovunque riposti. **Tale limite di indennizzo s'intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 nel**



**caso in cui detti beni siano custoditi in cassaforte a condizione che la stessa venga asportata oppure violata:**

- **mediante rottura e/o scasso;**
- **con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;**
- **in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all'esterno dei locali.**

Per titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;

- c) **del 30% con il massimo di € 10.000,00** per valori e preziosi dei clienti consegnati all'albergatore purché custoditi in cassaforte;
- d) **10%** con il massimo di **€ 2.000,00** relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività dichiarata in polizza;
- e) **del 20%** per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
- f) **del 10%** per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione assicurata. **Tale limite di indennizzo s'intende elevato sino al 30% della somma assicurata nel caso in cui detti beni siano riposti in locali con mezzi di chiusura rigorosamente conformi alla tipologia (Tipo B) prevista dall'art. 2.4 - Mezzi di chiusura - Operatività dell'assicurazione.**

#### **Art. 2.4 Mezzi di chiusura - Operatività dell'assicurazione (Tipo B)**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

**In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;** tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

**Salvo i casi previsti dall'art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione, la garanzia furto non è operante qualora:**

- **per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;**
- **il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.**

#### **Art. 2.5 Esclusioni e delimitazioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) **a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;**
- b) **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- c) **verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- d) **agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:**

- persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;
  - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non conviventi nonché, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata;
- e) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

#### Art. 2.6 Delimitazione degli scoperti

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi sono unificate:

- nella misura massima del **30%** qualora **non risulti richiamata** in polizza la **Condizione Particolare N)** Impianto di allarme a norme IMQ;
- nella misura massima del **40%** qualora **risulti richiamata** in polizza la **Condizione Particolare N)** Impianto di allarme a norme IMQ.

#### **CONDIZIONI SPECIALI FURTO**

(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Furto)

##### 1) Franchigia a carico dell'Assicurato (sempre operante)

Relativamente a tutte le garanzie previste dall'art.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione, di cui alla presente Sezione Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto".

##### 2) Uffici e/o studi professionali

A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione contenuto, sono escluse dall'assicurazione le merci.

##### 3) Alberghi

Ad integrazione di quanto previsto dalla definizione contenuto l'assicurazione di cui al presente settore comprende:

- valori e preziosi portati dai clienti, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all'albergatore;
- i veicoli a motore dei clienti purché chiusi a chiave - escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi - sempreché posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo - sino ad un importo massimo di € 10.000,00 per sinistro.

Sono inoltre compresi i danni verificatisi nelle ore di apertura dell'albergo durante le quali non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell'Assicurato o dei suoi familiari o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose assicurate.

##### 4) Alberghi con attività stagionale

Sono esclusi dall'assicurazione i danni da furto di denaro, valori e preziosi avvenuti nei periodi di chiusura stagionale.

##### 5) Macchine elettroniche

Sono esclusi dall'assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla Sezione Elettronica.

#### 6) Beni in leasing

Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

#### 7) Prezzo di vendita

Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate al sinistro**, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

#### 8) Impianti fissi del fabbricato

Limitatamente alla garanzia Furto, si intendono compresi nella partita Contenuto i sanitari installati nel fabbricato.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO (valide solo se espressamente richiamate in polizza)**

#### M) Mezzi di chiusura di tipo A

**Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini delle garanzie previste dal presente Settore Furto**, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm<sup>2</sup>.

**Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato la Società corrisponderà il 75% dell'indennizzo restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

Salvo quanto previsto dall'art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione, **la garanzia furto non è operante qualora:**

- **per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;**
- **il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.**

#### N) Impianto d'allarme installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.

**Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dal presente Settore Furto**, che:

- i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;
- si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

**Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

**O) Impianto d'allarme di tipo generico**

**Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dalla presente Sezione Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.**

Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

**Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale - la Società corrisponderà l'80% dell'indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

**P) Flottante stagionale**

**Limitamente ai seguenti periodi stagionali:**

- dal 01/11 al 31/01
- dal 30/06 al 30/09

**la somma assicurata alla partita contenuto è temporaneamente aumentata di un importo - aggiuntivo alla somma assicurata – di € 10.000,00.**

**Q) Furto di veicoli posti all'aperto (per cod. attività AU10 "AUTOSALONI – escluse autorimesse, officine meccaniche e depositi")**

A parziale deroga dell'art. 2.5 – Esclusioni e delimitazioni, lettera a), premesso che l'area di ubicazione rischio è adeguatamente protetta e cinta e con aperture chiuse con cancelli dotati di adeguati congegni di chiusura, la garanzia è operante per i veicoli posti all'aperto costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contraente purché riconducibili all'attività assicurata, situati nell'area di pertinenza del rischio assicurato.

La garanzia è operante:

- a condizione che il furto avvenga con scasso o effrazione delle recinzioni e/o delle chiusure;
- a condizione che le chiavi dei veicoli siano custodite all'interno dei locali oggetto dell'effrazione;
- solo per il furto totale, escluso il furto parziale;
- massimo indennizzo **30%** della somma assicurata alla partita contenuto con il limite di **€ 25.000,00** per sinistro ed **€ 10.000,00** per veicolo; la garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del **10%** minimo **€ 500,00** per singolo sinistro.

### 3) SEZIONE ELETTRONICA

#### Art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della partita indicata in polizza, i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso dall'art 3.3 - Esclusioni e delimitazioni.

La garanzia è prestata con una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro; salvo quanto diversamente previsto per i danni:

- 1) **ad impianti ed apparecchi ad impiego mobile** - facenti comunque parte del contenuto oggetto dell'attività - verificatisi in conseguenza di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata e comunque entro il territorio italiano garantiti **sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;**
- 2) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti **sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 10.000,00 per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;**
- 3) ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell'ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni. Il danno è garantito **sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro;**
- 4) **impianti solari e fotovoltaici**, sino ad un importo massimo di € 3.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.

La Società indennizza inoltre:

- 5) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione **sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo, con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo;**
- 6) spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche **sino ad un importo massimo pari al 15% dell'indennizzo.**

#### Art. 3.2 Aumento dell'indennizzo

La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all'Assicurato un importo aggiuntivo **sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall'art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione**, per il danno materiale e diretto per:

- a) i costi necessari sostenuti dall'Assicurato per:
  - la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
  - la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.

**La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00;**

- b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da:
  - spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione Elettronica;
  - spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
  - spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.

**La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.**

### **Art. 3.3 Esclusioni e delimitazioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e/o guasti:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all'art.3.1 - Oggetto dell'Assicurazione, punto 1);
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:
  - controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previsti dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;

- g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- h) attribuibili a difetti noti all'Assicurato e/o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;
- i) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- j) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- l) di furto relativamente ad impianti e pannelli solari e/o fotovoltaici;

In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all'art. 3.2 - Aumento dell'indennizzo, lettera a), la Società non risponde dei danni dovuti:

- m) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
- n) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
- o) perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

In relazione alla garanzia prestata dall'art. 3.2 - Aumento dell'indennizzo, lettera b), la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

- p) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- q) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
- r) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.

**CONDIZIONI SPECIALI ELETTRONICA**  
**(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Elettronica)**

**1) Buona fede**

A parziale deroga dell'art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

**Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il rischio furto.**

**2) Atti vandalici e dolosi**

I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati **con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 in aggiunta alle franchigie previste dall'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione, e fermi i limiti di indennizzo.**

Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, **sono garantiti sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per ogni anno assicurativo ferma l'applicazione del suddetto scoperto.**

**Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni:**

- di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all'esterno dei locali;
- direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
- di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- a impianti e pannelli solari e fotovoltaici.

**3) Operatività dell'assicurazione per il furto**

**L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**

- a) serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

**In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;** tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni di furto e/o atto vandalico qualora:

- **per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;**
- **il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.**

**L'eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione, fermi i limiti di indennizzo.**



#### **4) Macchine elettroniche**

**Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nella presente Sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell'ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.**

#### **5) Beni in leasing**

**Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.**

## 4) SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### Art. 4.1 Oggetto dell'assicurazione

#### 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)

La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori soggetti alla disciplina del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente** non inferiore al **6%** calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata.

**La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell'Assicurato, purché regolarmente iscritti all'INAIL, ma limitatamente:**

- all'azione di rivalsa che l'INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto;
- alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall'INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall'INAIL stesso.

**L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l'Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di legge, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria, errata, interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.**

#### 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.

La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – entro il limite RCO per danni a persona indicato in polizza;

- da dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- da lavoratori a progetto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. **La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice;**

- da persone che stipulano con l'Assicurato un contratto d'opera saltuaria o occasionale per gli infortuni subiti sempre che dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, prestino la loro opera a favore dell'Assicurato sempre che dall'evento derivi all'Assicurato stesso una responsabilità civile.

**La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall'INAIL, o dall'impresa fornitrice.**

**4) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte, per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi del D.Lgs n 38 del 23/02/2000. **La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice.**

**Le garanzie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dalla presente Sezione. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.**

**Art. 4.2 Estensioni di garanzia**

**La garanzia comprende, nell'ambito dei massimali assicurati in polizza e nei limiti e percentuali indicati alle singole estensioni, che costituiscono il massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo, anche la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti:**

- 1. dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati** indicati in polizza e nei quali si svolge l'attività assicurata, comprese le dipendenze di pertinenza del fabbricato, compresi dehors, tende in genere, spazi di pertinenza, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.  
**La garanzia comprende i danni:**
  - **da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio;**
  - **da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna** purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua il risarcimento è corrisposto con applicazione di una franchigia di **€ 150,00** per sinistro;
- 2. da lavori di ordinaria manutenzione** dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi;
- 3. da lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati ove è svolta l'attività e comprende altresì la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente dei lavori;
- 4. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands; qualora i lavori di allestimento, montaggio e smontaggio siano effettuati da terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
- 5. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne** in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio italiano; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- 6. dall'uso, nell'ambito dell'ubicazione assicurata**, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di **macchine automatiche** per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività;
- 7. dall'esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei;**
- 8. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso** siti all'interno dell'azienda;

9. **dallo svolgimento del servizio antincendio** interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'azienda per tale scopo;
10. **dall'organizzazione di visite guidate** all'interno dell'azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
11. **dall'impiego da parte dell'Assicurato** o dei propri dipendenti **di biciclette e mezzi di trasporto a mano**, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato;
12. **dal possesso di cani anche** da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
13. **dall'esistenza di servizio di vigilanza** affidato a guardianaggio anche armato;
14. **dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato** o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al **15% del massimale** stabilito in polizza.

**L'assicurazione di cui alla presente Sezione è inoltre estesa ai danni:**

15. **diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata **con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato**;
16. **subiti dalle merci di terzi**, detenute in consegna o custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione. **La garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 300,00 per sinistro e fino ad un massimo risarcimento di € 5.000,00**;
17. **diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti**, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda: dalla garanzia sono esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con applicazione di una **franchigia di € 200,00 per ogni veicolo**, sia esso o meno in consegna e custodia dell'Assicurato;
18. **conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori, restando comunque esclusi i rischi della circolazione** in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;
19. **cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate**, fatta eccezione per quelli derivanti da loro vizio originario. Tuttavia per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati nell'azienda, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. **Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. In ogni caso la presente garanzia è operante durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna.** Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento annuo;
20. **derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata**, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. **Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 50.000,00 e con applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro**;
21. **cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli**, di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. L'assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia vale nel territorio italiano ed è prestata previa applicazione di una franchigia di **€ 200,00 per sinistro**;
22. **derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti**, compresi famigliari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di *RAPPRESENTANTI* dei lavoratori per la sicurezza e ciò ai sensi della legge 81/2008;  
**Restano pertanto esclusi dalla presente garanzia i responsabili esterni per la sicurezza identificati in figure professionali e/o paraprofessionali. Sono inoltre escluse dall'assicurazione le sanzioni, le multe e le ammende direttamente o indirettamente imputabili all'inadempimento totale e/o parziale delle prestazioni che costituiscono l'oggetto del servizio di prevenzione e/o protezione**;
23. **derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici** per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti anche all'esterno delle aree dove viene svolta l'attività. Sono compresi l'uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, **esclusivamente nell'ambito delle aree private dell'azienda**, restando comunque esclusi i casi in cui è obbligatoria l'assicurazione in base

a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche.

**La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per sinistro di € 200,00.**

**24. da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

**Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato con il limite di € 100.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% del risarcimento con il minimo di € 500,00 per sinistro;**

**25. a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività indicata in polizza con un limite di risarcimento di € 25.000,00. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;**

**26. da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'Azienda, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto, gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli - salvo quanto previsto al precedente punto 17 - del presente articolo - e natanti in genere e cose in essi contenute;**

**27. da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento € 50.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo € 1.000,00 per ogni sinistro;**

**28. da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679, e successivi aggiornamenti e/o modifiche per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 30.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro.**

#### **Art. 4.3 Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

#### **Art. 4.4 Estensione territoriale**

L'assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

Per quanto riguarda il Rischio della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) la garanzia vale per il mondo intero.

#### **Art. 4.5 Variazione del numero degli addetti**

La Società, qualora nel corso del contratto, l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero degli addetti dichiarati in polizza, rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti:

- superiore di **una** sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti non sia superiore a 10 (dieci) unità;
- superiore di **due** unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti sia pari o superiore a 11 (undici) unità.

Nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante la presente Sezione, ma senza l'indicazione del numero degli addetti, sarà considerato convenzionalmente un numero non superiore a quattro unità compreso il titolare.

#### Art. 4.6 Buona fede

L'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità del presente contratto, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesattezze o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempre che gli aggravamenti derivanti o le modifiche del rischio risultino accettabili dalla Società in base alle vigenti norme assuntive ed ai criteri tariffari. **Il Contraente e/o l'Assicurato avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio.**

#### Art. 4.7 Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende i danni derivanti da:

- a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) detenzione o impiego di esplosivi;
- c) malattie professionali da qualunque causa determinate.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- d) da furto o rapina;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici - salvo quanto previsto dall'art. 4.2 - Estensioni di garanzia, punto 23; nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato;
- h) da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato;
- i) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 4.2 - Estensioni di garanzia, punti 14) 16) 17) 25) e 26);
- j) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- k) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
- m) derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione;
- n) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 27) dell'art.4.2 – Estensioni di garanzia;
- o) derivanti da amianto o Crysothile;
- p) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- q) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;

- r) derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, salvo quanto previsto dall'art. 4.2 - Estensioni di garanzia, punto 3) lavori di manutenzione straordinaria;
- s) subiti da persone che, ai fini dell'assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
  - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
  - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
  - i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

### **CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE**

(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sotto indicati)

#### **1) Farmacie**

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

**L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici, omeopatici, erboristici e fitoterapici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio l'assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

#### **2) Parrucchieri, barbieri, centri estetici, solarium, visagisti, massaggiatori, pedicure ed altre attività affini che non richiedano controllo medico**

Qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi su indicati la garanzia comprende anche i danni:

- corporali causati dall'applicazione di tinture, decoloranti, permanenti e prodotti per la cura e la cosmesi dei capelli, nonché quelli derivanti dal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici;
- causati in occasione di prestazioni professionali eseguite al domicilio dei clienti.

**La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo controllo medico e i danni estetici.**

**Tale estensione di garanzia è valida purché l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato comunque, non oltre la data di scadenza di polizza e viene prestata sino ad un importo pari al 10% del massimale assicurato con il massimo di € 80.000,00 per anno assicurativo.**

**L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.**

#### **3) Stazioni di servizio per veicoli a motore - distributori di carburante - stazioni di lavaggio - anche con servizio di autofficina.**

A parziale deroga dell'art. 4.7 – Esclusioni e delimitazioni, **lettera i) e j)**, qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi suindicati, la garanzia comprende i danni:

- cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
- subiti dai veicoli in consegna e custodia all'Assicurato, per lavori di manutenzione e riparazione, rifornimento e lavaggio;

**La garanzia è operante purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività, intendendosi per tale il locale e le eventuali pertinenze non aperte al pubblico, a cui si riferisce l'assicurazione.**

**Sono esclusi i danni:**

- alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
- da incendio e furto nonché quelli derivanti da circolazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;

Tale garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di **€ 40.000,00**, per sinistro e anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al **10%** con il minimo **€ 250,00** per sinistro.

#### **4) Lavanderie, tintorie, stierie**

A parziale deroga dell'art. 4.7 – Esclusioni e delimitazioni, **lettera i) e j)**, l'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di **€ 1.500,00 per sinistro** e con il limite di **€ 3.000,00 per anno assicurativo** e con applicazione di una franchigia di **€ 150,00** per sinistro.

#### **5) Danni alle cose portate dai clienti nell'esercizio assicurato**

A parziale deroga dell'art. 4.7 – Esclusioni e delimitazioni, **lettera d) e i)**, la garanzia è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e deterioramento di cose portate dai clienti, a qualsiasi titolo nei locali dell'esercizio indicato in polizza, consegnate e non, con il limite di risarcimento di **€ 1.500,00 per ogni cliente** danneggiato con il massimo di **€ 4.500,00 per anno assicurativo**.

**La garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute ed il risarcimento verrà corrisposto previa applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni cliente danneggiato.**

#### **6) Esercizio con vendita all'ingrosso e per corrispondenza**

Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all'ingrosso o per corrispondenza l'assicurazione non comprende il rischio dello smercio di cui all'art. 4.2 – Estensioni di garanzia, punto 19).

#### **7) Uffici e/o studi professionali**

Si intende esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato inerente l'attività professionale o commerciale.

#### **8) Commercio Ambulante**

Premesso che l'Assicurato esercita l'attività di commercio ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di ambulante nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività. La garanzia comprende inoltre l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stands in connessione con il rischio descritto in polizza.

#### **9) Negozi di animali - Servizio di toelettatura**

Qualora l'assicurazione sia riferita al rischio su indicato la garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni gravi degli animali in consegna e custodia all'Assicurato nei locali ove esercita l'attività assicurata e sottoposti a lavaggio e toelettatura.

La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di **€ 1.500,00 per sinistro** e con il limite di **€ 3.000,00 per anno assicurativo** e con applicazione di una franchigia di **€ 150,00** per sinistro.

#### **10) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato** (valida solo se indicata nel tipo di rischio nella scheda di polizza).

Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato assicurata a valore intero nell'ambito della Sezione Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, i dehors, le tende, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.

**Pertanto l'operatività del presente settore è limitata ai rischi previsti dall'art. 4.2 - Estensioni di garanzia, ai punti 1), 2), 3), 14) e 24).**

Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l'assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile ed al locatario nella qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro. Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempreché il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.



**11) Albergo: cose portate dai clienti consegnate e non consegnate** (Valida solo se indicato il limite nella scheda di polizza)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate, **con il limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente e con l'intesa che, in caso di più clienti danneggiati il risarcimento complessivo non potrà superare l'importo di € 60.000,00. Relativamente a valori preziosi portati e non consegnati in custodia all'albergatore, la garanzia è prestata sino ad un importo massimo pari al 50% del limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente anche se alloggiati in più stanze o appartamenti. La garanzia non vale per:**

- denaro;
- veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
- per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell'albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo;
- per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Tale estensione di garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 150,00 per ciascun cliente.

**12) Alberghi: esercizio dei servizi accessori**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'esercizio dei servizi accessori, quali bar, ristorante, tintorie, lavanderie, saloni di parrucchieri per uomo e/o donna, sale da ballo, sale per convegni e tutto quanto inerente ad attività ricreative e culturali. **Relativamente a rischi riguardanti tintorie, lavanderie e saloni di parrucchieri vale quanto previsto dalle Condizioni Speciali che precedono la presente clausola.**

**CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE**  
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

**R) Esclusione della responsabilità civile verso gli operai**

A parziale deroga dell'Art. 4.1 - **Oggetto della garanzia, la garanzia è limitata ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, pertanto le garanzie previste dall'Art. 4.1 - Oggetto della garanzia, punti 2), 3) e 4) non sono operanti.**

**S) R.C. postuma.**

A parziale deroga dell'art. 4.7 – **Esclusioni e delimitazioni, lettera K)** danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori, **la garanzia comprende:**

- a) **qualora l'assicurazione sia riferita a stazioni di servizio per veicoli a motore – distributori di carburante – stazioni di lavaggio – servizio di autofficina** – fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale 3 - i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge.

La garanzia è prestata purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla legge stessa e purché detti danni si siano verificati e siano denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque **entro un anno** dall'intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento.

**Sono esclusi i danni:**

- alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
- da incendio e furto, anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati.

**Per i danni a cose, l'estensione è operante sino ad un importo massimo di € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.**

- b) **per attività diverse da quelle indicate al punto a)** l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose da lui non installate, purché lo stesso sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione dei lavori.

**Sono esclusi i danni:**

- agli impianti, apparecchiature e/o cose installate od oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate e i danni conseguenti al loro mancato uso;
- da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.

**L'assicurazione è prestata** per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque **entro un anno** dalla data di ultimazione dei lavori, sino ad un importo massimo **€ 50.000,00**, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del **10%** con il minimo di **€ 250,00** per sinistro.

**In entrambi i casi la garanzia riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale o documento attestante l'avvenuto acquisto, redatti anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.**

#### **U) Alberghi - Cure termali**

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'albergatore da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, per l'esercizio di uno stabilimento termale annesso al complesso alberghiero. **Si intendono esclusi i danni riconducibili ad attività che richiedono controlli medici.**

#### **V) Alberghi - Attività sportive**

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero delle seguenti attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso albergatore: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, **nonché equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell'ambito del complesso alberghiero purché con presenza di istruttori incaricati dall'albergatore e in possesso - se richiesti - di abilitazione ai sensi di legge.**

#### **W) Alberghi - Custodia veicoli a motore**

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per danni ai veicoli a motore dei clienti in consegna o custodia all'Assicurato compresi quelli verificatisi in occasione di rifornimento o lavaggio - **purché avvenuti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo; il risarcimento sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per ogni veicolo danneggiato e con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni da incendio e da furto.**

#### **X) Malattie Professionali**

A parziale deroga dell'art. 4.7 – **Esclusioni e delimitazioni, lettera c)** l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui **all'art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione, punto 2)** della Sezione Responsabilità Civile, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, escluse comunque in ogni caso l'asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

**La presente garanzia è prestata nell'ambito del 25% del massimale RCO per sinistro indicato nella scheda di polizza:**

- a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

**La garanzia non vale:**

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

**Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

**Y) Franchigia assoluta su danno biologico**

A parziale deroga dell'art. 4.1 – **Oggetto dell'assicurazione, punto 2 lettera b)**, l'assicurazione riguarda il risarcimento ai sensi del Codice Civile dei danni cagionati ai prestatori di lavoro, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 38 del 23 febbraio 2000 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente – escluse le malattie professionali.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 2.500,00.**

**1) Franchigia su tutte le garanzie previste dalla Sezione 4. Responsabilità Civile verso Terzi**

L'assicurazione di cui alla presente Sezione 4. Responsabilità Civile verso Terzi è prestata, **limitatamente ai danni a cose**, con applicazione di una **franchigia di € 1.000,00** per sinistro. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non sarà dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a **€ 1.000,00**.

**2) Prestatori di lavoro stagionali**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.5 - **Variazione del numero degli addetti**, della presente Sezione – si prende atto che oltre agli addetti dichiarati in polizza l'Assicurato potrà avvalersi, per lo svolgimento della propria attività descritta in polizza, di ulteriori prestatori di lavoro, a titolo stagionale, nel numero massimo di **quattro unità e per un periodo massimo di quattro mesi** nell'arco di ogni periodo assicurativo.

L'estensione opera ai fini sia della garanzia RCT sia della garanzia RCO.

## 5) SEZIONE ASSISTENZA AI LOCALI

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24:00 ore 24:00, tutti i giorni dell'anno:

Dall'Italia      800 19.69.14  
Dall'estero     +39 011.742.56.88  
Fax                +39 011.742.55.88

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

### DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA

#### CENTRALE OPERATIVA

La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con Sede in Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino, in conformità al Regolamento Isvap nr.12 del 9 gennaio 2008.

#### Art. 5.1 Oggetto dell'assicurazione

**La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all'attività indicata in polizza e per i quali sia stata attivata la presente Sezione, ovvero:**

- a) **invio di un idraulico** per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'esercizio assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.  
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un idraulico per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'idraulico, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- b) **invio di un elettricista** per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all'impianto elettrico.  
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un elettricista per l'intervento necessario.  
La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'elettricista, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- c) **invio di un fabbro** per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l'ingresso nell'ubicazione assicurata; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d'ingresso della medesima. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un fabbro per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- d) **servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere**, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per

situazioni di emergenza o di urgenza. **Le relative spese saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso;**

- e) **servizio di segnalazione guasti**, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
- f) **rientro dell'Assicurato a causa di sinistro** avvenuto nell'ubicazione assicurata, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - anche all'estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell'ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio **entro il limite massimo di € 225,00** per evento;
- g) **servizio di sorveglianza**, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato **entro 2 ore dalla sua richiesta**, una guardia giurata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. **La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 5.2 Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro**

La Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell'azienda assicurata durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell'attività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell'azienda, ovvero:

- **reperimento ed invio di un'ambulanza** a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
- **trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione** ovunque nel mondo (costi a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza.

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno) se necessario con accompagnatore medico, previo accordi con l'Assicurato.

**I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l'Assicurato.**

**Le prestazioni suindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Centrale Operativa e l'attivazione da parte di quest'ultima.**

#### **Art. 5.3 Esclusioni e delimitazioni**

**Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:**

- a) disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
- b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
- c) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato;
- e) sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
- f) sinistri riguardanti: attività di gestione parcheggi;
- g) per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;

sono inoltre esclusi:

- h) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a) b) c) dell'art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione.

## 6) SEZIONE TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal **D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164**, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

**D.A.S** Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – di seguito denominata DAS con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023.

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

### Art. 6.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate da D.A.S.**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, **posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.

**L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.**

**La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.**

## AMBITO DELLE PRESTAZIONI

### Art. 6.2 Difesa Penale ed Opposizione Sanzioni Amministrative – OPZIONE A

**Con riferimento all'art. 6.1 – Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa dichiarata in polizza:**

- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga dell'art. 6.6 – Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.** Sono compresi, a parziale deroga dell'art. 6.6 – Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. **Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.** Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000,00.  
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
  - **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
  - **Decreto Legislativo n. 196/03** (Codice della Privacy), novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
  - **Decreto Legislativo n. 152/2006** (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

#### CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il **numero verde 800-341143** oppure scrivendo a **consuldas@das.it**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

#### Persone assicurate

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.

#### Art. 6.3 Difesa Penale, Opposizione Sanzioni Amministrative e Civile - OPZIONE B

**Con riferimento all'art. 6.1 – Oggetto dell'assicurazione**, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa dichiarata in polizza:

- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 6.6 - **Esclusioni e delimitazioni**, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.** Sono

compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. **6.6 - Esclusioni e delimitazioni**, i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

- debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. **Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.** Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, **la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.**

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
  - **Decreto Legislativo n. 196/03** (Codice della Privacy) novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679, in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
  - **Decreto Legislativo n. 152/2006** (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
- subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
  - debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00** relative a:
    - contratti di fornitura/prestazioni di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
    - le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardante l'immobile identificato in polizza ove è svolta l'attività;
    - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro;
  - debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.  
Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi, in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.

### **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il **numero verde 800-341143** oppure scrivendo a **consuldas@das.it**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

### **Persone assicurate**

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.



**CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE**  
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

**Z) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 5 CASI**

In estensione a quanto previsto all'Art. 6.3 - Difesa Penale, Opposizione Sanzioni Amministrative e Civile - Opzione B, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Limitatamente ad una denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. **Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.**

**DISPOSIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE**

**Art. 6.4 Estensione territoriale**

Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- **in tutti gli Stati d'Europa**, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- **nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera** nella ipotesi di vertenze contrattuali;
- **in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino** nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative.

I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

**Art. 6.5 Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia assicurativa**

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, con le seguenti eccezioni:

- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.

Inoltre:

- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata

dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;

- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

#### **Art. 6.6 Esclusioni e delimitazioni**

La garanzia non comprende:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza;
- d) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- e) controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l'attività indicato in polizza;
- f) vertenze con i clienti, salvo se espressamente previsto come estensione di garanzia;
- g) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- h) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- i) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- j) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- k) controversie e procedimenti quando il Contraente sia un'azienda edile.

## **7. NORME IN CASO DI SINISTRO**

### **Relativamente le Sezioni “Incendio”, “Furto”, “Elettronica”**

#### **Art. 7.1 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso alla Società entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno, trasmettendone copia alla Società; conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- d) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, bilanci o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail [sinistri\\_bpbari@ttycreo.it](mailto:sinistri_bpbari@ttycreo.it) oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.

L'Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:

**CONTACT CENTER**  
**Numero Verde 800.11.44.33**  
**dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00**  
**(esclusi i festivi)**

#### **Art. 7.2 Assicurazione presso diversi assicuratori**

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

#### **Art. 7.3 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 7.4 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art.7.1 - Obblighi in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 7.5 - **Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;**
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### Art. 7.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:

- a) **per il Fabbricato o Rischio Locativo:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; l'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;

- b) **per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci** come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

**Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

**L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore commerciale.**

La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

- c) **per le Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;

- d) **per le Lastre:** l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
- e) per le **Macchine Elettroniche:**
- in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
  - in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo. Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.

**Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 7.6 – Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale.**

#### **Art. 7.6 Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale**

**Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risultasse inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, la Società risponderà dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.**

Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di **oltre il 15%** le somme assicurate, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

#### **Art. 7.7 Esagerazione dolosa del danno**

**L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.**

#### **Art. 7.8 Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 7.9 Raccolte e collezioni**

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

#### **Art. 7.10 Recupero delle cose rubate (valida solo per la Sezione Furto)**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

#### **Art. 7.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 7.12 Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società, presso la propria sede entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti **dall'art. 1.5 - Esclusioni e delimitazioni, lettera a), dall'art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni, lettera d), dall'art.3.3 - Esclusioni e delimitazioni, lettera a), dolo dell'Assicurato o del Contraente.**

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere anche:

- l'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

#### **Art. 7.13 Limite massimo di indennizzo**

**Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell'indennizzo di cui all'art. 3.2 – Aumento dell'indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto all'art. 1908 del Codice Civile.**

#### **Art. 7.14 Anticipo indennizzi (valido solo per LA SEZIONE INCENDIO)**

La Società anticipa un importo fino al **50%** dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di **€ 500.000,00** in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d'uso, purché:

- non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore a **€ 50.000,00**;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

**In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.**

#### **Art. 7.15 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o

collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

## **Relativamente la Sezione “Responsabilità Civile”**

### **Art. 7.16 Obblighi in caso di sinistro**

**In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono:**

- 1. agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)**
  - a) esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;**
  - b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;**
- 2. agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):**
  - a) denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;**
  - b) dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l'infortunio è iniziato un procedimento penale;**
  - c) dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile. L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.**

**La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail [sinistri\\_bpbari@ttycreo.it](mailto:sinistri_bpbari@ttycreo.it) oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.**

L'Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:

**CONTACT CENTER**  
**Numero Verde 800.11.44.33**  
**dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00**  
**(esclusi i festivi)**

### **Art. 7.17 Assicurazione presso diversi assicuratori**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.

### **Art. 7.18 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 7.19 Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro

#### **Art. 7.20 Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento**

(Valida solo se il tipo di rischio indicato nella scheda di polizza è proprietà e/o conduzione di fabbricati)

Qualora l'assicurazione sia riferita solamente alla proprietà e/o conduzione di fabbricati che renda operante la Condizione Speciale 10) della Sezione Responsabilità Civile, resta inteso che se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) risulterà superiore a quello dichiarato in polizza, si applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, a condizione che la stessa **superi il 15%** e per la sola parte eccedente.

### **Relativamente la Sezione Tutela Legale.**

#### **Art. 7.21 Denuncia del sinistro e scelta del legale**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Società.

#### **Art. 7.22 Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art.7.21 - Denuncia del sinistro e scelta del legale. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;



- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

#### **Art. 7.23 Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

#### **Art. 7.24 Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

## LINEA PATRIMONIO

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICATE AL SETTORE IMPRESA E AGRICOLTURA

#### 7) SEZIONE INCENDIO

##### Art. 8.1 Oggetto dell'assicurazione

Premesso che i Fabbricati assicurabili o contenenti le cose assicurabili per la presente Sezione devono:

- trovarsi in buone condizioni di statica e manutenzione ed avere strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- essere adibiti all'esercizio dell'attività indicata nel frontespizio di polizza e nella superficie restante dell'intero fabbricato non esistere cinematografi, nights e depositi di infiammabili,

la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza e nell'ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- 1) incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora;
- 2) fulmine;
- 3) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 4) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, purchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatasi da incendio di enti anche non assicurati; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- 5) guasti cagionati dall'Assicurato, da terze persone o dall'Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 6) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, sino ad un importo massimo, a primo rischio assoluto, di € 10.000,00 con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro;
- 7) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- 8) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti all'Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- 9) atti vandalici e dolosi, avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine.

**Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari all'80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro; limitatamente agli atti di terrorismo e**

**sabotaggio la garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00;**

**10) eventi atmosferici** quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. **La garanzia comprende i danni da bagnamento**, verificatisi all'interno del fabbricato, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni subite dal tetto, dalle pareti o dai serramenti, direttamente causate dalla violenza dei predetti eventi,

**Sono compresi i danni:**

- **da sovraccarico di neve** sui tetti o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, **sino ad un importo massimo pari al 30% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto;**
- **da gelo** che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino ad un importo massimo indennizzabile di **€ 3.000,00;**
- **a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati**, sino ad un massimo indennizzo di **€ 10.000,00**, causati dai predetti eventi atmosferici **con esclusione del sovraccarico di neve e dei danni al relativo contenuto;**
- **da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento** fino alla concorrenza del **3% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 10.000,00.**

**Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari all'80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro;**

**11) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo**, salvo quanto previsto dal precedente punto 10) eventi atmosferici, verificatesi:

- attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture;
- a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico.

**Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 30% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo assoluto di € 30.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;**

**12) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:**

- **rottura e/o guasto** di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato corrispondente all'ubicazione assicurata oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. **L'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00;**
- **occlusione delle condutture di impianti idrici**, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente l'Azienda assicurata oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. **L'indennizzo sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 30.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.**

**Sono, inoltre, comprese:**

- **le spese sostenute per ricercare, riparare** o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
- **le spese sostenute per riparare** o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco dell'erogazione del servizio.

**Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.**

**Resta inteso che, relativamente alle spese di ricerca e riparazione, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore al 3% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il limite assoluto di € 5.000,00 e previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;**

- 13) le spese di rimpiazzo del combustibile** (nafta-gasolio-kerosene) anche in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato, sino ad un massimo indennizzo, a primo rischio assoluto, di **€ 2.000,00**;
- 14) incendio, esplosione e scoppio del contenuto** quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di **€ 25.000,00**;
- 15) incendio, esplosione e scoppio del contenuto** verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di **€ 10.000,00**;
- 16) danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l'attività dichiarata, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada**, purché avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall'Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le merci con il limite assoluto di € 6.000,00; limitatamente ai danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo**;
- 17) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi**, sino alla concorrenza di **€ 1.000,00**; **la presente estensione non è operante qualora nel contratto risulti attiva la garanzia Furto.**

**La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:**

- 18) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti** nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione, sino ad un importo massimo del **10%** dell'indennizzo, con il massimo assoluto di **€ 11.000,00**;
- 19) le spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del **10% dell'indennizzo**;
- 20) il mancato godimento dei locali** occupati dall'Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo della pigione presumibile con il **massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato**;
- 21) la perdita delle pigioni** dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, per l'importo del canone percepito dall'Assicurato alla data del sinistro con il **massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato**;
- 22) i costi di urbanizzazione** che dovessero gravare sull'Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, **purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato**, sino ad un importo massimo del **5%** della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di **€ 8.000,00**.

## **Art. 8.2 Limiti di indennizzo**

**Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del:**

- a) **20%** con il massimo di **€ 6.000,00** per il denaro;
- b) **€ 15.000,00** per singolo oggetto relativamente a tappeti, oggetti d'arte, valori, argenteria, non costituenti merce dell'attività dichiarata. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;

- c) **15%** con il massimo di **€ 15.000,00** relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività dichiarata in polizza;
- d) **20%** con il massimo di **€ 10.000,00** per preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'Azienda e non costituenti merce dell'attività dichiarata;
- e) **20%** per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge;
- f) **30%** per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza.

### **Art. 8.3 Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde, nei limiti della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. **14.6** – Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale.

### **Art. 8.4 Esclusioni e delimitazioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- d) relativamente alla garanzia prevista dall'art. 8.1 al punto 2) Fulmine – quelli subiti da impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, salvo quanto previsto all'art. 8.1 – al punto 6) azioni di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- e) a macchinari o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- f) da fenomeno elettrico derivante da:
  - usura o carenza di manutenzione;
  - montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché i danni verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo;
  - difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- g) relativamente alla garanzia prevista dall'art. 8.1 al punto 9) - Atti vandalici e dolosi:
  - di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
  - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
  - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
  - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
  - di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
  - a cose ed enti mobili all'aperto;
  - da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre;
  - di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
  - da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo di qualsiasi natura;
  - di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
- h) relativamente alle garanzie previste dall'art. 8.1 al punto 10) - Eventi atmosferici:

- a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino;
  - a cose ed enti mobili all'aperto, fatta eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, tende esterne e installazioni consimili;
  - arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
  - subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua salvo quanto previsto dall'art. 8.1 punto 11), mareggiate, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - da bagnamento all'interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
  - arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro.
- i) da bagnamento di merci la cui base d'impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- j) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto;
- k) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 8.1 ai punti 20) mancato godimento dei locali - 21) perdita delle pigioni e 22) costi di urbanizzazione;
- l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- m) relativamente all'art. 8.1 al punto 12) acqua condotta, le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato;

### **CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO** (che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Incendio)

#### **1) Colpa grave**

A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

#### **2) Buona fede**

A parziale deroga dell'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, l'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

#### **3) Guasti Macchine**

Se dal contratto risulta attivata la Sezione Guasti Macchine la garanzia di cui all'art.8.1 punto 6) azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, di cui alla sezione Incendio non è operante.

#### **4) Beni in leasing**

Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

#### **5) Prezzo di vendita**

Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese**, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

#### **6) Cose all'aperto**

Relativamente a macchinari, attrezzature e merci, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all'aperto, salvo le esclusioni previste - per le singole garanzie - all'art. **8.4 – Esclusioni e delimitazioni**.

**La garanzia è operante purché i macchinari, le attrezzature e le merci si trovino nell'ambito dell'azienda e poste in area completamente recintata.**

#### **7) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio**

A parziale deroga della normativa contrattuale relativa alla Sezione Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, **le Parti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni.**

**Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ già compreso in quelli indicati in polizza.**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO** (valide solo se espressamente richiamate in polizza)

#### **A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici e dolosi ed eventi atmosferici**

**Le garanzie previste dall'art. 8.1- Oggetto dell'assicurazione - ai punti 9) atti vandalici e dolosi e 10) eventi atmosferici - sono escluse dalla presente assicurazione.**

#### **B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall'art. 8.1 – Oggetto dell'assicurazione**

**Tutte le garanzie previste dall'art. 8.1 – Oggetto dell'assicurazione, sono prestate con applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per sinistro.**

Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l'indennizzo sarà effettuato comunque con l'applicazione di suddetta franchigia; **tuttavia la stessa non sarà ulteriormente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste, dalle singole garanzie, risultassero superiori a € 2.000,00.**

#### **C) Garanzia limitata per il fabbricato**

**La garanzia è operante limitatamente a quanto previsto dall'art. 8.1 – ai punti 1) incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora – 2) fulmine – 3) caduta aeromobili – 4) fumo, gas, vapori – 5) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.**

#### **D) Spese di demolizione e sgombero fino a € 50.000,00**

**Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 8.1 al punto 19) spese di demolizione e sgombero, la Società indennizza, per le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, un importo aggiuntivo, a primo rischio assoluto, di € 50.000,00 per sinistro.**

## 9) SEZIONE FURTO

### Art. 9.1 Oggetto dell'Assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per sinistro e anno assicurativo. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nell'ubicazione assicurata indicata in polizza o nelle relative dipendenze (purché situate nella medesima ubicazione assicurata), in relazione a furto purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- 1) **con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso** dei mezzi di protezione e chiusura che devono avere caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 9.4 – **Mezzi di chiusura** – della presente Sezione, oppure praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- 2) **con uso di chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
- 3) **3) con uso di chiavi vere anche elettroniche** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro. **L'assicurazione vale sino alle ore 24:00 del giorno successivo** alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle eventualmente necessarie per la riprogrammazione dell'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, **fino alla concorrenza di € 800,00**;
- 4) **per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, attraverso aperture situate in linea verticale a più di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- 5) **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;

nonché i furti commessi:

- 6) **attraverso maglie di inferriate fisse o mobili** con rottura del vetro retrostante;
- 7) **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione fra le ore **8:00** e le ore **24:00** e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 8) **durante l'orario di apertura al pubblico** e presenza di addetti all'esercizio dell'attività assicurata, con rottura delle vetrine;

La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:

- 9) **furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato**, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia alla Società. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 per il denaro**;
- 10) **furto commesso utilizzando**, per l'asportazione del contenuto assicurato, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato. **In tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'indennizzo restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso**;
- 11) **furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate** inerenti l'attività dichiarata, **su automezzi** non telonati di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall'Assicurato o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore **6:00** e le ore **21:00** nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate ed i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso. **Resto convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le merci con il limite di € 2.500,00 e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro**;
- 12) **furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente** in deposito, in riparazione o lavorazione **presso terzi**, sino ad un importo massimo del **15% della somma assicurata per il contenuto** con il massimo di **€. 4.000,00**;
- 13) **furto e/o rapina di merci attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati** nel territorio italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi



a quanto previsto dall'art. 9.4 del presente Settore. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 3.000,00;**

**14) rapina** avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

**15) furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri** ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, al contenuto in genere verificatisi in occasione del furto o della rapina tentati o consumati. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 3.000,00.**

## Art. 9.2 Portavalori

La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e **nel limite della partita assicurata in polizza per il portavalori**, la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:

- scippo e/o rapina;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;

**purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell'attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'esercizio dell'attività assicurata.**

**Le garanzie sono prestate a condizione che:**

- **dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano d'età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni;**
- gli eventi previsti dalla presente clausola avvengano durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e in ogni caso nell'ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.

**In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'indennizzo, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

## Art. 9.3 Limiti d'indennizzo

**Della somma assicurata alla partita Contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:**

- a) **del 20% con il massimo di € 3.000,00** per denaro e valori ovunque riposti. **Tale limite di indennizzo s'intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 12.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato;** a condizione che gli stessi vengano asportati oppure violati:
  - mediante rottura e/o scasso;
  - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
  - in occasione di rapina anche se iniziata all'esterno dei locali.Per titoli assoggettabili a procedura d'ammortamento l'assicurazione copre le relative spese, fi no ai limiti suddetti;
- b) **di € 15.000,00** per singolo oggetto per: tappeti, oggetti d'arte e servizi d'argenteria non costituenti merci dell'attività dichiarata;
- c) **del 10%** con il massimo di **€ 2.000,00** per oggetti ed effetti d'uso personale posti nei locali ove si svolge l'attività assicurata;
- d) **del 10%** con il massimo di **€ 3.000,00** per preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'Azienda e non costituenti merce dell'attività dichiarata;
- e) **del 10%** per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza;
- f) **del 20%** per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.

#### Art. 9.4 Operatività dell'assicurazione – Mezzi di chiusura (tipo B)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

**In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;** tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Salvo quanto previsto dall'art. 9.1- Oggetto dell'assicurazione - **la garanzia furto non è operante qualora:**

- per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
- il furto, sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

#### Art. 9.5 Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi d'uso comune;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- d) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;
  - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi nonché, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata;
- e) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o d'altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

## Art. 9.6 Delimitazione degli scoperti

In caso d'applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi sono unificate:

- nella misura massima del **30%** qualora non risulti richiamata in polizza la **Condizione Particolare F** Impianto d'allarme a norme IMQ;
- nella misura massima del **40%** qualora risulti richiamata in polizza la **Condizione Particolare F** Impianto d'allarme a norme IMQ.

### CONDIZIONI SPECIALI FURTO (che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Furto)

#### 1) Franchigia a carico dell'Assicurato (sempre operante)

Relativamente a tutte le garanzie previste dall'art.9.1 - Oggetto dell'Assicurazione, di cui alla presente Sezione Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una franchigia pari al **10%** della somma assicurata alla partita "Contenuto".

#### 2) Beni in leasing

Sono esclusi dall'assicurazione – salvo diversa pattuizione - i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non sono considerati ai fini della determinazione del valore del contenuto assicurato.

#### 3) Prezzo di vendita

Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate al sinistro**, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

### CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO (valide solo se espressamente richiamate in polizza)

#### E) Mezzi di chiusura di tipo A

Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini delle garanzie previste dalla presente Sezione, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm<sup>2</sup>.

**Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato la Società corrisponderà il 75% dell'indennizzo restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

Salvo quanto previsto dall'art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione - **la garanzia furto non è operante qualora:**

- **per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione** sopra indicati;
- il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

**F) Impianto d'allarme installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.**

**Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dalla presente Sezione Furto, che:**

- i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q;
- si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

**Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

**G) Impianto d'allarme generico**

**Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dalla presente Sezione Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.**

Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

**Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

## 10. SEZIONE GUASTI MACCHINE

### Art. 10.1 Oggetto dell'Assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per sinistro e anno assicurativo. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da guasti accidentali alle apparecchiature ed impianti elettronici nonché alle parti elettriche, elettroniche e meccaniche, delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all'esercizio dell'attività o al servizio del fabbricato, posti nell'ubicazione indicata in polizza, comprese le cose mobili di proprietà di terzi, gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, videogiochi, homecomputers, contenuti nell'abitazione dell'Assicurato comunicante con l'Azienda, derivanti da:

- errata manovra, negligenza, imperizia;
- mancato o difettoso funzionamento d'apparecchiature di comando o controllo, di condizionamento dell'aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione;
- errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto e risulti scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
- correnti scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro, salvo quanto diversamente stabilito per i seguenti danni:

- a) **a conduttori esterni** collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali POS assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell'ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione, sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni;
- b) **pannelli solari** e fotovoltaici.

**Il danno è garantito sino ad un importo massimo di € 3.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.**

La Società indennizza inoltre:

- c) **gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti** nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione sino ad un importo massimo pari **al 10%** dell'indennizzo con il limite di **€ 3.000,00**;
- d) **le spese per demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e il ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari **al 10%** dell'indennizzo.

### Art. 10.2 Aumento dell'indennizzo

La Società si obbliga a riconoscere all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del **20%** di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente articolo 10.1 - Oggetto dell'assicurazione - per il danno materiale e diretto per:

- a) **i costi necessari** sostenuti dall'Assicurato per:
  - la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
  - la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.

**La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 150.00;**

- b) **i costi supplementari di elaborazione** dati per la continuazione dell'attività costituiti da:
  - spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini del presente Settore;
  - le maggiori spese sostenute rispetto a quelle normali per l'uso di apparecchiature sostitutive, applicazione di altri metodi di lavoro e per l'utilizzo di servizi effettuati da terzi, al fine di proseguire

l'attività interrotta a causa del mancato funzionamento, totale o parziale, delle apparecchiature o degli impianti;

- spese per le ore straordinarie di lavoro connesse alla riparazione o rimpiazzo delle apparecchiature danneggiate;
- spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
- spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.

**La garanzia è prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.**

### **Art. 10.3 Esclusioni e delimitazioni**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni e/o guasti:**

- a) determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;**
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi, trasporti o trasferimenti fuori dall'Azienda e le relative operazioni di carico e scarico;**
- e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
- f) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**
- g) causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in relazione ai predetti eventi;**
- h) ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, telefoni cellulari, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio di trasformatori e degli interruttori;**
- i) assicurati o assicurabili con altre Sezioni della presente polizza, salvo quanto previsto dall'art. 10.1 quarto punto: correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;**
- j) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in relazione ai predetti eventi;**
- k) a veicoli a motore in genere;**
- l) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

**In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all'art. 10.2 - Aumento dell'indennizzo - lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:**

- m) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);**
- n) a cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;**
- o) a perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.**

**Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.**

**In relazione alla garanzia prestata dall'art. 10.2 - Aumento dell'indennizzo lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:**

- s) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;**
- t) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;**
- u) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.**

**CONDIZIONI SPECIALI GUASTI MACCHINE**  
**(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Guasti Macchine)**

**1) Colpa grave**

A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzabili anche i danni determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

**2) Beni in leasing**

**Sono esclusi dall'assicurazione – salvo diversa pattuizione - i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.**

## 11. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### Art. 11.1 Oggetto dell'assicurazione

#### 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)

La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori a progetto ai sensi del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente** non inferiore al **6%** calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata.

**La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell'Assicurato, purché regolarmente iscritti all'INAIL, ma limitatamente:**

- all'azione di rivalsa che l'INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto;
- alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall'INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall'INAIL stesso.

**L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l'Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di legge, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria, errata, interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.**

#### 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.

La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro entro il limite R.C.O. per danni a persona indicato in polizza:

- da dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- da lavoratori a progetto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. **La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice;**
- da persone che stipulano con l'Assicurato un contratto d'opera saltuaria o occasionale per gli infortuni subiti sempre che dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 583 del Codice Penale;



- da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, prestino la loro opera a favore dell'Assicurato sempre che dall'evento derivi all'Assicurato stesso una responsabilità civile;

**La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall'INAIL, o dall'impresa fornitrice.**

**4) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limite del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte, per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al **6%** calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi del D.Lgs n 38 del 23/02/2000.

**La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice.**

**Le garanzie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dalla presente Sezione.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

## Art. 11.2 Estensioni di garanzia

**La garanzia comprende, nell'ambito dei massimali assicurati in polizza e nei limiti e percentuali indicati alle singole estensioni, che costituiscono il massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo, anche la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti:**

- 1) **dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati** indicati in polizza e nei quali si svolge l'attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza di fabbricato anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.  
**La garanzia comprende i danni:**
  - **da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio;**
  - **da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna** purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua il risarcimento è corrisposto con applicazione di una franchigia di **€ 150,00** per sinistro;
- 2) **da lavori di ordinaria manutenzione** dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affi dati a terzi;
- 3) **da lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati ove è svolta l'attività e comprende altresì la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente dei lavori;
- 4) **dalla partecipazione ad esposizioni, fi ere, mostre e mercati**, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands; qualora i lavori di allestimento, montaggio e smontaggio siano effettuati da terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
- 5) **dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne** in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio italiano; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- 6) **dall'uso, nell'ambito dell'ubicazione assicurata**, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di **macchine automatiche** per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività;
- 7) dall'esercizio di **mense e spacci aziendali**, con accesso occasionale di terzi estranei;
- 8) **dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali**, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'Azienda;
- 9) **dallo svolgimento del servizio antincendio** interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'azienda per tale scopo;

- 10) **dall'organizzazione di visite guidate** all'interno dell'azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
- 11) **dall'impiego da parte dell'Assicurato** o dei propri dipendenti di **biciclette e mezzi di trasporto a mano**, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato;
- 12) dal **possesso di cani anche** da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
- 13) **dall'esistenza di servizio di vigilanza** affidato a guardianaggio anche armato;
- 14) **dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato** o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al **15% del massimale** stabilito in polizza.

**L'assicurazione di cui al presente Settore è inoltre estesa ai danni:**

- 15) **diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di **€ 100,00** per ogni mezzo danneggiato;
- 16) **subiti dalle merci di terzi**, detenute in consegna o custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione. **La garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro e fi no ad un massimo risarcimento di € 10.000,00;**
- 17) **diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti**, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda: dalla garanzia sono esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di **€ 200,00** per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna e custodia dell'Assicurato;
- 18) **conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori, restando comunque esclusi i rischi della circolazione** in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;
- 19) **cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate**, fatta eccezione per quelli derivanti da loro vizio originario. Tuttavia per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati nell'azienda, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. **Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. In ogni caso la presente garanzia è operante durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna.** Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento annuo;
- 20) **derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata**, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. **Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 100.000,00 e con applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro;**
- 21) **cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli**, di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. L'assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia vale nel territorio italiano ed è prestata previa applicazione di una franchigia di **€ 250,00** per sinistro;
- 22) **derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti**, compresi famigliari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di RAPPRESENTANTI dei lavoratori per la sicurezza e ciò ai sensi della legge 81/2008;  
**Restano pertanto esclusi dalla presente garanzia i responsabili esterni per la sicurezza identificati in figure professionali e/o paraprofessionali. Sono inoltre escluse dall'assicurazione le sanzioni, le multe e le ammende direttamente o indirettamente imputabili all'inadempimento totale e/o parziale delle prestazioni che costituiscono l'oggetto del servizio di prevenzione e/o protezione;**
- 23) **derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici** per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti anche all'esterno delle aree dove viene svolta l'attività. Sono compresi l'uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell'ambito delle aree private dell'azienda, restando comunque esclusi i casi in cui è obbligatoria l'assicurazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;

- 24) **da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole** o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato con il limite di € 100.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% del risarcimento con il minimo di € 250,00 per sinistro;**
- 25) **a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia** nei locali dell'attività indicata in polizza **con un limite di risarcimento di € 100.000,00. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;**
- 26) **da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato**, portate o in deposito nell'ambito dell'Azienda, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. **Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto, gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli** - salvo quanto previsto al precedente punto 17 - del presente articolo - e natanti in genere e cose in essi contenute;
- 27) **da inquinamento conseguente a rottura accidentale** di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento **€ 50.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo € 1.000,00 per ogni sinistro;**
- 28) **da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato**, ai sensi della legge 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679 e successivi aggiornamenti e/o modifiche per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. **La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 30.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro.**

### **Art. 11.3 Responsabilità personale di tutti i dipendenti**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

### **Art. 11.4 Estensione territoriale**

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

Per quanto riguarda il rischio della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) la garanzia vale in tutto il mondo.

### **Art. 11.5 Variazione del numero degli addetti**

La Società, qualora nel corso del contratto, l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero degli addetti dichiarati in polizza, rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti:

- superiore di **una** sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti non sia superiore a 10 (dieci) unità;
- superiore di **due** unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti sia pari o superiore a 11 (undici) unità.

**Nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante la presente Sezione, ma senza l'indicazione del numero degli addetti, sarà considerato convenzionalmente un numero non superiore a quattro unità compreso il titolare.**

## Art. 11.6 Buona fede

L'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità del presente contratto, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesattezze o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempre che gli aggravamenti derivanti o le modifiche del rischio risultino accettabili dalla Società in base alle vigenti norme assuntive ed ai criteri tariffari. **Il Contraente e/o l'Assicurato avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio.**

## Art. 11.7 Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende i danni derivanti da:

- a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) detenzione o impiego di esplosivi;
- c) malattie professionali da qualunque causa determinate.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- d) da furto o rapina;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici - salvo quanto previsto dall'art. 11.2 – punto 23; nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) da umidità, stillicidio insalubrità dei locali del fabbricato;
- h) da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato;
- i) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 11.2 – Estensioni di garanzia punti 14) 16) 17) 25) e 26);
8. alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
9. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
10. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
11. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 27) dell'art.11.2 – Estensioni di garanzia;
12. da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, provocato da:
  - produzione diretta di organismi geneticamente modificati;
  - produzione, manipolazione, estrazione, manutenzione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti e sostanze contenenti in qualsiasi forma o natura l'amianto;
  - dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
13. derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, salvo quanto previsto dall'art. 11.2 punto 3) lavori di manutenzione straordinaria;

14. derivanti da amianto o Crysotile;
15. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
16. derivanti da sostanze o organismi in genere genericamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
17. subiti da persone che, ai fini dell'assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
  - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
  - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
  - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
  - i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### **CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE**

(che integrano le Condizioni di Assicurazione della Sezione Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sottoindicati)

##### **1) Imprese Edili**

A parziale deroga dell'art. 11.7 ) **lettera q)** sono compresi i danni causati a terzi dallo svolgimento di lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonché di manutenzione straordinaria rientranti nel campo di applicazione del DLgs 81/2008.

##### **2) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.**

L'assicurazione comprende i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per natura, volume e peso non possano essere agevolmente rimosse.

**L'assicurazione è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per sinistro.**

##### **3) Danni cagionati da lavanderie e stirerie**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 11.7 - Esclusioni e delimitazioni – **lett i) e l)** – l'assicurazione è operante per i danni alle cose in consegna e custodia sottoposte a lavorazione.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di € 5.000,00.**

##### **4) Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti ed Elettrauto**

A parziale deroga dell'art. 11.7 – Esclusioni e delimitazioni – **lett i) e l)** qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi suindicati, la garanzia comprende i danni:

- cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
- subiti dai veicoli in consegna e custodia all'Assicurato, per lavori di manutenzione e riparazione.

**La garanzia è operante purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività, intendendosi per tale il locale e le eventuali pertinenze non aperte al pubblico, a cui si riferisce l'assicurazione.**

**Sono esclusi i danni:**

- alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
- da incendio e furto nonché quelli derivanti da circolazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;
- alle cose trasportate o rimorchiate;
- alle cose trovantisi sui veicoli stessi.

Tale garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di **€ 40.000,00**, per sinistro e anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al **20%** con il minimo **€ 250,00** per sinistro.

#### **5) Insegne e cartelli pubblicitari – produzione e installazione**

**L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate insegne e cartelli.**

#### **6) Ascensori-montacarichi – montavivande – scale mobili – pedane mobili**

La garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei suddetti impianti esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per impianti regolarmente collaudati.

#### **7) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato**

(valida solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato nell'ambito della Sezione Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, gli spazi adibiti a giardino, compresi i parchi e alberi anche di alto fusto, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.

**Pertanto l'operatività del presente Settore è limitata ai rischi previsti dall'art. 11.2 ai punti 1) proprietà e/o conduzione di fabbricati, 2) ordinaria manutenzione, 3) straordinaria manutenzione, 14) incendio di cose di terzi e 24) interruzioni o sospensioni di attività.**

Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l'assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile e per il locatario nella sua qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, sono considerati terzi tra loro.

Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente/Assicurato stesso non eserciti egli stesso tale azione nei confronti del medesimo.

#### **8) Esercizio con vendita all'ingrosso e per corrispondenza**

**Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all'ingrosso o per corrispondenza, l'assicurazione non comprende il rischio di cui all'art. 11.2 – punto 19) smercio.**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE (valide solo se espressamente richiamate in polizza)**

#### **K) Esclusione della responsabilità civile verso gli operai**

A parziale deroga dell'art. 11.1 – **Oggetto dell'assicurazione** – la garanzia è limitata ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, **pertanto le garanzie previste dall'art. 11.1 – ai punti 2) 3) e 4) non sono operanti.**

#### **L) Franchigia assoluta su danno biologico**

A parziale deroga dell'art. 11.1 – **Oggetto dell'assicurazione** – **al punto 2 lett. b)**, l'assicurazione riguarda il risarcimento ai sensi del Codice Civile dei danni cagionati ai prestatori di lavoro, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 38 del 23 febbraio 2000 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente – escluse le malattie professionali.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 2.500,00.**

#### **M) Cessione di lavori in subappalto**

Premesso che l'Assicurato appalta o subappalta ad altre imprese – regolarmente costituite – lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti l'attività assicurata dichiarata in polizza, in misura non superiore **al 30% di ogni singola opera**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 11.7 – **Esclusioni e delimitazioni** – **lett u)** l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per danni cagionati a terzi dai subappaltatori ed i loro dipendenti mentre eseguono i lavori medesimi;
- per gli infortuni subiti in occasione di lavoro dai subappaltatori e loro dipendenti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

#### **N) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'art. 11.7 – **Esclusioni e delimitazioni – lettera n) danni a condutture e impianti**, l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. **La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia pari a € 500,00 per sinistro.**

#### **O) Danni da cedimento o franamento del terreno**

A parziale deroga dell'art. 11.7 – **Esclusioni e delimitazioni – lettera n) danni a condutture e impianti**, l'assicurazione comprende i danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

**Per i danni ai fabbricati**, l'estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di uno **scoperto pari al 10%** del risarcimento con il minimo di € 1.500,00 per sinistro.

**Per i danni ad altre cose** in genere, è applicata una **franchigia di € 250,00** per sinistro.

#### **P) Danni da furto**

A parziale deroga dell'art. 11.7 – **Esclusioni e delimitazioni – lettera d) danni da furto**, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 50.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo previa applicazione di uno **scoperto pari al 10%** con il minimo di € 250,00.

#### **Q) R.C. postuma per officine di veicoli a motore, carrozzerie, elettrauto e gommisti (Legge n.122 del 5 febbraio 1992)**

A parziale deroga dell'art. 11.7 – **Esclusioni e delimitazioni – lettera m) danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori**, qualora l'assicurazione sia riferita ad assicurati che effettuano lavori di autoriparazione come previsto dall'art. 1 delle Legge n 122 del 5 febbraio 1992, la garanzia comprende i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge.

La garanzia è prestata purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla legge stessa e purché detti danni si siano verificati e siano denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque **entro un anno** dall'intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fi scale redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento.

##### **Sono esclusi i danni:**

- alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
- da incendio e furto, anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati.

**Per i danni a cose, l'estensione è operante sino ad un importo massimo di € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.**

#### **R) R.C Postuma per attività diverse**

A parziale deroga dell'art. 11.7 – **Esclusioni e delimitazioni – lettera m) danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori**, l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose da lui non installate, purché lo stesso sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione dei lavori.

##### **Sono esclusi i danni:**

- agli impianti, apparecchiature e/o cose installate od oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate e i danni conseguenti al loro mancato uso;
- da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.

- derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque:

- **entro due anni**, dalla data di ultimazione lavori, **per attività rientranti nel campo di applicazione D. Lgs. del 22/1/2008 n.37**, con i seguenti limiti: **per i danni a cose**, verificatisi entro il **primo anno** dall'ultimazione dei lavori, sino ad un importo massimo di **€ 100.000,00**, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto pari al **10%** dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di **€ 250,00** per sinistro; **per danni a cose** verificatisi nel corso del **secondo anno** dall'intervento, sino ad un massimo risarcimento di **€ 50.000,00**, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del **10%** con il minimo di **€ 250,00** per sinistro;
- **entro un anno** dalla data di ultimazione dei lavori, **per le altre attività**, con i seguenti limiti: **per danni a cose**, sino ad un importo massimo **€ 100.000,00**, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del **10%** con il minimo di **€ 250,00** per sinistro.

In entrambi i casi la garanzia riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fi scale, redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.

#### U) Franchigia su tutte le garanzie previste dal Settore Responsabilità Civile verso Terzi

L'assicurazione di cui al presente Settore Responsabilità Civile verso Terzi è prestata, **limitatamente ai danni a cose**, con applicazione di una **franchigia di € 1.000,00** per sinistro.

Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non sarà dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a **€ 1.000,00**.

#### V) Malattie Professionali

A parziale deroga dell'art. 11.7 – **Esclusioni e delimitazioni – lettera c)** l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui **all'art. 11.1 punto 2)** del Settore Responsabilità Civile, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, escluse comunque in ogni caso l'asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

**La presente garanzia è prestata nell'ambito del 25% del massimale RCO per sinistro indicato nella scheda di polizza:**

- a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

**La garanzia non vale:**

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.



**Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

## 12. SEZIONE ASSISTENZA AI LOCALI

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24:00 ore 24:00 tutti i giorni dell'anno:

Dall'Italia      **800 19.69.14**  
Dall'estero     **+39 011.742.56.88**  
Fax              **+39 011.742.55.88**

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

### DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA

#### CENTRALE OPERATIVA

La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con Sede in Via Santa Maria, 11 – Torino, in conformità al Regolamento Isvap nr.12 del 9 gennaio 2008.

#### Art. 12.1 Oggetto dell'assicurazione

**La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all'attività indicata in polizza per i quali sia stata attivata la presente Sezione, ovvero:**

- a) **invio di un idraulico** per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'esercizio assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.  
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un idraulico per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo.**  
**Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'idraulico, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- b) **invio di un elettricista** per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all'impianto elettrico. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un elettricista per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'elettricista, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- c) **invio di un fabbro** per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l'ingresso nell'ubicazione assicurata; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d'ingresso della medesima. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un fabbro per l'intervento necessario.  
La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- d) **servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere**, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per

situazioni di emergenza o di urgenza. **Le relative spese saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso;**

- e) **servizio di segnalazione guasti**, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
- f) **rientro dell'Assicurato a causa di sinistro** avvenuto nell'ubicazione assicurata, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - anche all'estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell'ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio **entro il limite massimo di € 225,00** per evento;
- g) **servizio di sorveglianza**, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato **entro 2 ore dalla sua richiesta**, una guardia giurata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. **La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento; successivamente il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 12.2 Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro**

La Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell'azienda assicurata durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell'attività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell'azienda, ovvero:

- 1) **reperimento ed invio di un'ambulanza** a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
- 2) **trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione** ovunque nel mondo (costi a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno) se necessario con accompagnatore medico, previo accordi con l'Assicurato.  
**I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l'Assicurato.**

**Le prestazioni suindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Centrale Operativa e l'attivazione da parte di quest'ultima.**

#### **Art. 12.3 Esclusioni e delimitazioni**

**Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:**

- a) **disposizione delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;**
- b) **guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;**
- c) **movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) **sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato;**
- e) **sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;**
- f) **sinistri riguardanti: attività di gestione parcheggi;**
- g) **per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;**  
**sono inoltre esclusi:**
- h) **i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a), b), e c) dell'art. 12.1. Oggetto dell'assicurazione.**

### 13. SEZIONE TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal **D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164**, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

**D.A.S** Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – di seguito denominata DAS con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023.

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

#### Art. 13.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

##### **Vi rientrano le spese:**

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, **semprechè siano state autorizzate da D.A.S.;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, **posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.

**L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.**

**La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.**

#### AMBITO DELLE PRESTAZIONI

##### Art. 13.2 Difesa Penale ed Opposizione Sanzioni Amministrative – Opzione A

**Con riferimento all'art. 13.1 – Oggetto dell'assicurazione**, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa dichiarata in polizza:

- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga dell'art. 13.6 – Esclusioni e delimitazioni - i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

- sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.** Sono compresi, a parziale deroga dell'art. 13.6 – Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. **Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.** Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a **€ 1.000,00**.  
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
  - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
  - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
  - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

### CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica *nell'ambito delle materie previste in polizza*, tramite il **numero verde 800-341143** oppure scrivendo a **consuldas@das.it**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

### Persone assicurate

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.

### Art. 13.3 Difesa Penale e Civile - Opzione B

**Con riferimento all'art. 13.1 – Oggetto dell'assicurazione**, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa dichiarata in polizza:

- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 13.6 - Esclusioni e delimitazioni -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.** Sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 13.6 - Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. **Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.** Nei

casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, **la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.**

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
  - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
  - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
- subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
  - debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00** relative a:
    - contratti di fornitura/prestazioni di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
    - le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardante l'immobile identificato in polizza ove è svolta l'attività;
    - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente;
  - **debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.** La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile. **Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.**  
**Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi, in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.**

#### **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica *nell'ambito delle materie previste in polizza*, tramite il **numero verde 800-341143** oppure scrivendo a **consuldas@das.it**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

#### **Persone assicurate**

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE (valide solo se espressamente richiamate in polizza)**

#### **Y) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – 5 CASI (in estensione all'Opzione B)**

In estensione a quanto previsto all'Art. 13.3, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con

**il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad una denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.** Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifi che di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, **la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (preetto, pignoramento, ecc),** fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

## **DISPOSIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE**

### **Art. 13.4 Estensione territoriale**

Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, **nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;**
- nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera **nella ipotesi di vertenze contrattuali;**
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino **nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative.**

I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### **Art. 13.5 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa**

**Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.**

**La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, con le seguenti eccezioni:**

- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.

**Inoltre:**

- se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
- il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- in caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

#### **Art. 13.6 Esclusioni e delimitazioni**

**La garanzia non comprende:**

- 1) i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- 2) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;**
- 3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza;**
- 4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;**
- 5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello ove viene svolta l'attività indicata in polizza;**
- 6) vertenze con i clienti, salvo se espressamente previsto come estensione di garanzia;**
- 7) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;**
- 8) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;**
- 9) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;**
- 10) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;**
- 11) controversie e procedimenti quando il Contraente sia un'azienda edile.**



## **14. NORME IN CASO DI SINISTRO**

### **Relativamente le Sezioni “Incendio”, “Furto”, “Elettronica”**

#### **Art. 14.1 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso alla Società entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno, trasmettendone copia all'Agenzia o alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail [sinistri\\_bpbari@ttycreo.it](mailto:sinistri_bpbari@ttycreo.it) oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.

L'Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:

**CONTACT CENTER**  
**Numero Verde 800.11.44.33**  
**dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00**  
**(esclusi i festivi)**

#### **Art. 14.2 Assicurazione presso diversi assicuratori**

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

#### **Art. 14.3 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

**Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.**

**Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

**In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

#### **Art. 14.4 Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 14.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 14.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

**La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.**

#### **Art. 14.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:

- a) **per il Fabbricato o Rischio Locativo:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; l'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
- b) **per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci** come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

**Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

**L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.**

**Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore commerciale.**

La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

- c) **per le Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;

- d) **per le Lastre**, l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
- e) **per i Guasti Macchine:**
- in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
  - in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico;

in caso di danno a:

- trasformatori ed alternatori, relativamente agli avvolgimenti e ai pacchi lamellari;
- nastri trasportatori non metallici;
- tappeti di trascinamento dei tessuti nelle macchine da stampa in quadro e continue;

la liquidazione sarà effettuata applicando il deprezzamento per vetustà e stato di conservazione e uso.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.

Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento sarà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.

**Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 14.6.- Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale.**

#### **Art. 14.6 Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale**

**Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risultasse inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il Contenuto, escluse le Merci, inferiore al valore a nuovo, la Società risponderà dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.**

Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il 10% le somme assicurate, **elevato al 15%** se trattasi di polizza soggetta ad adeguamento automatico, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

#### **Art. 14.7 Esagerazione dolosa del danno**

**L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.**

#### **Art. 14.8 Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 14.9 Raccolte e collezioni**

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

#### **Art. 14.10 Recupero delle cose rubate - (valida solo per la Sezione Furto)**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

#### **Art. 14.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 14.12 Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società, tramite bonifico o assegno bancario entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti **dall'art. 8.4 - lett. a), dall'art. 9.5 – lettera d), dall'art. 10.3 – lett. a) – dolo dell'Assicurato o del Contraente.**

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

#### **Art. 14.13 Limite massimo di indennizzo**

**Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell'indennizzo di cui all'art. 10.2 – Aumento dell'indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto all'art. 1908 del Codice Civile.**

#### **Art. 14.14 Anticipo indennizzi (valido per la sola Sezione Incendio)**

La Società anticipa un importo fino al **50%** dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di **€ 500.000,00** in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d'uso, purché:

- non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore a **€ 50.000,00**;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

**In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.**

#### **Art. 14.15 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

## **Relativamente la Sezione “Responsabilità Civile”**

### **Art. 14.16 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- 1) agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)
  - a. esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
  - b. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonchè, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- 2) agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
  - a. denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
  - b. dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l'infortunio è iniziato un procedimento penale;
  - c. dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonchè dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza.  
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.  
L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail [sinistri\\_bpbari@ttycreo.it](mailto:sinistri_bpbari@ttycreo.it) oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.

L'Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:

**CONTACT CENTER**  
**Numero Verde 800.11.44.33**  
**dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00**  
**(esclusi i festivi)**

### **Art. 14.17 Assicurazione presso diversi assicuratori**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.

### **Art. 14.18 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fin no all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.

**Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

**La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

#### **Art. 14.19 Pluralità di assicurati**

**Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

#### **Art. 14.20 Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento**

(valida solo se il tipo di rischio indicato nella scheda di polizza è proprietà e/o conduzione di fabbricati)

Qualora l'assicurazione sia riferita solamente alla proprietà e/o conduzione di fabbricati che renda operante la Condizione Speciale 7) della Sezione Responsabilità Civile, resta inteso che se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) risulterà superiore a quello dichiarato in polizza, si applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, a condizione che la stessa **superi il 10%** e per la sola parte eccedente; tale percentuale si intende **elevata al 15%** se trattasi di polizza soggetta ad adeguamento automatico.

### **Relativamente la Sezione “Tutela Legale”**

#### **Art. 14.21 Denuncia del sinistro e scelta del legale**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fi scali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Società.

#### **Art. 14.22 Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 14.21.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.  
L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.  
La Società e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

#### **Art. 14.23 Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

#### **Art. 14.24 Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

## LINEA PERSONA

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### 15. SEZIONE INFORTUNI

##### Art. 15.1 Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione vale in tutto il mondo per gli **infortunati** che l'Assicurato subisca nell'esercizio:

- delle occupazioni principali e secondarie dichiarate;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, intendendosi per tali anche le pre-stazioni attinenti al governo della casa, compresi gli hobbies ed i lavori domestici di ordinaria manutenzione, di giardinaggio e di orticoltura;
- di attività professionali diverse da quelle dichiarate.

A tale proposito, fermo il disposto degli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 5 - Aggravamento del rischio, 6 - Diminuzione del rischio e 14 - Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni, **se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento delle diverse attività:**

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- **l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:**

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INDENNIZZO					
Attività svolta al momento del sinistro	Attività dichiarata				
	Classe	A	B	C	D
	A	100	100	100	100
B	85	100	100	100	
C	70	85	100	100	
D	55	70	85	100	

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla «Tabella delle attività» ove sono indicati anche i corrispondenti indici di rischio. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.

**Valgono inoltre le seguenti estensioni:**

##### 15.1.1 MALORE

La garanzia è estesa agli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza non dovuto a condizione patologica.

##### 15.1.2 COLPI DI SOLE E PUNTURE DI INSETTI - ASSIDERAMENTO - CONGELAMENTO

La garanzia è estesa alle conseguenze di colpi di sole e di calore nonché di punture di insetti (esclusa la malaria), morsi di animali e rettili, assideramento e congelamento.

##### 15.1.3 NEGLIGENZA GRAVE

La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza, imperizia e/o negligenza grave dell'Assicurato, ingestione accidentale e/o assorbimento di sostanze nocive nonché annegamento accidentale.



#### 15.1.4 TUMULTI POPOLARI

La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sindacale o sociale, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria.

#### 15.1.5 FORZE DELLA NATURA E CONTATTO CON CORROSIVI

La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi, nonché l'asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori.

#### 15.1.6 RAPINA - TENTATA RAPINA - SCIPPO

La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona e scippo. Nei casi di morte e di invalidità permanente di grado superiore al 70% conseguenti ad un reato di rapina tentata o consumata nei confronti dell'Assicurato, la Società aumenterà automaticamente il capitale assicurato del 50% con il limite massimo di € 500.000,00 in aumento. La presente estensione di garanzia non si cumula con quella prevista dall'art. 15.1.18 - Raddoppio automatico del capitale per morte contemporanea di entrambi i coniugi.

#### 15.1.7 RISCHIO GUERRA

La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) **per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità**, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

**Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

#### 15.1.8 GUIDA DI QUALSIASI VEICOLO O NATANTE A MOTORE

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, **a condizione che l'Assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta.**

#### 15.1.9 SFORZI MUSCOLARI ERNIE

La garanzia **vale per le conseguenze di sforzi muscolari e per le ernie aventi esclusivamente carattere traumatico.** Per queste ultime:

- se l'infortunio determina ernia operabile, verrà corrisposta un'indennità per il caso di **inabilità temporanea per un massimo di 40 giorni**;
- nel caso in cui l'ernia anche se bilaterale non risulti operabile secondo parere del medico, verrà corrisposta un'indennità a titolo di invalidità permanente **non superiore al 10% della somma assicurata** per il caso di invalidità permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico.

#### 15.1.10 RISCHIO VOLO. DIROTTAMENTI

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come **passaggero (non come pilota o membro dell'equipaggio)** su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, **salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili**, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti **escluse**, per questi ultimi, **le trasvolate oceaniche.**

La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirottamento dell'aereo dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsto in polizza, compreso quindi l'eventuale viaggio in aereo di trasferimento dal luogo dove l'Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; **il rischio di salita e di discesa non è considerato rischio di volo.**

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato con la Società o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, **non potrà superare i seguenti importi:**

€. 1.050.000,00 per il caso di Morte  
€. 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale } **per persona**

€. 2.600.000,00 per il caso di Morte  
€. 2.600.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale } **complessivamente per aeromobile**

Agli effetti della garanzia, **il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.**

#### 15.1.11 CALAMITÀ NATURALI

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che, **in caso di evento che colpisca più assicurati con la stessa Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare la somma di €. 2.600.000,00. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.**

#### 15.1.12 ALPINISMO

Si intendono compresi gli infortuni subiti dall'Assicurato durante la pratica dell'alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai: fino al 3° grado, anche senza accompagnamento; **oltre il 3° grado purché con accompagnamento di Guida professionista, Istruttore Nazionale di Club Alpini, Istruttore di scuole di alpinismo o di sci alpino riconosciute da Club Alpini Nazionali.**

#### 15.1.13 MANCINISMO

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società dà atto che se l'Assicurato è mancino il grado dell'invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa.

#### 15.1.14 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto.

#### 15.1.15 PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato che ha subito invalidità permanente di grado superiore al 30% ha diritto di richiedere il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo prevedibile non sia inferiore a €. 50.000,00. La Società potrà riconoscere l'anticipo non oltre 120 giorni dalla data del sinistro e non prima di 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

#### 15.1.16 DIABETE

**La garanzia s'intende prestata anche nei confronti di persone affette da diabete, fermo restando che sono escluse dall'assicurazione le relative conseguenze.** Pertanto, in caso di infortunio la Società corrisponde l'indennizzo ai sensi dell'Art. 15.8 -Criteri di indennizzabilità, di cui alla presente Sezione.

#### 15.1.17 RADDOPPIO AUTOMATICO DEL CAPITALE PER MORTE CONTEMPORANEA DI ENTRAMBI I CONIUGI

Qualora lo stesso evento provochi oltre alla morte dell'Assicurato anche quella del coniuge, l'indennizzo spettante ai figli minori beneficiari dell'assicurazione si intenderà raddoppiato con il massimo di €. 500.000,00 in aumento. Sono equiparati a "figli minori" anche i minori in affidamento permanente.

#### 15.1.18 MENOMAZIONI ESTETICHE

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun riconoscimento di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di €. 3.000,00 per evento le spese documentate, sostenute dall'Assicurato per ridurre o eliminare il danno tramite un intervento di chirurgia plastica o estetica.

#### 15.1.19 PERDITA ANNO SCOLASTICO

Qualora, a causa di un infortunio, lo studente assicurato si trovi nell'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso, la Società corrisponderà un importo equivalente all'1% della somma assicurata di invalidità permanente nei suoi confronti. Il pagamento dell'indennità verrà effettuato previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'Autorità scolastica, dalla quale risulti che lo studente è regolarmente iscritto e che la perdita dell'anno è avvenuta in conseguenza delle predette assenze.

## **Art. 15.2 Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché dall'uso e guida di mezzi subacquei ed aerei (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui al precedente Art. 15.1.10 - rischio volo);
- b) dall'esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo quanto previsto dall'estensione di cui al precedente Art. 15.1.12 - alpinismo), pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci ed idrosci, sci acrobatico, bob (guidoslitta), immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
- c) dalla partecipazione a corse, gare e allenamenti, svolti sotto l'egida della Federazione sportiva di appartenenza anche se solamente a livello dilettantistico dei seguenti sport: sci alpino, calcio, ciclismo, motociclismo, pallacanestro, pallavolo, equitazione, go-kart, rugby, football americano; tuttavia restano assicurati e validi i raduni automobilistici e gare di regolarità pura, regate veliche o raduni cicloturistici;
- d) da stato di ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili: quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- e) da stato di guerra e insurrezioni (salvo quanto previsto dall'estensione di cui al precedente Art. 15.1.7 - rischio guerra);
- f) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio;
- h) da avvelenamento del sangue anche se il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa.
- i) Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie (salvo quelle traumatiche di cui al precedente Art. 15.1.9 - Ernie).

## **Art. 15.3 Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per il mondo intero con l'intesa che le indennità liquidabili a termini di polizza saranno corrisposte in Italia.

## **Art. 15.4 Limite di età**

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Tuttavia per le persone che raggiungano tale età nel corso del contratto, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successivo al compimento del 80esimo anno di età dell'assicurato. L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto all'assicurato di richiederne la restituzione in qualunque momento.

## **Art. 15.5 Persone non assicurabili**

La Società presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e sindromi ad essa correlate, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato stesso. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica quanto disposto dall'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio". Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più affezioni o malattie nel corso del contratto, costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione a sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato stesso; si applica in questo caso la disciplina prevista da tale articolo.

#### Art. 15.6 Altre Assicurazioni

Il Contraente che dolosamente ometta di comunicare, ai sensi dell'art.2 - Altre assicurazioni, l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, decade dal diritto all'indennizzo. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, può recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni.

#### Art. 15.7 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione di luogo, giorno, ora e dettagliata descrizione dell'evento, corredata di certificato medico, deve essere presentata per iscritto alla Società, entro nove giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Qualora sia operante la garanzia Inabilità Temporanea di cui all'Art. 15.22, il Contraente/Assicurato deve prontamente inviare il primo certificato medico attestante i giorni di Inabilità Totale o Parziale e, in caso di prolungamento, gli ulteriori certificati medici.

**In caso di ingiustificato ritardo della denuncia, l'eventuale indennità giornaliera per Inabilità Temporanea prevista in polizza decorrerà dal giorno successivo a quello dell'inoltro della denuncia stessa.**

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.

La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail [sinistri\\_bpbari@ttycreo.it](mailto:sinistri_bpbari@ttycreo.it) oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.

L'Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:

**CONTACT CENTER**  
**Numero Verde 800.11.44.33**  
**dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00**  
**(esclusi i festivi)**

#### Art. 15.8 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano **indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute**; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili**. Parimenti, **nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico**, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole **conseguenze dirette cagionate dall'infortunio** come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

#### Art. 15.9 Morte e Morte presunta

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro DUE ANNI dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati in polizza la somma assicurata per il caso di morte, salvo quanto previsto al successivo Art. 15.25 "Cumulo di indennità - Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte". In difetto di designazione, la Società liquida detta somma, in parti uguali, agli eredi.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o agli eredi il capitale previsto per il caso di morte.

**La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta** a termini degli arti 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

#### Art. 15.20 Invalidità Permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri sotto elencati.

<b>Perdita totale, anatomica o funzionale di:</b>	<b>destro</b>	<b>sinistro</b>
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
- anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
- anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
- anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
- paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
- paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
- amputazione di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
- un piede	40%	
- ambedue i piedi	100%	
- un alluce	5%	
- un altro dito del piede	1%	
- la falange ungueale dell'alluce	2,5%	
- anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%	
- anchilosi del ginocchio in estensione	25%	
- anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%	
- paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%	
- un occhio	25%	
- ambedue gli occhi	100%	
- sordità completa di un orecchio	10%	
- sordità completa di ambedue di orecchi	40%	
- stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
- stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
- esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
- esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale	12%	

una vertebra dorsale	5%
12 dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
- esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
- esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
- postumi di un trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
- perdita anatomica di un rene	15%
- perdita anatomica della milza	8%

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella che precede, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

#### Art. 15.21 Franchigia relativa per Invalidità Permanente

La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:

- sui primi € 155.000,00 di somma assicurata, non si darà luogo ad indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 3% della totale.** Se invece l'invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato **solo per la parte di invalidità permanente eccedente il 3% della totale;**
- sull'eventuale eccedenza di questa somma e fino a € 300.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 5% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 5% dell'invalidità permanente totale,** l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente;
- sull'eventuale eccedenza di € 300.001,00 e fino a € 600.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 10% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell'invalidità permanente totale,** l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
- sull'eventuale eccedenza di € 600.001,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 15% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 15% dell'invalidità permanente totale,** l'indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente.

Tuttavia se il grado di invalidità permanente accertato è superiore al 40% la franchigia si intende abrogata.

#### Art. 15.22 Inabilità Temporanea

**Qualora la garanzia sia resa operante sul singolo contratto, e venga corrisposto il relativo premio,** se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:

- integralmente,** per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- al 50% per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.**

L'indennità per inabilità temporanea, che è corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, decorre, fermo quanto disposto dall'Art.15.23 - Franchigia assoluta per inabilità temporanea, dal giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia e cessa

col giorno precedente a quello dell'avvenuta guarigione. Nel caso che l'Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine prescritto dall'Art. 15.7 - Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.

Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni da quello dell'infortunio.

#### **Art. 15.23 Franchigia assoluta per inabilità temporanea**

La liquidazione dell'indennizzo dovuto per inabilità temporanea — fermo quanto previsto dall'Art.15.22 - Inabilità Temporanea, — è **soggetta alle seguenti franchigie assolute:**

- a) **per somma assicurata non superiore a €. 50,00 l'indennità verrà corrisposta a partire dal 5° giorno successivo** a quello dell'infortunio;
- b) **per somma assicurata superiore a €. 50,00 l'indennità verrà corrisposta a partire dal 12° giorno successivo** a quello dell'infortunio.

#### **Art. 15.24 Spese di cura**

La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma massima indicata in polizza, le spese rese necessarie da un evento indennizzabile come infortunio e sostenute per:

- a) onorari di medici e chirurghi;
- b) accertamenti diagnostici;
- c) terapie fisiche e spese farmaceutiche;
- d) trasporto in ospedale o clinica con autoambulanza;
- e) rette di degenza e spese ospedaliere.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, da parte dell'Assicurato, dell'originale dei documenti giustificativi. **Per l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere c) e d) l'onere a carico della Società non potrà superare il 30% della somma assicurata.**

#### **Art. 15.25 Cumulo di indennità – Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di Morte**

##### **A) Cumulo di indennità**

L'indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile con quella per Morte o per Invalidità Permanente.

Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato dovesse morire, la Società corrisponde ai beneficiari designati o agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove quest'ultima sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

##### **B) Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte**

Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi:

- l'importo già concordato
- oppure, in mancanza,
- l'importo offerto
- oppure, se non vi è ancora stata l'offerta,
- l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle "Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni". A tal fine, andrà fornita alla Società la documentazione attestante la stabilizzazione in vita dei postumi permanenti invalidanti, corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica e, in caso di ricovero, la cartella clinica.

Quanto sopra è applicabile anche nel caso in cui l'Assicurato deceda a causa dell'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, qualora la garanzia Morte non fosse prestata.

Al fine di individuare con certezza gli eredi, gli stessi dovranno fornire alla Società:

- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;

- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione, se necessaria, per la corretta identificazione degli aventi diritto.

#### **Art. 15.26 Controversie – Arbitrato irrituale**

In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia, sulla natura della malattia o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di indennizzabilità di cui all'Art. 15.8 - Criteri di indennizzabilità, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo.

Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, l'Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 15.27 Indipendenza da obblighi assicurativi di legge**

Il presente contratto è stipulato dal Contraente in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti e future.

### **NORME VALIDE SOLO PER POLIZZE CUMULATIVE**

#### **Art. 15.28 Variazioni nella persona del Contraente**

**In caso di alienazione** dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.

**Nel caso di fusione** dell'azienda Contraente il contratto continua con l'azienda che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

**Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale**, il contratto continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

**Nei casi di scioglimento dell'azienda** Contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

**Le variazioni anzi indicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi od aventi causa, alla Società, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi. La Società nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione al Contraente con preavviso di quindici giorni.**

#### **Art. 15.29 Variazioni nelle mansioni delle persone assicurate – variazione del personale assicurato**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni di rischio per cambiamento delle attività professionali dichiarate per i singoli assicurati o delle condizioni nelle quali dette attività sono esercitate, **il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.**

**Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto o di escludere dall'assicurazione gli Assicurati ai quali l'aggravamento si riferisce.**

**Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.**



Se invece la variazione implica diminuzione del rischio, la Società può provvedere a ridurre correlativamente il premio, a partire dalla scadenza annuale successiva, notificando al Contraente le condizioni di assicurazione e la misura del nuovo premio ridotto.

L'assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l'assicurazione. Le variazioni nel personale assicurato devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto con appendice. L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno del perfezionamento dell'appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto. La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.

#### **Art. 15.30 Responsabilità Civile del Contraente**

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'Art. 15.9 - Morte e Morte presunta, o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l'indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente.

#### **Art. 15.31 Rischio volo, dirottamenti**

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (**non come pilota o membro dell'equipaggio**) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico **regolare salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili** e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti **escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche**.

La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirottamento dell'aereo dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsto in polizza, compreso quindi l'eventuale viaggio in aereo di trasferimento dal luogo dove l'Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; **il rischio di salita e di discesa non è considerato rischio di volo**.

**La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato con la Società o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:**

€. 1.050.000,00 per il caso di Morte	}	<b>per persona</b>
€. 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale		
€. 2.600.000,00 per il caso di Morte	}	<b>complessivamente per aeromobile</b>
€. 2.600.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale		

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, **il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso**.

#### **Art. 15.31 Limitazione delle garanzie per sinistri catastrofali**

**Nel caso di infortunio che colpisce contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di €. 2.600.000,00.**

Qualora le indennità liquidabili a sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

La presente limitazione non si applica per le garanzie di cui all'Art. 15.31 - Rischio volo e Art. 15.1.11 Calamità naturali.

## Art. 15.32 Informativa all'Assicurato

Il Contraente si impegna a informare l'Assicurato che ha diritto a richiedere le Condizioni di Assicurazione al Contraente stesso o, in ogni caso, alla Società.

### CONDIZIONI PARTICOLARI (valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)

**A) Limitazione della garanzia ai soli rischi extra-professionali** - L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. **Restano esclusi, per le persone soggette ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), quelli verificatisi in circostanze tali da farli rientrare nell'ambito di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria.**

**B) Estensione della garanzia al calcio, ciclismo, equitazione, lotta nelle sue varie forme e atletica pesante, pugilato, pallacanestro, pallavolo, rugby, football americano e sci alpino (a livello dilettantistico e non professionale)** — A parziale deroga dell'art. 15.2 - Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni, punto b) e c) di cui alla presente Sezione, la garanzia si intende estesa ai seguenti sport: calcio, ciclismo, equitazione, lotta nelle sue varie forme e atletica pesante, pugilato, pallacanestro, pallavolo, rugby, football americano e sci alpino. **Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta del 5% per il caso di invalidità permanente che verrà applicata sulla prima fascia di capitale assicurato, ferme le franchigie stabilite in polizza. Non sono comunque risarcibili perdite di denti, sfregi e deformazioni fisiche.** Limitatamente al pugilato ed alle varie forme di lotta la garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che occorressero durante le normali esercitazioni, prove o allenamenti, restando sempre esclusi i combattimenti.

**C) Estensione della garanzia alle immersioni subacquee con autorespiratore, speleo-logia, salti dal trampolino con sci e idrosci, alpinismo, motociclismo e go-kart (a livello dilettantistico e non professionale)** - A parziale deroga dell'art. 15.2 - Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni, punto b) e c) di cui alla presente Sezione, la garanzia s'intende estesa ai seguenti sport: immersioni subacquee con uso di autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalata di rocce oltre il 3° grado della Scala Monaco (vedi art.15.1.12 - Alpinismo) ed accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persone esperte, salti dal trampolino con sci ed idrosci, motociclismo e go-kart. **Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta del 10% per il caso di invalidità permanente che verrà applicata sulla prima fascia di capitale assicurato, ferme le franchigie stabilite in polizza. Non sono comunque risarcibili perdite di denti, sfregi e deformazioni fisiche.**

**D) Tabella INAIL** - La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall'Art. 15.20 - Invalidità Permanente, di cui alla presente Sezione si intende sostituita con quella di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 senza tener conto delle successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge.

**E) Supervalutazione delle mani e delle dita dei Medici, dei Veterinari e degli Odontotecnici** - La tabella delle indennità per invalidità permanente di cui al precedente Art. 15.20 - Invalidità Permanente si intende sostituita - per i casi appresso indicati - dalla seguente:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	destro	sinistro
- un pollice	40%	30%
- un indice	40%	30%
- un medio	20%	15%
- un anulare	20%	15%
- un mignolo	15%	12%
- una mano	100%	

entro il limite della somma assicurata per tale garanzia.

**L) Limitazione della garanzia ai soli rischi professionali** - A modifica delle norme che regolano l'assicurazione, si conviene che la garanzia è limitata agli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza.

**W) Lesioni tendinee** - L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 60 anni. Tuttavia per le persone che raggiungano tale età nel corso del contratto, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successivo al compimento del 60esimo anno di età dell'assicurato. Per effetto della presente clausola, in caso di infortunio che abbia come conseguenza solamente la rottura di uno o più tendini del corpo, la Società liquiderà forfettariamente un grado di invalidità permanente pari al 4%, con il limite massimo di €. 6.000,00 per evento e senza applicazione di franchigia alcuna, i seguenti casi:

- tendine di Achille (trattata chirurgicamente o meno)
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale)
- tendine dell'estensore del pollice
- tendine del quadricipite femorale
- cuffia dei rotatori

**L) Deroga denuncia infermità** - Fermo il disposto dell'Art. 15.5 - Persone non assicurabili, di cui alla presente Sezione, il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici e/o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

**In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'Art. 15.8 -Criteri di indennizzabilità, delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.**

**M) Deroga altre assicurazioni** - A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione di cui alla presente Sezione Infortuni, il Contraente è esonerato dal denunciare altre assicurazioni, stipulate con altre Società assicuratrici, della stessa natura di quelle che formano oggetto della presente polizza.

**N) Dirigenti: tabella INAIL e malattie professionali** - Relativamente alle persone assicurate aventi qualifica di «Dirigente», a modifica ed a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione si conviene fra le Parti quanto segue:

- a) La tabella delle percentuali di invalidità permanente (Art. 15.20 - Invalidità Permanente, delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni) si intende sostituita con quella di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 senza tener conto delle successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge;
- b) l'assicurazione, limitatamente ai casi di Morte e Invalidità Permanente, viene estesa alle malattie professionali intendendosi come tali quelle attualmente riconosciute dalla Legge Infortuni sul Lavoro che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che riducano l'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10% della totale; quando la silicosi e ('asbestosi siano associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, e sempreché il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, la franchigia predetta si intende abolita.  
**Resta confermata, come stabilito dalle norme che regolano l'assicurazione, l'esclusio-ne delle conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) qualora l'invalidità permanente conseguente ad infortunio o a malattia professionale, accertata con i criteri di indennizzabilità di cui all'Art. 15.8 - Criteri di indennizzabilità, di cui alla presente Sezione, comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente ed una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 50%, verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato.

**O) Assicurazione degli infortuni dei quali sia responsabile il Contraente (R.C. integrativa)**

Nell'ipotesi prevista dall'Art. 15.30 - Responsabilità Civile del Contraente, di cui alla presente Sezione Infortuni, e ferme le disposizioni tutte di detto articolo, la Società risponde delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per morte, invalidità permanente o inabilità temporanea, in eccedenza alle indennità dovute in base alle norme che regolano l'assicurazione e fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello di dette indennità. Nel caso di evento che colpisca più persone, **il maggior esborso a carico della Società in forza del presente articolo non può superare la somma complessiva di €. 1.050.000,00.**

Nell'ipotesi invece prevista al secondo comma del citato Art. 15.30 - Responsabilità Civile del Contraente, di cui alla presente Sezione Infortuni, l'indennità accantonata viene pagata, sotto deduzione delle spese sostenute per resistere all'azione di danno, anche ai sensi dell'ultimo comma della presente Condizione Particolare.

Se con i beneficiari designati in polizza, o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l'infortunio subito dall'Assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente, l'assicurazione prestata con la presente Condizione Particolare vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari, fermo sempre il limite di cui sopra.

La presente assicurazione è operante soltanto per infortuni indennizzabili a sensi di polizza e non vale per gli infortuni che colpiscano:

- parenti o affini del Contraente, stabilmente con lui conviventi;
- amministratori o soci del Contraente, nel caso si tratti di Società a responsabilità illimitata, e i loro parenti o affini con essi conviventi.

Se per un infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa civile, **il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società appena ne abbia avuto conoscenza; parimenti dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro beneficiari o aventi diritto per conseguire risarcimenti a titolo di responsabilità civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, e sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti.

## 16. SEZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

La presente Sezione è una estensione della precedente Sezione 15 Infortuni e può essere prestata in due forme, Generica o Specifica. La forma prescelta deve essere specificata nel frontespizio della polizza alla voce Condizioni Particolari utilizzando la sigla S se la forma è Generica o la sigla T se la forma è Specifica

### S) INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA NELLA FORMA "GENERICA"

#### Art. 16.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è estesa al caso di invalidità permanente che sia conseguente a malattia **insorta successivamente alla data di effetto della presente assicurazione.**

Si intende per "invalidità permanente" da malattia la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

#### Art. 16.2 Criteri e termini di liquidazione

**Nessuna indennità spetta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 25% della totale.**

Quando l'invalidità permanente accertata sia invece di grado superiore al 25%, la Società liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:

PERCENTUALE		PERCENTUALE	
DI INVALIDITÀ	DA LIQUIDARE SULLA SOMMA ASSICURATA	DI INVALIDITÀ	DA LIQUIDARE SULLA SOMMA ASSICURATA
26	2	47	44
27	4	48	46
28	6	49	48
29	8	50	50
30	10	51	53
31	12	52	56
32	14	53	59
33	16	54	62
34	18	55	65
35	20	56	68
36	22	57	71
37	24	58	74
38	26	59	77
39	28	60	80
40	30	61	83
41	32	62	86
42	34	63	89
43	36	64	92
44	38	65	95
45	40	oltre 65	100
46	42		

La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30/06/1965 N. 1124, **non prima che sia decorso un anno dalla data di denuncia della malattia e comunque non oltre 18 mesi da tale data.**

Nei casi di invalidità permanente non previsti dal T.U. **la valutazione è concordata tra il medico dell'Assicurato ed il Consulente Medico della Società che terranno conto**, con riguardo ai casi di invalidità permanente previsti,

della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

#### T) INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA NELLA FORMA "SPECIFICA"

##### Art. 16.3 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è estesa al caso di invalidità permanente che sia **conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto della presente assicurazione.**

Si intende per "**invalidità permanente**" da malattia la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all'esercizio della propria attività professionale dichiarata in polizza.

##### Art. 16.4 Criteri e termini di liquidazione

**Nessuna indennità spetta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 33% della totale.**

Quando l'invalidità permanente accertata sia invece di grado superiore al 33%, la Società liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:

PERCENTUALE		PERCENTUALE	
DI INVALIDITÀ	DA LIQUIDARE SULLA SOMMA ASSICURATA	DI INVALIDITÀ	DA LIQUIDARE SULLA SOMMA ASSICURATA
34	3	50	52
35	6	51	55
36	9	52	58
37	12	53	61
38	15	54	64
39	18	55	67
40	21	56	70
41	24	57	73
42	27	58	76
43	30	59	79
44	33	60	82
45	36	61	85
46	39	62	88
47	42	63	91
48	45	64	94
49	48	65	97
		oltre 65	100

La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30/06/1965 N. 1124, **non prima che sia decorso un anno dalla data di denuncia della malattia e comunque non oltre 18 mesi da tale data.** Nei casi di invalidità permanente non previsti dal T.U. **la valutazione è concordata tra il medico dell'Assicurato ed il Consulente Medico della Società che terranno conto,** con riguardo ai casi di invalidità permanente previsti, **della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità all'esercizio della propria attività professionale dichiarata in polizza.**

## **CONDIZIONI ASSICURATIVE COMUNI ALLE FORME "GENERICA" E "SPECIFICA"**

### **Art. 16.5 Termini di aspettativa**

A parziale deroga dell'Art.3 - Decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del premio, delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, **l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 90° giorno successivo a quello di decorrenza della polizza.**

Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra polizza riguardante gli stessi assicurati e identiche garanzie, l'anzidetto termine di 90 giorni opera:

- dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni e le somme da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di decorrenza della garanzia di cui al presente contratto limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da esso derivate.

### **Art. 16.6 Esclusioni**

**Sono escluse dall'assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da:**

- **malattie e/o invalidità preesistenti alla data di stipulazione della polizza;**
- **malattie professionali e mentali;**
- **intossicazioni per abuso di alcolici od uso, a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni;**
- **trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **atti di guerra o insurrezioni;**
- **reati dolosi commessi dall'Assicurato;**
- **sindrome da immunodeficienza acquisita.**

### **Art. 16.7 Limite di età**

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 65 anni. Tuttavia per le persone che raggiungano tale età nel corso del contratto, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successivo al compimento del 65esimo anno di età dell'assicurato. L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto all'assicurato di richiederne la restituzione in qualunque momento.

### **Art. 16.8 Denuncia della malattia e relativi obblighi del Contraente/Assicurato**

La denuncia della malattia che - secondo parere medico - sembri comportare invalidità permanente deve essere presentata per iscritto - dal Contraente o dall'Assicurato - alla Società.

La denuncia deve essere corredata da:

- certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso o le conseguenze della malattia;
- certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica;
- copia delle cartelle cliniche ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti.

**Trascorsi i trenta giorni dalla denuncia della malattia, il Contraente o l'Assicurato debbono presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuo dalla malattia denunciata.**

**L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.**

**La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail [sinistri\\_bpbari@ttycreo.it](mailto:sinistri_bpbari@ttycreo.it) oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.**

L'Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:

**CONTACT CENTER**  
**Numero Verde 800.11.44.33**  
**dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00**  
**(esclusi i festivi)**

#### **Art. 16.9 Liquidazione dei danni**

Ricevuta la documentazione sopra richiamata e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta e provvede al pagamento.

Il diritto all'indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasferibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato decede prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi:

- l'importo già concordato
- oppure, in mancanza,
- l'importo offerto
- oppure, se non vi è ancora stata l'offerta
- l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle "Norme che regolano l'Invalidità Permanente da Malattia". A tal fine, andrà fornita alla Società la documentazione attestante la stabilizzazione in vita dei postumi permanenti invalidanti, corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica e, in caso di ricovero, la cartella clinica.

Al fine di individuare con certezza gli eredi, gli stessi dovranno fornire alla Società:

- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione, se necessaria, per la corretta identificazione degli aventi diritto.

#### **Art. 16.10 Non cumulabilità della presente garanzia con quella prestata con polizza infortuni**

La presente copertura assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con garanzie di invalidità permanente prestate con polizza infortuni della stessa Società.

#### **Art. 16.11 Rinvio alle condizioni di polizza**

Per quanto non regolato dalle presenti condizioni, valgono, in quanto compatibili, le condizioni generali e particolari previste dalla polizza.

## **TABELLA DELLE ATTIVITA' – SEZIONE 15 E 16**

### **CLASSE A**

- Agenti che operano nei settori: assicurazione, credito, commercio, industria e settori vari
- Amministratori di beni propri o altrui
- Architetti senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
- Autoscuola — Istruttore di teoria
- Avvocati e procuratori legali
- Benestanti senza particolari occupazioni
- Biologi



- Casalinghe
- Clero (appartenenti al)
- Commercialisti e consulenti del lavoro
- Commercianti (proprietari e/o addetti) esclusi quelli indicati nelle classi successive
- Disegnatori
- Farmacisti
- Fotografi
- Geometri senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
- Giornalai
- Impiegati e quadri senza accesso a cantieri, officine, ponteggi, impalcature
- Imprenditori, escluso agricoltori, artigiani e commercianti che non prestano lavoro manuale
- Ingegneri senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
- Magistrati
- Massaggiatori fisioterapisti
- Medici
- Notai
- Odontotecnici
- Ostetriche
- Parrucchieri
- Periti
- Sarti
- Studenti
- Vetrinisti

## **CLASSE B**

- Agricoltore senza lavoro manuale
- Allevatori senza lavoro manuale
- Architetti con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
- Autisti di autovetture in servizio privato, taxi, ecc.
- Autoscuola — Istruttore di guida
- Calzolari
- Casari
- Commercianti (proprietari e/o addetti) di mobili, radio-TV, elettrodomestici, articoli igienico sanitari, casalinghi
- Commercianti (proprietari e/o addetti) di oreficerie, orologerie, gioiellerie
- Commercianti (proprietari e/o addetti) di panetterie, salumerie, macellerie, frutta e verdura, fiori e piante, bar e ristoranti
- Commessi viaggiatori
- Corniciai
- Domestici
- Estetisti, callisti, manicure
- Facchini (portabagagli) di piccoli colli
- Geometri con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
- Giardinieri, vivaisti
- Giornalisti
- Guardiapesca, guardie campestri
- Impiegati e quadri con accesso a cantieri, officine, ponteggi, impalcature
- Imprenditori, escluso agricoltori, artigiani e commercianti che prestano occasionalmente lavoro manuale
- Ingegneri con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
- Litografi
- Paramedici
- Pescatori
- Restauratori in genere (senza uso di impalcature)
- Riparatori radio-TV elettrodomestici in genere
- Tappezzieri
- Tipografi
- Veterinari

### **CLASSE C**

- Agricoltori con lavoro manuale
- Allevatori di equini
- Antennisti
- Autisti di autocarri con partecipazione alle operazioni di carico e scarico
- Autoriparatori: carrozzieri, meccanici, elettrauti
- Elettricisti
- Idraulici
- Imbianchini
- Marmisti
- Muratori
- Vetrai (produzione e installazione)

### **CLASSE D**

- Carpentieri
- Cavaicoli (operai cave di marmo o di pietra) senza uso di mine
- Fabbri
- Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere
- Falegnami

## 17. SEZIONE DIARIA DA RICOVERO

### Art. 17.1 DIARIA DA RICOVERO - Oggetto della garanzia

La Società riconosce all'Assicurato una diaria per ogni giorno di ricovero in un Istituto di Cura, reso necessario da infortunio, da malattia, da parto con o senza taglio cesareo, compreso l'aborto terapeutico e l'aborto spontaneo, indennizzabili a termini di polizza. In particolare, la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennità riportata nella tabella che segue per ogni giorno di degenza e per la durata abbinata alla soluzione scelta dall'Assicurato. **La presente indennità verrà riconosciuta in base all'età dell'Assicurato, applicando i seguenti giorni di franchigia a partire dal giorno di ricovero:**

FASCIA DI ETÀ	GIORNI DI FRANCHIGIA
0 - 40 anni	3 gg
41- 65 anni	5 gg
TIPOLOGIA DI DIARIA	INDENNIZZO DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA E/O INFORTUNIO
Forma Base	€ 100,00 al giorno fino ad un massimo di 30 gg per anno
Forma Plus	€ 200,00 al giorno fino ad un massimo di 30 gg per anno

La diaria viene liquidata in seguito alla presentazione di copia della cartella clinica completa.

### Art. 17.2 DIARIA DA INGESSATURA – Oggetto delle garanzie

Se, in conseguenza di infortunio, l'Assicurato sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante o equivalente, comunque inamovibile da parte dell'Assicurato, (sono dunque esclusi il collare cervicale e la stecca di Zimmer), la Società liquida la somma assicurata, specificata nella tabella che segue dal giorno di dimissione dell'Istituto di Cura fino alla rimozione dell'ingessatura e per il periodo abbinato alla soluzione scelta dall'Assicurato. La diaria viene liquidata in seguito alla presentazione dei certificati medici attestanti l'avvenuta apposizione e l'avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante.

**L'indennizzo per diaria da ingessatura non è cumulabile con quello per diaria da ricovero.**

TIPOLOGIA DI DIARIA	INDENNIZZO DIARIA DA INGESSATURA
Forma Base	€ 50,00 al giorno fino ad un massimo di 30 gg per anno
Forma Plus	€ 100,00 al giorno fino ad un massimo di 30 gg per anno

### Art. 17.3 Termini di aspettativa

La copertura assicurativa decorre:

- per gli infortuni, dalle ore 24.00 del giorno in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;
- per l'aborto terapeutico e spontaneo e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data;

- per il parto con o senza taglio cesareo, dal 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti anteriormente alla stipulazione del contratto e non ancora manifestati, certa la non conoscenza dell'Assicurato, dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione.

#### **Art. 17.4 Limite di età**

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 65 anni. Tuttavia per le persone che raggiungano tale età nel corso del contratto, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successivo al compimento di detto termine, senza possibilità di rinnovo.

#### **Art. 17.5 Persone non assicurabili**

La Società presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e sindromi ad essa correlate, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato stesso. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica quanto disposto dall'Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio". Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più affezioni o malattie nel corso del contratto, costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione a sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato stesso; si applica in questo caso la disciplina prevista da tale articolo.

#### **Art. 17.6 Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili.

#### **Art. 17.7 Modalità di valutazione delle giornate di degenza**

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e quella di uscita dal Centro Ospedaliero sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. Nel caso in cui sia assicurato l'intero nucleo familiare il cumulo delle giornate di degenza è da considerarsi complessivo per nucleo.

#### **Art. 17.8 Esclusioni**

Sono esclusi dalla garanzia e dalle prestazioni:

- a) conseguenze di malattie — presunte o accertate — malformazioni, difetti fisici e stati patologici conosciuti o preesistenti o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- b) gli stati patologici correlati alla infezione da HIV o dal virus "Ebola";
- c) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- d) gli infortuni e le malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso di psicofarmaci e di stupefacenti;
- e) gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- f) gli infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- g) le cure dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
- h) correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;
- i) aventi finalità dietologica le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da infortunio); le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- j) le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio-attivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- k) aborto volontario non terapeutico.

## NORME IN CASO DI SINISTRO

### Art. 17.9 Denuncia del sinistro e obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà notificare per iscritto il danno alla Società, entro 30 giorni dal ricovero.

**In particolare, l'Assicurato dovrà inviare copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione medica**

L'Assicurato inoltre prende atto e concede espressamente alla Società la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata, impegnandosi al suo tempestivo invio.

**L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato.**

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.**

La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail [sinistri\\_bpbari@ttycreo.it](mailto:sinistri_bpbari@ttycreo.it) oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.

L'Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:

**CONTACT CENTER**  
**Numero Verde 800.11.44.33**  
**dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00**  
**(esclusi i festivi)**

### Art. 17.10 Valutazione del danno – Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sull'entità del danno, relativamente alle garanzie prestate, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede in Istituto di medicina legale. Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede in Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e **sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

### Art. 17.11 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero con l'intesa che le indennità liquidabili a termini di polizza saranno corrisposte in Italia e in Euro.

### Art. 17.12 Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, **la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**

## **18. ASSISTENZA ALLA PERSONA**

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24:00 ore 24:00 tutti i giorni dell'anno:

**Dall'Italia**        **800 19.69.14**  
**Dall'estero**      **+39 011.742.56.88**  
**Fax**                **+39 011.742.55.88**

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

### **ESTENSIONE TERRITORIALE**

La copertura viene fornita in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

### **DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA**

#### **CENTRALE OPERATIVA**

La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con Sede in Via Santa Maria, 11 – Torino, in conformità al Regolamento Isvap nr.12 del 9 gennaio 2008.

#### **CENTRO MEDICO DI RIFERIMENTO**

Le strutture sanitarie ed i centri clinici facenti parte del network di Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico, Ospedali e Medici Specialisti, convenzionati con Blue Assistance S.p.A. che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica.

## **CONSULENZA MEDICA**

### **Art. 18.1 Oggetto della prestazione**

Si tratta di una prestazione che consente di consultare una rete di Medici Specialisti e Centri Clinici di primaria importanza mondiale, per ottenere una valutazione clinico-diagnostica su casi complessi, in un ampio spettro di patologie.

La prestazione presuppone una prima impostazione clinica fatta dal medico curante e la necessità di ottenere un parere dei migliori specialisti della materia.

La prestazione è erogata da Blue Assistance utilizzando un sistema telematico di comunicazione dei dati clinico-diagnostici, preventivamente inviati dall'assicurato, che si collega con il Centro Medico di Riferimento.

In alcuni casi, su richiesta specifica dei Centri Medici di Riferimento, è prevista una visita specialistica presso i Centri stessi ed il pagamento delle spese di trasferimento e alloggio del paziente.

### **Art. 18.2 Erogazione della prestazione**

#### **QUANDO:**

L'assicurato ha un'alterazione dello stato di salute in seguito a malattia e/o infortunio, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e desidera richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica: verrà, attraverso gli operatori della Centrale Operativa, messo in contatto con i medici di Blue Assistance e illustrerà loro il caso clinico. Il medico curante, a suo giudizio, contatterà i medici della Struttura Organizzativa e, di concerto con loro, valuterà la necessità e l'appropriatezza della richiesta di Secondo Parere Medico.

**COME:**

L'assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa che metterà in contatto con i medici di Blue Assistance, cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da parte degli specialisti dei Centri Medici di Riferimento.

**1. CONSULENZA MEDICA DI SECONDO LIVELLO**

I Medici di Blue Assistance, valutata la richiesta dell'Assicurato, effettuano con questo l'inquadramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita dove richiesta una consulenza di orientamento di accertamenti specifici (Check-up).

**2. ATTIVAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DI "CENTRI DI ECCELLENZA"**

A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Centrale Operativa si procederà alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico, ed all'elaborazione dei quesiti che verranno sottoposti ai Medici Specialisti dei "Centri di eccellenza". Tutti i dati clinici, saranno trasmessi attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri Medici di Riferimento.

Il Centro Medico di riferimento eseguirà le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei Medici Specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso.

I costi della visita specialistica saranno a carico della Compagnia così come le spese di trasferimento e alloggio del paziente fino ad un massimo di € 300,00.

I medici specialisti dei "Centri di eccellenza" formuleranno rapidamente la propria risposta scritta, che verrà inviata alla Struttura Organizzativa che, a sua volta, la trasmetterà all'assicurato, aiutandolo ove occorra, ad interpretarla. La Società terrà a proprio carico tutti i costi.

**3. ATTIVAZIONE DEL SECONDO PARERE INTERNAZIONALE**

Qualora su indicazione dei medici della Centrale Operativa o di quelli dei "Centri di eccellenza" nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali di comprovato livello, queste verranno contattate dai medici specialisti al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale. Tale servizio prevederà la raccolta della documentazione del cliente, la digitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferimento del caso clinico al Centro Internazionale individuato e la predisposizione di un secondo parere scritto da parte del centro internazionale.

**ASSISTENZA MEDICA DOMICILIARE****Art. 18.3 Oggetto delle prestazioni****1. Invio di un medico**

La prestazione viene fornita dalle ore 20.00 alle ore 8:00 dal Lunedì al Venerdì, e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Qualora, in seguito ad un infortunio e/o malattia, emergesse la necessità che l'assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico della Società, ad inviare presso il domicilio dell'assicurato in Italia uno dei medici della Centrale Operativa. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell'assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

L'assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

**2. Trasporto in autoambulanza**

L'Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, accertate dal medico della Centrale Operativa, necessita di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad inviare all'Assicurato una autoambulanza.

La Società terrà a proprio carico i costi **fino ad un massimale di € 500,00 per anno di durata della copertura, con un massimo di € 130,00 per sinistro.**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

### **3. Invio di un infermiere al domicilio**

L'Assicurato nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale, in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa, ha bisogno di essere assistito da un infermiere, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere a tariffa controllata, previo ricevimento di certificato medico/cartella clinica attestante la patologia sofferta e l'indicazione delle cure da effettuare.

La Società terrà a proprio carico l'onorario dell'infermiere **fino ad un massimo di € 900,00 per anno di durata della copertura, nel caso venga scelta l'Opzione Base, ed € 1.800,00 per anno di durata della polizza nel caso venga scelta l'Opzione Plus.** L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare l'indirizzo e il suo numero di telefono.

### **4. Invio di un fisioterapista al domicilio**

L'Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base, derivanti da infortunio e/o malattia improvvisa, necessita dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio nel periodo di convalescenza, la Centrale Operativa provvederà ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista a tariffa controllata, previo ricevimento di certificato medico attestante la patologia sofferta e l'indicazione delle cure da effettuare.

La Società terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista **fino ad un massimo di € 900,00 per sinistro, nel caso venga scelta l'Opzione Base, e di € 1.800,00 per sinistro nel caso venga scelta l'Opzione Plus.**

### **5. Prelievo sangue e urine a domicilio**

La prestazione viene fornita 24 ore su 24.

Qualora l'Assicurato, a seguito di prescrizione medica, necessitasse di un prelievo del sangue e/o delle urine e non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante, la Centrale Operativa invierà al domicilio dell'Assicurato un medico, tenuto conto delle disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della deteriorabilità del sangue prelevato.

La Società terrà a proprio carico il costo delle analisi **fino ad un massimo di € 200,00 per anno nel caso venga scelta l'Opzione Base, e di € 400,00 per anno nel caso venga scelta l'Opzione Plus.**

### **6. Consegna Medicinali urgenti a domicilio**

Qualora l'Assicurato, a seguito di prescrizione medica, abbia necessità di medicine e/o articoli sanitari e non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante, la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.

La Società terrà a proprio carico il costo dei medicinali e/o articoli sanitari **fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro, nel caso venga scelta l'Opzione Base, e di € 400,00 per sinistro, nel caso venga scelta l'Opzione Plus.**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

### **7. Consegna esiti a domicilio**

La prestazione è fornita dalle 9:00 alle 18:00, al Lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio e /o malattia improvvisa, certificata dal proprio medico curante, si sia sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situate nella provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante, la Centrale Operativa provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all'Assicurato o al medico da lui indicato.

La Società terrà a proprio carico il costo degli accertamenti **fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro, nel caso venga scelta l'Opzione Base, e di € 400,00 per sinistro, nel caso venga scelta l'Opzione Plus.**

L'Assicurato deve comunicare il nome del suo medico curante e il suo recapito telefonico.

### **8. Invio di una collaboratrice domestica**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio e /o malattia improvvisa che comporti il ricovero in ospedale o l'immobilizzo al domicilio documentati da certificato medico, necessitasse di una collaboratrice domestica,



L'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa con un preavviso minimo di 24 ore per comunicare le proprie necessità e l'indirizzo dove inviare l'assistente incaricato da Blue Assistance.

La Società terrà a proprio carico l'onorario dell'assistente **fino ad un massimo di 12 ore annue** per la durata della copertura, indipendentemente dal numero di persone assistite, con il minimo convenzionale di 2 ore ad intervento. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

#### **9. Assistenza non sanitaria per convalescenza**

**La prestazione è fornita dalle 9:00 alle 18:00, dal Lunedì al Venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio e /o malattia improvvisa, necessitasse di assistenza per:

- l'acquisto e consegna di generi di prima necessità;
- l'acquisto e consegna di medicinali;
- il pagamento di bollettini postali in scadenza o svolgimento di operazioni bancarie;

L'Assicurato dovrà contrattare la Centrale Operativa **con preavviso minimo di 24 ore** per comunicare le proprie necessità e l'indirizzo dove inviare l'assistente incaricato da Blue Assistance. La Società terrà a proprio carico l'onorario dell'assistente **fino ad un massimo di 12 ore annue** per la durata della copertura, indipendentemente dal numero di persone assistite, con il minimo convenzionale di 2 ore ad intervento.

La prestazione potrà essere erogata nei capoluoghi di provincia e nei comuni nelle immediate vicinanze purché superiori a 10.000 abitanti.

Le operazioni bancarie di incasso e pagamento si intendono effettuate sotto la piena responsabilità dell'Assicurato che le ha delegate.

#### **10. Assistenza ai genitori anziani**

**La prestazione è fornita dalle 9:00 alle 18:00, dal Lunedì al Venerdì esclusi i giorni festivi infra-settimanali.**

Quando i genitori dell'Assicurato (di età non inferiore a 80 anni), in seguito a infortunio e /o malattia improvvisa dell'Assicurato stesso, necessitassero di assistenza per il disbrigo di alcune piccole incombenze, quali:

- acquisto e consegna di generi di prima necessità;
- acquisto e consegna di medicinali;
- pagamento di bollettini postali in scadenza o svolgimento di operazioni bancarie;

L'Assicurato dovrà contrattare la Centrale Operativa **con preavviso minimo di 24 ore** per comunicare le proprie necessità e l'indirizzo dove inviare l'assistente incaricato da Blue Assistance. La Società terrà a proprio carico l'onorario dell'assistente **fino ad un massimo di 12 ore annue** per la durata della copertura, indipendentemente dal numero di persone assistite, con il minimo convenzionale di 2 ore ad intervento.

La prestazione potrà essere erogata nei capoluoghi di provincia e nei comuni nelle immediate vicinanze purché superiori a 10.000 abitanti.

Le operazioni bancarie di incasso e pagamento si intendono effettuate sotto la piena responsabilità dell'Assicurato che le ha delegate.

#### **11. Assistenza ai figli minorenni**

Qualora l'improvviso ricovero in ospedale dell'Assicurato, a seguito a infortunio e /o malattia improvvisa, renda necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni al domicilio, la Centrale Operativa procurerà una persona fidata oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell'Assicurato. La Società terrà a proprio carico le spese di viaggio **fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, nel caso venga scelta l'Opzione Base, e fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, nel caso venga scelta l'Opzione Plus.**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

#### **12. Spese d'albergo per ricovero**

Qualora l'Assicurato, in seguito a malattia improvvisa e/o infortunio, sia ricoverato presso una struttura sanitaria pubblica o privata, sita ad almeno 100 km dal luogo di residenza del familiare o della persona che presterà assistenza, e abbia bisogno di un aiuto durante le ore notturne, comprovato dai medici che lo hanno in cura, la Centrale Operativa prenoterà un albergo al familiare o alla persona che presterà assistenza.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di € 400,00 per sinistro e per anno assicurativo, nel caso venga scelta l'Opzione Base, e fino ad un massimo di € 750,00 per sinistro e per anno assicurativo, nel caso venga scelta l'Opzione Plus.**

**Non sono comprese spese d'albergo diverse da quelle indicate.**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e fornire alla Centrale Operativa regolare certificato di ricovero rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica o privata presso la quale è avvenuto il ricovero, affinché la Centrale Operativa possa provvedere a prenotare un albergo.

### **13. Consulenza Medica**

#### **La prestazione viene fornita 24 ore su 24.**

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente o attraverso il medico che lo ha in cura sul posto, i medici della Centrale Operativa.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

### **14. Consulenza Cardiologica**

#### **La prestazione viene fornita 24 ore su 24.**

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l'Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

### **15. Consulenza Geriatrica**

#### **La prestazione viene fornita 24 ore su 24.**

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l'Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

### **16. Consulenza Ginecologica**

#### **La prestazione viene fornita 24 ore su 24.**

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l'Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

### **17. Consulenza Odontoiatrica**

#### **La prestazione è fornita 24 ore su 24.**

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l'Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

### **18. Consulenza Ortopedica**

#### **La prestazione è fornita 24 ore su 24.**

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad

organizzare il contatto tra l'Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

#### **19. Consulenza Pediatrica**

##### **La prestazione è fornita 24 ore su 24.**

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta provvede-ranno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l'Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

#### **20. Consulenza Medicina non convenzionale – Agopuntura e Omeopatia**

##### **La prestazione è fornita 24 ore su 24.**

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta provvede-ranno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l'Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e recapito telefonico.

#### **21. Tutoring Sanitario telefonico post dimissioni**

L'Assicurato o un familiare in sua vece, può attivare, tramite la Centrale Operativa, un servizio di monitoraggio e supporto telefonico, successivamente alle dimissioni da struttura sanitaria in cui sia stato precedentemente ricoverato a seguito di infortunio o malattia con prognosi di inabilità temporanea superiore a sette giorni.

Il servizio è operante tramite contatti telefonici, programmati in base alla situazione clinica, verso l'Assicurato e, in caso di necessità verso un familiare per un resoconto, da parte della Centrale Operativa e/o dello staff medico interno di Blue Assistance.

Il servizio è attivabile una sola volta all'anno per un massimo di 30 giorni consecutivi.

#### **22. Consulto psicologico telefonico**

Qualora l'Assicurato necessiti di supporto psicologico, a seguito di grave malattia o traumi e lesioni come conseguenza di infortunio o di incidente stradale, la Centrale Operativa provvederà ad attivare uno specialista e stabilire un contatto telefonico con l'Assicurato.

#### **23. Invio di un accompagnatore o di un mezzo di trasporto**

Qualora l'Assicurato, nei trenta giorni successivi alle dimissioni da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato a seguito di infortunio, debba effettuare una o più visite di controllo o esami diagnostici in una struttura sanitaria, come certificato da prescrizione medica, in assenza di un familiare che possa fornirgli un aiuto concreto, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia lo valutino necessario, provvede ad inviare un accompagnatore o un mezzo di trasporto per recarsi dalla propria residenza/domicilio alla struttura sanitaria interessata, tenendone il costo a carico della Società **fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo nel caso venga scelta l'Opzione Base, ed € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo nel caso venga scelta l'Opzione Plus.**

#### **24. Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche**

Qualora l'Assicurato, al momento delle dimissioni da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato a seguito di infortunio, richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche:

- stampelle;
- sedia a rotelle;
- letto ortopedico;
- materasso antidecubito;

la Centrale Operativa fornisce l'attrezzatura richiesta in comodato d'uso per il periodo necessario alle esigenze dell'Assicurato, **sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro**, tenendo il costo a carico della Società.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali attrezzature, la Società provvederà a rimborsare all'Assicurato delle spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, **fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo nel caso venga scelta l'Opzione Base, ed € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo nel caso venga scelta l'Opzione Plus.**

## NORME COMUNI

### Art. 18.4 Esclusioni

**Le prestazioni di assistenza sono dovute in seguito a infortunio e/o malattia improvvisa e sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata annua della polizza fermi i massimali annui previsti per singolo Assicurato.**

**Le prestazioni di assistenza non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti dalle seguenti cause:**

- a) **gli infortuni e le malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso di psicofarmaci e di stupefacenti;**
- b) **gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;**
- c) **le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;**
- d) **le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).**

Inoltre, ferme restando le differenti limitazioni inserite all'interno delle prestazioni, sono operanti le seguenti condizioni:

- a) **qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;**
- b) **ogni diritto si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alle prestazioni in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;**
- c) **il diritto alle assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.**

### Art. 18.5 Segreto Professionale

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato prima o anche dopo il sinistro, nei confronti di Blue Assistance S.p.A..

### Art. 18.6 Limitazione di responsabilità

La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

## NORME IN CASO DI SINISTRO

### Art. 18.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

La Società presta il servizio di assistenza tramite la Struttura Organizzativa esterna, **Blue Assistance S.p.A., con sede in Via Santa Maria, 11 – Torino**, in funzione 24 ore su 24.

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa.

**L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza.**

L'Assicurato nel contattare la Centrale Operativa presta il consenso al trattamento dei suoi dati.

**Per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa a seguenti numeri:**

- **dall'Italia: 800 19.69.14**
- **dall'estero: +39 011.742.56.88**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Centrale Operativa, potrà inviare un **fax al numero +39 011.742.55.88.**

# Polizza Aviva Valore Business

---

Glossario



## LINEA PATRIMONIO

### GLOSSARIO APPLICATO AL SETTORE BUSINESS

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

#### **ADDETTO**

Qualunque persona, che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nell'attività dell'esercizio assicurato.

#### **ALBERGO**

Impresa turistica — definita ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 — che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili — o in unità abitative dislocate su aree cintate — ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Per alberghi che svolgono attività stagionale s'intendono quelli che prevedono un periodo di apertura non superiore a sei mesi.

#### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

#### **BANCA**

Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari.

#### **CASSAFORTE**

Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:

- **murata** — purché munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete;  
oppure
- **non murata o armadio corazzato** — il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore a 200 Kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

#### **CONTENUTO**

Il complesso di beni mobili riposti nell'esercizio assicurato, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, nonché nell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali dell'esercizio assicurato, oppure in dipendenze site anche in altre ubicazioni, purché identificate in polizza, e distinto nelle seguenti voci:

##### **ARREDAMENTO — MACCHINARI E ATTREZZATURE**

Mobili ed arredamento in genere dell'esercizio e degli uffici e dell'abitazione se comunicante con i locali assicurati, attrezzature, macchinari dell'esercizio commerciale, mezzi di sollevamento, di pesa e di traino nonché di trasporto (non iscritti al P.R.A.), cancelleria, registri, documenti anche d'archivio, campionari, oggetti e strumenti che siano destinati ad uso professionale dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, distributori automatici, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, impianti di prevenzione e allarme, apparecchi ed impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione o altri impianti o installazioni non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di "fabbricato", tappeti, oggetti d'arte, argenteria, moquette, parquet, rivestimenti in genere, decorazioni, tinteggiature,



decorazioni, lavori di abbellimento e sistemazioni di utilità, migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tende esterne, vetrinette, insegne.

## **MERCI**

Prodotti commercializzati, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte o materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.

È tollerata la presenza di:

- esplosivi entro il limite di 1 Kg;
- merci speciali entro il limite di 100 Kg ovvero: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccezionati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- infiammabili entro il limite di 300 Kg;
- merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto;

## **MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

Sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, personal computers e relative unità periferiche, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, bilance, fatturatrici, macchine per controllo e programmazione di cicli di lavorazione nonché ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata comprese le attrezzature elettriche ed elettroniche a bordo macchina, esclusi i telefoni cellulari.

## **DENARO E VALORI**

Denaro, libretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione) valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotrenviari e ferroviari e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato, il tutto entro i limiti contrattuali previsti. Sono esclusi i preziosi.

## **OGGETTI ED EFFETTI PERSONALI**

Oggetti ed effetti di uso personale dell'Assicurato, dei suoi familiari, degli addetti; esclusi preziosi, valori, oggetti d'arte e veicoli a motore.

## **COSE DI TERZI**

Cose di proprietà di terzi, inerenti l'attività esercitata, delle quali l'Assicurato deve rispondere, entro i limiti contrattuali previsti; veicoli a motore in consegna custodia riconducibili all'attività esercitata, effetti personali dei clienti, esclusi preziosi e valori, entro i limiti contrattuali previsti.

## **CONTRAENTE**

Il soggetto, persona giuridica, correntista della Banca, che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

## **COSE**

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

## **DANNI DIRETTI**

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

## **DANNO BIOLOGICO**

Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

### **DANNO INDENNIZZABILE**

L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

### **DEPOSITO**

Magazzino destinato a deposito di merci inerenti l'attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico.

### **DISTACCO**

L'ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (Art. 30 del D. Lgs. 10/09/2003 n 276).

### **ESPLODENTI**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosioni, per azione meccanica o termica esplodono e, in ogni caso, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

### **ESPLOSIONE**

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

### **FABBRICATO**

Il complesso dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata e uffici per la gestione amministrativa, aventi l'ubicazione indicata in polizza, compresa l'eventuale abitazione civile se comunicante. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici, telefonici, videocitofonici, di riscaldamento (anche autonomo) di condizionamento d'aria; ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, i pannelli solari e/o fotovoltaici purchè stabilmente fissati, tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquette, parquet, tappezzerie, tinteggiature, controsoffittature e simili, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli; le pertinenze anche in corpo separato.

Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune di porzione di un immobile s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

### **FISSI E INFISSI**

Porte, finestre, ante e telai, il tutto stabilmente ancorato alle strutture murarie.

### **FRANCHIGIA**

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

### **FURTO**

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

### **GIOIELLI E PREZIOSI**

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

### **IMPLOSIONE**

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

### **INCENDIO**

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

## **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## **INFIAMMABILI**

Le sostanze ed i prodotti non classificabili come "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idro-alcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali — che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

## **INTERMEDIARIO**

La persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

## **LASTRE**

Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata, iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia all'interno che all'esterno del fabbricato.

## **MASSIMALE UNICO**

Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, anche nel caso di un evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

## **MATERIALE INCOMBUSTIBILE**

Si considerano materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## **NEGOZIO**

Esercizio per la vendita al minuto e/o all'ingrosso, nonché spazi esterni di pertinenza.

## **OGGETTI D'ARTE**

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

## **PARTI**

Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

## **PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

## **PERTINENZE E/O DIPENDENZE**

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, oppure, site in altre ubicazioni purché identificate in polizza.

**POLIZZA O CONTRATTO**

Il documento che prova l'assicurazione.

**PORTAVALORI**

La persona incaricata del trasporto dei "valori".

**PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**PREZIOSI**

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

**PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)**

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

**RAPINA**

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.

**RISARCIMENTO**

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**SABOTAGGIO**

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

**SCIPPO**

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

**SCOPERTO**

La percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**SCOPPIO**

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione non dovuti ad esplosione, gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**SERRAMENTO**

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ**

Aviva Italia S.p.A.

**SOLAIO**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

## **STRUTTURE PORTANTI VERTICALI**

Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

## **SUPPORTI DATI**

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione d'informazioni leggibili a macchina. Per "dati" s'intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

## **TERRITORIO ITALIANO**

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

## **TERRORISMO**

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

## **TETTO**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, compresa orditura, tiranti e catene, destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

## **UFFICIO E/O STUDIO PROFESSIONALE**

Locali utilizzati per l'esercizio di attività amministrative in genere, studi di liberi professionisti, nonché studi medici e dentistici in genere.

## **VALORE INTERO**

Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

## **VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO**

Per valore a nuovo o di rimpiazzo s'intende:

- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto — escluse le merci — il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove o uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche;
- per le "cose particolari" il costo necessario per la loro integrale ricostruzione;

## **VALORE COMMERCIALE**

Il costo di rimpiazzo degli enti con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conservazione, di vetustà, d'uso, di qualità e funzionalità.

## **VETRO ANTISFONDAMENTO**

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

## **VETRO ANTISFONDAMENTO SPECIALE**

Superficie costituita da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro, per l'intera superficie, strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 12 mm. oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 10 mm.

## **GLOSSARIO GIURIDICO**

### **ARBITRATO**

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

### **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE**

E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

### **ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

### **CONTRAVVENZIONE**

E' reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

### **DANNO EXTRACONTRATTUALE**

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: es. il danno subito nel corso di un incidente stradale oppure il danno subito dal derubato, dal truffato, dal visitatore che scivola sulle scale sdruciolevoli ecc. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

### **DELITTO**

E' un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

### **DIRITTO CIVILE**

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

### **DIRITTO PENALE**

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza

della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

### **FATTO ILLECITO**

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.

L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione delle Legge Civile; penale se in violazione di norme Penali; amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

### **INSORGENZA DEL SINISTRO**

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

### **LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 CODICE PENALE)**

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

### **OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CODICE PENALE)**

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

### **ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO**

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)

### **PROCEDIMENTO PENALE**

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme Penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo — doloso — preterintenzionale). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

### **REATO**

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa - Per contravvenzioni: arresto, ammenda).

I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

### **SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

### **SPESE DI GIUSTIZIA**

Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).

**SPESE DI SOCCOMBENZA**

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).

**SPESE PERITALI**

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. — consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

**TRANSAZIONE**

Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**VERTENZA CONTRATTUALE**

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.



## LINEA PATRIMONIO

### GLOSSARIO APPLICATO AL SETTORE IMPRESA E AGRICOLTURA

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

#### **ADDETTO**

Qualunque persona, compresi i titolari e i familiari — esclusi subappaltatori - che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

#### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

#### **BANCA**

Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari.

#### **CASSAFORTE**

Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:

- **murata** — purchè munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete;  
oppure
- **non murata o armadio corazzato** — il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore a 200 Kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

#### **CONTENUTO**

Il complesso di beni mobili risposti nel fabbricato dell'Azienda, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati purchè siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, il tutto pertinente l'attività dichiarata e distinto nelle seguenti voci:

##### **• MACCHINARI E ATTREZZATURE**

Macchinari e attrezzature, sia industriali che d'ufficio, anche nelle eventuali dipendenze, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, altri impianti pertinenti l'Azienda e non indicati nella definizione di "fabbricato", scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, mezzi di traino, sollevamento e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), serbatoi metallici e tubazioni, modelli, stampi clichès e tutto quanto inerente l'attività dichiarata.

##### **• ATTREZZATURE SETTORE AGRICOLTURA**

Attrezzature dell'azienda agricola quali attrezzi, utensili e relativi ricambi, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, impianti di mungitura, di vinificazione e di irrigazione, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'attività agricola. Il tutto posto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'azienda.

Macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato.

**Sono esclusi i macchinari agricoli (Trattori, mietitrebbiatrici, motofalciatrici, motocoltivatori, motozappatrici, macchine raccogliatrici per frutta, legumi e cereali e quant'altro di simile utilizzato nell'attività agricola, identificabili con targa o numero di telaio)**

**• ARREDAMENTO**

Mobiliario ed arredamento in genere dell'Azienda e degli uffici nonché delle eventuali dipendenze e dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali dell'Azienda, cancelleria, registri, documenti anche d'archivio, disegni, stampati, campionari, oggetti e strumenti che siano destinati ad uso professionale dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, impianti di prevenzione e allarme, impianti di illuminazione o altri impianti o installazioni non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di "fabbricato", tappeti, oggetti d'arte, argenteria, moquette, parquet, rivestimenti in genere, decorazioni, lavori di abbellimento e sistemazioni di utilità apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tende esterne, vetrinette, insegne.

**• MERCI SETTORE IMPRESA**

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte o materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.

E' tollerata la presenza di:

- esplosivi entro il limite di 1 Kg;
- merci speciali entro il limite di 150 Kg ovvero: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- infiammabili entro il limite di 400 Kg;
- merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.

**• MERCI SETTORE AGRICOLTURA**

Scorte di magazzino, derrate e prodotti agricoli in genere, le granaglie trebbiate, gli oli, il miele, le sementi, i fertilizzanti, i diserbanti, gli antiparassitari, gli imballaggi ed i contenitori mobili, le scorte di infiammabili e gas combustibili per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico.

- Per le aziende che svolgono attività ortofrutticola si comprendono: i prodotti raccolti e conservati in azienda, imballaggi, confezioni e contenitori in genere;
  - Per le aziende che svolgono attività vitivinicola si comprendono: l'uva raccolta e conservata, mosti, concentrati, materie prime per la lavorazione del vino, i raspi, il vino, i contenitori in genere, quali bottiglie, damigiane, fino ad una capacità di 100 litri;
  - Per le aziende che svolgono attività zootecnica si comprendono: i prodotti erbacei freschi ed insilati, mangimi ed integratori, farmaci, latte, prodotti e sottoprodotti caseari, compresi quelli per la lavorazione e trasformazione;
- Il tutto per la sola attività produttiva e/o uso dell'azienda agricola.

**Sono esclusi il foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo e frutti pendenti.**

**• MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

Sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, personal computers e re-lati-ve unità periferiche, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, bilance, fatturatrici, macchine per controllo e programmazione di cicli di lavorazione nonché ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata, comprese le attrezzature elettriche ed elettroniche a bordo macchina, esclusi i telefoni cellulari.

**• DENARO E VALORI**

Denaro, libretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione) valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotranviari e ferroviari e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato, il tutto entro i limiti contrattuali previsti. Sono esclusi i preziosi.

#### • **OGGETTI ED EFFETTI PERSONALI**

Oggetti ed effetti di uso personale dell'Assicurato, dei suoi familiari, degli addetti; esclusi preziosi, valori, oggetti d'arte e veicoli a motore.

#### • **COSE DI TERZI**

Cose di proprietà di terzi, inerenti l'attività esercitata, delle quali l'Assicurato deve rispondere; veicoli a motore, effetti personali dei clienti, esclusi preziosi e valori, entro i limiti contrattuali previsti.

#### **CONTRAENTE**

Il soggetto, persona giuridica, correntista della Banca, che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

#### **COSE**

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

#### **DANNI DIRETTI**

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

#### **DANNO BIOLOGICO**

Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

#### **DANNO INDENNIZZABILE**

L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

#### **ESPLODENTI**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosioni, per azione meccanica o termica esplodono e, in ogni caso, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

#### **ESPLOSIONE**

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

#### **FABBRICATO**

Il complesso dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata e uffici per la gestione amministrativa, aventi l'ubicazione indicata in polizza, compresa l'eventuale abitazione civile se comunicante. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici, telefonici, videoci-tofonici, di riscaldamento (anche autonomo) di condizionamento d'aria; ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, i pannelli solari e/o fotovoltaici, purchè stabilmente fissati, tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquette, parquet, tappezzerie, tinteggiature, controsoffittature e simili, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni fisse, cancellate e cancelli; le pertinenze anche in corpo separato.

Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Per il **Settore Agricoltura**, si intendono compresi i fabbricati adibiti a cantine per attività vinicola, silo per stoccaggio foraggio del tipo orizzontale o trincea, vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami, granai, rimesse per attrezzi e macchine agricole, porticati e barchesse, magazzini per scorte dell'azienda, porcilaie, stalle – scuderie, sale mungitura, fienili, ovili, molini, frantoi, pile da riso, essicatoi fissi (esclusi essicatoi tabacco) ,

## **FISSI E INFISSI**

Porte, finestre, ante e telai, il tutto stabilmente ancorato alle strutture murarie.

## **FRANCHIGIA**

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

## **FURTO**

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

## **IMPLOSIONE**

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

## **INCENDIO**

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

## **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## **INFIAMMABILI**

Le sostanze ed i prodotti non classificabili come "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali — che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

## **INTERMEDIARIO**

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

## **LASTRE**

Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata, iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia all'interno che all'esterno del fabbricato.

## **LAVORO A PROGETTO**

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (Art. 61 del D. Lgs. 10/09/2003 n 276)

## **MACCHINE MORDENTI**

Sono le macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 Kw.

## **MASSIMALE UNICO**

Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, anche nel caso di un evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

## **MATERIALE INCOMBUSTIBILE**

Si considerano materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## **OGGETTI D'ARTE**

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

## **PARTI**

Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

## **PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

## **PERTINENZE E/O DIPENDENZE**

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati purchè nella stessa ubicazione, oppure, site in altre ubicazioni purchè identificate in polizza.

## **POLIZZA O CONTRATTO**

Il documento che prova l'assicurazione.

## **PORTAVALORI**

La persona incaricata del trasporto dei "valori".

## **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

## **PREZIOSI**

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

## **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (ASSICURAZIONE A)**

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

## **RAPINA/ESTORSIONE**

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.

## **RISARCIMENTO**

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**SABOTAGGIO**

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

**SCIPPO**

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

**SCOPERTO**

La percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**SCOPPIO**

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione non dovuti ad esplosione, gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**SERRAMENTO**

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ**

Aviva Italia S.p.A.

**SOLAIO**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

**STRUTTURE PORTANTI VERTICALI**

Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

**SUPPORTI DATI**

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione d'informazioni leggibili a macchina. Per "dati" s'intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

**TERRITORIO ITALIANO**

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

**TERRORISMO**

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

## **TETTO**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, compresa orditura, tiranti e catene, destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

## **VALORE INTERO**

Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

## **VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO**

Per valore a nuovo o di rimpiazzo s'intende:

- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto — escluse le merci — il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove o uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche;
- per le "cose particolari" il costo necessario per la loro integrale ricostruzione;

## **VALORE COMMERCIALE**

Il costo di rimpiazzo degli enti con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conservazione, di vetustà, d'uso, di qualità e funzionalità.

## **VETRO ANTISFONDAMENTO**

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

## **VETRO ANTISFONDAMENTO SPECIALE**

Superficie costituita da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro, per l'intera superficie, strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 12 mm. oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 10 mm.

## **GLOSSARIO GIURIDICO**

### **ARBITRATO**

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

### **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE**

È quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

### **ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

## **CONTRAVVENZIONE**

È reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

## **DANNO EXTRACONTRATTUALE**

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: es. il danno subito nel corso di un incidente stradale oppure il danno subito dal derubato, dal truffato, dal visitatore che scivola sulle scale sdrucciolevoli ecc. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

## **DELITTO**

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

## **DIRITTO CIVILE**

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

## **DIRITTO PENALE**

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

## **FATTO ILLECITO**

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.

L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione delle Legge Civile; penale se in violazione di norme Penali; amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

## **INSORGENZA DEL SINISTRO**

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una della Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.



**LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 CODICE PENALE)**

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

**OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CODICE PENALE)**

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

**ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO**

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)

**PROCEDIMENTO PENALE**

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme Penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo — doloso — preterintenzionale). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

**REATO**

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa - Per contravvenzioni: arresto, ammenda) I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

**SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

**SPESE DI GIUSTIZIA**

Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).

**SPESE DI SOCCOMBENZA**

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).

**SPESE PERITALI**

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. — consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

**TRANSAZIONE**

Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**VERTENZA CONTRATTUALE**

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

## **LINEA PERSONA**

### **GLOSSARIO APPLICATO A TUTTI I SETTORI**

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato

#### **ASSICURATO**

Il soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, titolare, collaboratore, dipendente o socio dell'azienda Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

#### **BANCA**

Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari.

#### **CARENZA**

Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di sottoscrizione della polizza durante il quale la Copertura Assicurativa non è operante.

#### **CENTRALE OPERATIVA**

La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A. con sede in C.so Svizzera n. 158 — Torino, in conformità al Regolamento ISVAP n. 12 del 9 gennaio 2008.

#### **CENTRO MEDICO DI RIFERIMENTO**

Le strutture sanitarie ed i centri clinici facenti parte del network di Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico, Ospedali e Medici Specialisti, convenzionati con Blue Assistance S.p.A. che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica.

#### **CONTRAENTE**

Il soggetto, persona giuridica, correntista della Banca, che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone.

#### **CONVALESCENZA**

Il periodo necessario per il recupero dello stato di salute compromesso da un infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

#### **FRANCHIGIA**

La parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo.

#### **INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO**

La degenza dell'Assicurato in Istituto di cura legalmente riconosciuto, resa necessaria a seguito di infortunio, ininterrotta e con pernottamento.

#### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**INFORTUNIO**

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**INABILITÀ TEMPORANEA**

La perdita temporanea ed in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere a seguito di infortunio.

**INTERMEDIARIO**

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

**INTERVENTO CHIURURGICO**

Tecnica terapeutica cruenta applicata sull'Assicurato, mediante uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad infortunio e/o malattia.

**ISTITUTO DI CURA**

L'Ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

**INVALIDITÀ PERMANENTE**

La perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all'esercizio di una qualsiasi attività, indipendentemente dall'attività svolta dall'Assicurato.

**MALATTIA**

L'alterazione dello stato di salute dell'Assicurato, che non dipende da un infortunio, clinicamente e oggettivamente constatabile, insorta per la prima volta in epoca non antecedente il 30° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza.

**MALATTIA IMPROVVISA**

Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

**MALATTIA PREESISTENTE**

Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti se note e/o diagnosticate alla data di decorrenza della prestazione/garanzia.

**MORTE**

Il decesso dell'Assicurato per infortunio indennizzabile a termini di polizza.

**POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**RICOVERO**

La degenza in Istituto di Cura anche in regime Day Hospital, ossia in regime di degenza diurna.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ**

Aviva Italia S.p.A.

**SPESE DI CURA**

Le spese sostenute dall'assicurato rese necessarie da un evento indennizzabile come infortunio.





## MyAviva



Attiva subito  
accedi alla tua area personale

[www.aviva.it](http://www.aviva.it)



Le coperture e assicurative  
in essere



Lo stato dei pagamenti  
e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali  
e i documenti di polizza



...il monitoraggio  
dei tuoi sinistri

## Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva\_italia\_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Aviva Valore Business è un prodotto assicurativo distribuito da  
Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto,  
del Gruppo Banca Popolare di Bari